SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 177

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 31 luglio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

97G0287

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1997, n. 250.

Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 2, commi 48, 49, 50 e 52, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto l'articolo 11, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1997;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisito il prescritto parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile

1. È istituito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.), ente pubblico non economico dotato di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria.

2. L'E.N.A.C. è sottoposto all'indirizzo, vigilanza e controllo del Ministro dei trasporti e della navigazione.

3. L'E.N.A.C. è trasformato in ente pubblico economico non oltre il 31 luglio 1999.

Art. 2.

Funzioni

1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.), salvo quanto previsto nel comma 2, esercita le funzioni amministrative e tecniche già attribuite alla Direzione generale dell'aviazione civile (D.G.A.C.), al Registro aeronautico italiano (R.A.I.) ed all'Ente nazionale della gente dell'aria (E.N.G.A.) ed in particolare provvede ai seguenti compiti:

a) regolamentazione tecnica ed attività ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di controllo, nonché tenuta dei registri e degli albi nelle materie di competenza;

b) razionalizzazione e modifica delle procedure attinenti ai servizi aeroportuali, secondo la normativa vigente ed in relazione ai compiti di garanzia, di indirizzo e programmazione esercitati;

c) attività di coordinamento con l'Ente nazionale di assistenza al volo e con l'Aeronautica militare, nell'ambito delle rispettive competenze per le attività di assistenza al volo;

d) rapporti con enti, società ed organismi nazionali ed internazionali che operano nel settore dell'aviazione civile e rappresentanza presso gli organismi internazionali, anche su delega del Ministro dei trasporti e della navigazione;

e) istruttoria degli atti concernenti tariffe, tasse e diritti aeroportuali per l'adozione dei conseguenti provvedimenti del Ministro dei trasporti e della navigazione;

f) definizione e controllo dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo nei limiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

g) regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori aeroportuali, dei programmi di intervento e dei piani di investimento aeroportuale, nonché eventuale partecipazione all'attività di gestione degli aeroporti di preminente interesse turistico e sociale, ovvero strategico-economico.

2. Alla Direzione generale dell'aviazione civile, che assume la denominazione di Dipartimento dell'aviazione civile, sono attribuite le funzioni inerenti all'analisi del mercato del trasporto aereo, ai rapporti con le sedi internazionali ed al collegamento con la politica comunitaria, alla valutazione dei piani di investimento nel settore aeroportuale in relazione al volume complessivo del traffico aereo, nonché funzioni di supporto, nel settore dell'aviazione civile, all'attività di indirizzo, vigilanza e controllo del Ministro dei trasporti e della navigazione e di inchiesta sui sinistri aeronautici, nelle more dell'attuazione della direttiva comunitaria n. 94/56/CE.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, in relazione alle funzioni attribuite, i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative che permangono in capo al Dipartimento dell'aviazione civile.

Art. 3.

Contratto di programma

1. Entro sei mesi dalla data di insediamento degli organi di cui all'articolo 4, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro e, per quanto di competenza, con il Ministro della difesa, stipula con l'E.N.A.C. un contratto di programma, che è rinnovato con cadenza triennale.

2. Il contratto di programma, oltre a definire i limiti dell'esercizio delle funzioni in relazione alle attribuzioni esercitate dall'E.N.A.C. secondo le previsioni dell'articolo 2, in particolare, disciplina:

a) i servizi che l'Ente svolge in proprio e quelli che possono essere concessi in appalto o in gestione a terzi;

b) le prestazioni relative ai servizi istituzionali affidati all'Ente;

c) gli obiettivi e i parametri di qualità dei servizi resi all'utenza;

d) i rapporti con enti, società e organismi nazionali e internazionali che operano nel settore dell'aviazione civile;

e) l'attività di coordinamento con l'Ente nazionale di assistenza al volo;

f) la partecipazione dell'Ente all'attività di predisposizione normativa, anche per l'adeguamento della legislazione nazionale del settore ai parametri concordati in sede comunitaria e internazionale;

g) l'eventuale erogazione di contributi, per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, diretti ad assicurare l'equilibrio economico della gestione di aeroporti con traffico annuo inferiore a 600.000 passeggeri, che rivestono rilevante interesse sociale o turistico ovvero strategico-economico.

Art. 4.

Organi dell'Ente

1. Sono organi dell'E.N.A.C.:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori dei conti;

d) il direttore generale.

2. Il presidente, scelto tra soggetti aventi particolari capacità ed esperienza riferite al trasporto aereo ed all'aviazione, ha la rappresentanza legale dell'E.N.A.C., presiede il consiglio di amministrazione ed esercita le competenze stabilite dallo statuto. È nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le commissioni parlamentari competenti per materia, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Rimane in carica quattro anni e la nomina è rinnovabile una sola volta.

3. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da sei membri scelti tra soggetti di comprovata cultura giuridica, tecnica ed economica nel settore aeronautico, nominati, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il consiglio rimane in carica quattro anni e la nomina dei suoi componenti è rinnovabile per una sola volta. Esercita le competenze stabilite dallo statuto dell'Ente.

4. Il collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sull'attività dell'Ente a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, rimane in carica quattro anni ed è composto da tre membri effettivi, dei quali uno scelto tra i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato, con funzioni di presidente, designato dal Ministro del tesoro, e tre membri supplenti.

5. Il direttore generale è nominato, per la durata di cinque anni con possibilità di conferma per non più di una volta, con le stesse procedure del consiglio di amministrazione ed è scelto tra soggetti di comprovata capacità tecnico-giuridica ed amministrativa. Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione, al quale propone l'emanazione di provvedimenti che ritiene necessari; cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio stesso; sovrintende all'attività di tutti gli uffici assicurando il coordinamento operativo dei servizi, delle articolazioni territoriali e l'unità di indirizzo tecnico-amministrativo; esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dal consiglio o dallo statuto. Il direttore generale adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità e la sicurezza dell'esercizio, che devono essere sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta utile. Il direttore generale è coadiuvato da un vice direttore generale. La nomina, il conferimento delle relative funzioni, i parametri di determinazione degli emolumenti sono attribuiti dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, sentito il direttore generale.

6. I componenti effettivi degli organi dell'E.N.A.C., se appartenenti ad amministrazioni pubbliche sono, a domanda, collocati in aspettativa per tutta la durata del mandato; hanno diritto alla conservazione del posto nella qualifica maturata al momento della domanda, fatte salve le progressioni automatiche previste da leggi o contratti di lavoro.

7. I componenti degli organi dell'Ente, a pena di decadenza non possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né avere interessi diretti o indiretti, anche di tipo professionale e di consulenza nelle imprese nel settore di competenza dell'Ente.

8. I componenti degli organi dell'Ente non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza fino a quattro anni successivi alla scadenza del mandato; la violazione di tale divieto comporta, in relazione a quanto percepito, l'irrogazione da parte dell'amministrazione vigilante di una sanzione pecuniaria amministrativa pari, nel minimo, a lire 50 milioni e, nel massimo, alla maggiore somma tra i 500 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito.

9. Gli organi dell'E.N.A.C. sono nominati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con uno o più decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono fissati, a valere sul bilancio dell'Ente, gli emolumenti spettanti al presidente, ai membri del consiglio di amministrazione, ai componenti del collegio dei revisori dei conti, al direttore generale, ai membri dell'Ufficio commissariale di cui all'articolo 8, nonché ai membri della commissione e della segreteria tecnica di cui all'articolo 13.

Art. 5.

Controllo della Corte dei conti e patrocinio dell'Avvocatura dello Stato

1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'E.N.A.C. con le modalità stabilite dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

2. L'E.N.A.C. può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatuta dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6.

Statuto

1. Lo statuto dell'E.N.A.C., deliberato dal consiglio di amministrazione, è approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

2. Lo statuto, in particolare, stabilisce:

a) le ulteriori cause di incompatibilità, di decadenza e revoca dei componenti degli organi dell'Ente, oltre a quanto previsto dall'articolo 4, comma 7;

b) l'articolazione territoriale dell'Ente;

c) le competenze degli organi in relazione alle esigenze di amministrazione dell'Ente;

d) le competenze dei dirigenti e degli appartenenti al ruolo professionale;

e) i principi di organizzazione ed i criteri di funzionamento in relazione all'esecuzione degli obblighi di servizio imposti all'Ente;

f) i criteri e le modalità di reclutamento del personale;

g) l'istituzione di un Comitato consultivo tecnico economico e giuridico, presieduto dal direttore generale dell'Ente, o da un suo delegato, i cui componenti, se appartenenti ad amministrazioni pubbliche, devono rivestire la qualifica non inferiore a dirigente generale di livello C, con l'incompatibilità ad espletare ulteriori e diverse funzioni nell'ambito dell'attività dell'Ente;

h) l'istituzione di un Comitato consultivo degli operatori ed utenti del settore per la pianificazione e concertazione dello sviluppo del sistema aeroportuale e per la verifica della compatibilità economica della misura dei canoni e dei diritti aeroportuali in relazione alla destinazione degli stessi, nonché per la definizione dei livelli di qualità dei servizi resi agli utenti;

i) i criteri per l'elaborazione del regolamento del personale, anche dirigenziale, ed ogni altra disposizione necessaria a garantire un efficiente funzionamento dell'Ente ed il perseguimento dell'interesse pubblico.

Art. 7.

Fonti di finanziamento

1. Le entrate dell'E.N.A.C. sono costituite da:

a) i trasferimenti da parte dello Stato connessi all'espletamento dei compiti previsti dal presente decreto ed all'attuazione del contratto di programma, nel limite delle somme iscritte nei capitoli dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per il triennio 1997-1999, individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro. A decorrere dall'anno 2000 si provvede mediante inserimento delle apposite voci nella tabella *C* della legge finanziaria annuale;

b) le tariffe per le prestazioni di servizi stabilite con apposito regolamento, deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro;

c) i proventi previsti dall'articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 449, come successivamente integrata e modificata;

d) proventi derivanti da entrate diverse.

Art. 8.

Patrimonio

1. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro, viene definito, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il patrimonio dell'E.N.A.C., costituito dai beni mobili ed immobili per l'esercizio delle attività istituzionali.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, vengono assegnati all'E.N.A.C., in uso gratuito, i beni del demanio aeroportuale per il successivo affidamento dei beni medesimi, secondo i criteri previsti e disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Per l'utilizzo degli aeroporti militari aperti al traffico civile, il decreto è adottato di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e della difesa.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, l'E.N.A.C. subentra nella titolarità dei rapporti attivi e passivi della Direzione generale dell'aviazione civile, del Registro aeronautico italiano e dell'Ente nazionale della gente dell'aria.

4. L'individuazione dei beni di cui ai commi 1 e 2 è effettuata da un Ufficio commissariale costituito con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, composto da sette membri dei quali uno designato dal Ministro del tesoro, uno dal Ministro delle finanze e uno dal Ministro della difesa.

Art. 9.

Ordinamento contabile

1. Con il regolamento di contabilità deliberato, su proposta del presidente, dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono definiti i principi e le modalità della gestione contabile dell'E.N.A.C. È prevista altresì l'istituzione di un Ufficio di controllo interno ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, che accerta la rispondenza dei risultati dell'attività agli obiettivi, valutandone comparativamente i costi, i modi ed i tempi di conseguimento. I bilanci preventivi e consuntivi sono trasmessi, entro dieci giorni dalla data della deliberazione, ai Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro, ai fini dell'approvazione.

2. All'E.N.A.C. si applicano gli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni.

3. L'E.N.A.C. è inserito nella parte IV della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 10.

Personale

1. L'E.N.A.C. succede nei rapporti di lavoro con i dipendenti del Registro aeronautico italiano, dell'Ente nazionale della gente dell'aria e della Direzione generale dell'aviazione civile con esclusione del personale che, per gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 3, permane al Dipartimento dell'aviazione civile.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, si provvede, sulla base di apposite tabelle di equiparazione proposte dal consiglio di amministrazione dell'Ente, alla unificazione giuridica ed economica del personale dell'Ente, ai soli fini dell'inquadramento, sulla base delle attribuzioni previste dalle qualifiche e dai profili di provenienza e tenendo conto, con esclusione degli importi corrisposti «ad personam», di quanto previsto nel contratto collettivo per il personale del Registro aeronautico italiano di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le cui disposizioni trovano applicazione sino all'attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 4, lettere *c), d), e)* ed *f),* della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. Ai fini della costituzione del trattamento di fine rapporto del personale già in servizio presso la Direzione generale dell'aviazione civile, a decorrere dall'inquadramento definitivo, si applica la legge 29 maggio 1982, n. 297, ed il maturato dell'indennità di buonuscita costituirà la quota iniziale da trasferire all'Ente.

Art. 11.

Vigilanza governativa

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione esercita funzioni di vigilanza, indirizzo e controllo sull'attività dell'E.N.A.C.

2. In particolare, compete al Ministro dei trasporti e della navigazione:

a) emanare le direttive generali per la programmazione dell'attività dell'Ente;

b) stabilire gli indirizzi generali in materia di politica tariffaria;

c) approvare le proposte di pianificazione e di sviluppo del sistema aeroportuale nazionale;

d) vigilare che l'attività dell'Ente corrisponda ai fini pubblico-istituzionali e si attui con criteri di efficacia, efficienza, economia e sicurezza, nel rispetto delle direttive generali impartite ed in conformità agli impegni assunti con il contratto di programma;

e) sciogliere gli organi di amministrazione e nominare un commissario straordinario per la gestione dell'Ente in caso di gravi e reiterate violazioni, accertate nell'espletamento dei compiti di vigilanza di cui alla lettera *d).*

3. Le delibere del consiglio di amministrazione aventi un rilevante contenuto strategico o programmatico, i provvedimenti concernenti la definizione delle piante organiche ed il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali, i provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare divengono efficaci se il Ministro dei trasporti e della navigazione non ne chiede il riesame entro venti giorni dalla loro rice-

zione, ovvero, in tale ipotesi, qualora il consiglio di amministrazione confermi la deliberazione a maggioranza assoluta. In ogni caso, il Ministro dei trasporti e della navigazione annulla le delibere in contrasto con gli indirizzi di politica generale del Governo o con le disposizioni contenute nel contratto di programma.

4. Sono sottoposte all'approvazione delle competenti autorità vigilanti le modifiche dello statuto e del regolamento di amministrazione e contabilità, le partecipazioni a società, enti e consorzi, gli accordi con organismi internazionali, nonché i bilanci di esercizio.

Art. 12.

Esenzioni fiscali

1. Tutti gli atti connessi con l'istituzione dell'E.N.A.C. e con la acquisizione del patrimonio della Direzione generale dell'aviazione civile, del Registro aeronautico italiano e dell'Ente nazionale della gente dell'aria sono esenti da imposte e tasse.

Art. 13.

Istituzione della commissione per le modifiche al codice della navigazione

1. Nel rispetto dei principi e della normativa dell'Unione europea e degli accordi internazionali e tenuto conto della razionalizzazione del comparto dell'aviazione civile, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione è istituita una Commissione di studio per la elaborazione, da effettuarsi nel termine di sei mesi dall'insediamento, delle modifiche del codice della navigazione, con particolare riferimento alla ridefinizione dei compiti delle articolazioni territoriali dell'Ente nazionale per l'aviazione civile e delle funzioni del direttore d'aeroporto, nonché per il recepimento della normativa tecnica ICAO. La Commissione è supportata da una segreteria tecnica composta da tre funzionari appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione dei trasporti e della navigazione.

Art. 14.

Norme transitorie e finali

1. Sino all'effettivo insediamento del presidente, del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti dell'E.N.A.C., gli organi della Direzione generale dell'aviazione civile, del Registro aeronautico italiano e dell'Ente nazionale della gente dell'aria restano in carica per gli atti di ordinaria amministrazione, secondo le rispettive competenze.

2. Nei sei mesi successivi all'effettivo insediamento, gli organi dell'Ente definiscono, nell'ordine, lo statuto, il regolamento amministrativo-contabile ed il contratto di programma, avvalendosi delle strutture della Direzione generale dell'aviazione civile, del Registro aeronautico italiano e dell'Ente nazionale della gente dell'aria.

3. Nelle more della sottoscrizione del contratto di programma e sino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 3, restano operative, secondo la normativa vigente, le strutture dei soggetti giuridici unificati nell'Ente, che rispondono ai vertici decisionali di cui al comma 2.

4. Gli organi dell'E.N.A.C. sono abilitati a perfezionare i contratti di lavoro per il quadriennio 1994-1997, già concordati dai soggetti giuridici soppressi, e sono autorizzati ad avviare procedure finalizzate alla riqualificazione professionale per il personale di tutte le qualifiche e livelli.

5. In sede di prima applicazione del presente decreto, il termine necessario per la sottoscrizione del contratto di programma non è computato ai fini della decorrenza della durata in carica degli organi dell'E.N.A.C.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto disposto nel presente articolo, sono soppressi il Registro aeronautico italiano e l'Ente nazionale della gente dell'aria.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 25 luglio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BURLANDO, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

CIAMPI, *Ministro del tesoro*

VISCO, *Ministro delle finanze*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato in rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 6 della Costituzione disciplina la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti,

— Il testo dei commi 48, 49, 50 e 52 dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è il seguente:

«48. Relativamente al Ministero dei trasporti e della navigazione, il Governo è delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a razionalizzare le strutture degli attuali organismi preposti al settore dell'aviazione civile, con particolare riferimento alla Direzione generale dell'aviazione civile ed al Registro aeronautico italiano.

49. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 48, il Governo dovrà provvedere all'istituzione di un'unica struttura, sottoposta nelle sue funzioni all'indirizzo e al controllo del Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di una più efficiente prestazione dei servizi, anche in attuazione dei princìpi e delle normative dell'Unione europea e degli accordi internazionali in materia, procedendo alle eventuali modifiche del codice della navigazione conseguenti alla suddetta riorganizzazione.

50. In fase di prima applicazione il personale conserva il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti vigenti nei settori di provenienza. All'unificazione giuridica ed economica del personale interessato si provvederà mediante la predisposizione, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, di apposite tabelle di equiparazione, da predisporre entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

51. *(Omissis).*

52. Il Governo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi di decreti legislativi di cui ai commi da 46 a 51 al fine dell'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali e delle altre competenti Commissioni parlamentari; il parere è espresso entro sessanta giorni dalla data di trasmissione».

— Il testo del comma 5 dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) è il seguente: «5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997».

Note all'art. 2:

— Il testo del comma 13 dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) è il seguente: «13. Entro l'anno 1994, sono costituite apposite società di capitale per la gestione dei servizi e per la realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato. Alle predette società possono partecipare anche le regioni e gli enti locali interessati. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'attuazione del presente comma, sulla base dei princìpi di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498».

I termini di cui al citato comma 13 dell'art. 10 della legge n. 537/1993, già differiti dall'art. 1, comma 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, sono stati ulteriormente differiti rispettivamente al 30 giugno 1997 ed al 31 dicembre 1997 dall'art. 2, comma 191, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

— La direttiva comunitaria 94/56/CE del 21 novembre 1994 stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile (Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1995, n. 11, 2ª serie speciale).

Nota all'art. 3:

— Il testo del comma 13 dell'art. 10 della legge n. 537/1993 è riportato nelle precedenti note all'art. 2.

Note all'art. 4:

— La legge 24 gennaio 1978, n. 14, reca: «Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici».

— Gli articoli da 2397 a 2409 del codice civile recano la disciplina del collegio sindacale delle società per azioni.

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 (Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria) è il seguente:

«Art. 12. — Il controllo previsto dall'art. 100 della costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'Amministrazione dello Stato o un'azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, è esercitato, anziché nei modi previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione»

— Il testo dell'art. 43 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), come modificato dall'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889 e dall'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103, è il seguente:

«Art. 43. — L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali, di amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con regio decreto.

Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono essere promossi di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze.

Qualora sia intervenuta l'autorizzazione, di cui al primo comma, la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sono assunte dalla Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni.

Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli enti regionali, previa deliberazione degli organi competenti».

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 449 (Interventi di ampliamento e di ammodernamento nei sistemi aeroportuali di Roma e Milano) è il seguente:

«Art. 7. — A decorrere dall'anno finanziario 1985 sono versati in apposito capitolo di entrata del bilancio statale per essere riassegnati ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, per la manutenzione straordinaria, l'adeguamento e lo sviluppo degli aeroporti statali aperti al traffico aereo civile, i seguenti proventi:

1) canoni per le concessioni aeroportuali totali o parziali direttamente dovuti allo Stato in base alle disposizioni vigenti;

2) sanzioni pecuniarie a carico degli operatori aeronautici irrogate ai sensi della legge 11 dicembre 1980, n. 862, e del successivo regolamento approvato con decreto ministeriale 18 giugno 1981;

3) altri introiti, individuati con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro, per servizi e prestazioni resi dalla Direzione generale dell'aviazione civile e dai suoi organi periferici nonché recuperi di spese e somme comunque anticipate dalla Direzione generale dell'aviazione civile e dai suoi organi periferici per conto di amministrazioni pubbliche e di privati.

Alle iniziative occorrenti per l'istituzione di un apposito capitolo di entrata nel bilancio dello Stato e per la riassegnazione ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'anno 1985 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi, provvede il Ministro del tesoro con propri decreti».

Nota all'art. 8:

— Il testo del comma 13 dell'art. 10 della legge n. 537/1993 è riportato nelle precedenti note all'art. 2.

Note all'art. 9:

— Il testo del comma 4 dell'art. 20 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 470, è il seguente: «4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti da dirigenti generali e da esperti anche esterni alle amministrazioni. In casi di particolare complessità, il Presidente del Consiglio può stipulare, anche cumulativamente per più amministrazioni, convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati».

— Il testo dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468 riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), come modificato dall'art. 21 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è il seguente:

«Art. 25 (*Normalizzazione dei conti degli enti pubblici*). — Ai comuni, alle province e relative aziende, nonché a tutti gli enti pubblici non economici compresi nella tabella *A* allegata alla presente legge, a quelli determinati ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, gli enti ospedalieri, sino all'attuazione delle apposite norme contenute nella legge di riforma sanitaria, alle aziende autonome dello Stato, agli enti portuali ed all'ENEL. È fatto obbligo, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, di adeguare il sistema della contabilità ed i relativi bilanci a quello annuale di competenza e di cassa dello Stato, provvedendo alla esposizione della spesa sulla base della classificazione economica e funzionale ed evidenziando, per l'entrata, gli introiti in relazione alla provenienza degli stessi, al fine di consentire il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico.

La predetta tabella *A* potrà essere modificata con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro e di quello del bilancio e della programmazione economica.

Per l'ENEL e le aziende di servizi che dipendono dagli enti territoriali, l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni e ai consuntivi di casa, restando ferme per questi enti le disposizioni che regolano la tenuta della contabilità.

Gli enti territoriali presentano in allegato ai loro bilanci i conti consuntivi delle aziende di servizi che da loro dipendono, secondo uno schema tipo definito dal Ministro del tesoro, sentite le associazioni delle aziende.

Ai fini della formulazione dei conti pluriennali della finanza pubblica è fatto obbligo agli enti di cui al presente articolo di fornire al Ministro del tesoro informazioni su prevedibili flussi delle entrate e delle spese per gli anni considerati nel bilancio pluriennale, ove questi non risultino già dai conti pluriennali prescritti da specifiche disposizioni legislative.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, individua gli organismi e gli enti anche di natura economica che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, con eccezione degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli enti autonomi fieristici, ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo. Per gli enti economici l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni ed ai consuntivi in termini di cassa».

— Il testo dell'art. 30 della citata legge n. 468/1978, come sostituito dall'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362, è il seguente:

«Art. 30 (*Conti di cassa*). — 1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione sulla stima del fabbisogno del settore statale per l'anno in corso, quale risulta dalle previsioni gestionali di cassa del bilancio statale e della tesoreria, nonché sul finanziamento di tale fabbisogno, a raffronto con i corrispondenti risultati verificatisi nell'anno precedente. Nella stessa relazione sono, altresì, indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni relative ai capitoli di interessi sui titoli del debito pubblico. Entro la stessa data il Ministro del bilancio e della programmazione economica invia al Parlamento una relazione contenente i dati sull'andamento dell'economia nell'anno precedente e l'aggiornamento delle previsioni per l'esercizio in corso.

2. Entro i mesi di maggio, agosto e novembre il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione sui risultati conseguiti dalle gestioni di cassa del bilancio statale e della tesoreria, rispettivamente, nel primo, secondo e terzo trimestre dell'anno in corso, con correlativo aggiornamento della stima annuale.

3. Con le relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro del tesoro, presenta altresì al Parlamento per l'intero settore pubblico, costituito dal settore statale, dagli enti di cui all'art. 25 e dalle regioni, rispettivamente, la stima della previsione di cassa per l'anno in corso, i risultati riferiti ai trimestri di cui al comma 2 e i correlativi aggiornamenti della stima annua predetta, sempre nell'ambito di una valutazione dei flussi finanziari e dell'espansione del credito interno.

4. Con ciascuna delle relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro del tesoro presenta inoltre al Parlamento la stima sull'andamento dei flussi di entrata e di spesa relativa al trimestre in corso.

5. Il Ministro del tesoro determina, con proprio decreto, lo schema tipo dei prospetti contenenti gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa dei bilanci che, entro i mesi di gen-

naio, aprile, luglio e ottobre, i comuni e le province debbono trasmettere alla rispettiva regione, e gli altri enti di cui all'art. 25 al Ministero del tesoro.

6. In detti prospetti devono, in particolare, essere evidenziati, oltre agli incassi ed ai pagamenti effettuati nell'anno e nel trimestre precedente, anche le variazioni nelle attività finanziarie (in particolare nei depositi presso la tesoreria e presso gli istituti di credito) e nell'indebitamento a breve e medio termine.

7. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministro del tesoro entro il giorno 10 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre i dati di cui sopra aggregati per l'insieme delle province e per l'insieme dei comuni e delle unità sanitarie locali, unitamente agli analoghi dati relativi all'amministrazione regionale.

8. Nella relazione sul secondo trimestre di cui al comma 2, il Ministro del tesoro comunica al Parlamento informazioni, per l'intero settore pubblico, sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.

9. A tal fine, gli enti di cui al comma 5 con esclusione dell'ENEL e delle aziende di servizi debbono comunicare entro il 30 giugno informazioni sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.

10. I comuni, le province e le unità sanitarie locali trasmettono le informazioni di cui al comma 9 alle regioni entro il 15 giugno. Queste ultime provvederanno ad aggregare tali dati e ad inviarli entro lo stesso mese di giugno al Ministero del tesoro insieme ai dati analoghi relativi alle amministrazioni regionali.

11. Nessun versamento a carico del bilancio dello Stato può essere effettuato agli enti di cui all'art. 25 della presente legge ed alle regioni se non risultano regolarmente adempiuti gli obblighi di cui ai precedenti commi».

— La parte IV della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente) reca l'elenco degli enti pubblici preposti a servizi di pubblico interesse.

— La tabella *A* allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici) reca l'elenco degli enti ed organismi pubblici tenuti ad effettuare operazioni di incasso e di pagamento mediante istituti ed aziende di credito, in qualità di tesorieri o cassieri degli enti e organismi suddetti, a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

Note all'art. 10:

— Il testo del comma 5 dell'art. 73 del citato D.Lgs. n. 29/1993, come sostituito dall'art. 37 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, è il seguente: «5. Le aziende e gli enti di cui alle leggi 26 dicembre 1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni, 13 luglio 1984, n. 312, 30 maggio 1988, n. 186, 11 luglio 1988, n. 266, 18 marzo 1989, n. 106, 31 gennaio 1992, n. 138, provvederanno ad adeguare i propri ordinamenti ai princìpi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, all'art. 9, comma 2, ed all'art. 65, comma 3. Le predette amministrazioni si attengono nella stipulazione dei contratti collettivi alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ne autorizza la sottoscrizione in conformità all'art. 51, commi 1 e 2».

— Il testo dell'art. 11, comma 4, lettere *c), d), e), f),* della citata legge n. 59/1997, come modificato dall'art. 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è il seguente:

«4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recante principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 marzo 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai princìpi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a)-b) (omissis);

c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;

d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;

e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;

f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo».

— La legge 29 maggio 1982, n. 297, reca: «Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica».

97G0285

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 27 giugno 1997.

Rettifica al decreto ministeriale 7 agosto 1986 recante: «Estinzione di quaranta enti ecclesiastici della diocesi di Montepulciano».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1986, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'«Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Chiusi e Pienza e di Montepulciano», con sede in Montepulciano (Siena), vennero contestualmente estinti gli enti beneficiali aventi sede nelle predette diocesi e a detto Istituto trasferiti i relativi beni;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 25 settembre 1986, con il quale venne conferita efficacia civile al provvedimento in data 26 maggio 1986 con cui l'Ordinario diocesano di Montepulciano elencava gli enti beneficiali estinti nella propria diocesi;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 maggio 1987, con il quale venne riconosciuta la nuova denominazione di «Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Montepulciano-Chiusi-Pienza» assunta dal predetto Istituto a seguito del riconoscimento giuridico della omonima diocesi;

Visto il provvedimento in data 12 marzo 1997 con il quale l'Ordinario diocesano di Montepulciano-Chiusi-Pienza — premesso che nell'elenco di cui al citato decreto ministeriale 7 agosto 1986 veniva erroneamente incluso, contraddistinto dal n. 40, l'ente «Beneficio Santuario Madonna delle Querce (noto anche quale Prebenda parrocchiale della Madonna delle Querce), con sede in Montepulciano, non avente natura beneficiale — ne decreta la cancellazione dall'elenco;

Visto il verbale in data 10 giugno 1996 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Montepulciano-Chiusi-Pienza con il quale — nel confermare la natura non beneficiale dell'ente suddetto — si esprime parere favorevole alla rettifica del decreto ministeriale 7 agosto 1986;

Vista la dichiarazione con cui il presidente dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero conferma l'erroneo inserimento;

Considerato che occorre procedere alla rettifica in questione;

Decreta:

Dall'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, estintisi nella diocesi di Montepulciano di cui al decreto ministeriale 7 agosto 1986, richiamato in premessa, è cancellato il seguente ente, contraddistinto dal numero d'ordine 40:

«Montenulciano, Beneficio Santuario Madonna delle Querce (noto anche quale Prebenda parrocchiale della Madonna delle Querce), con sede in 53045 Montepulciano, via delle Querce, 13».

Roma, 27 giugno 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A6054

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 22 luglio 1997.

Emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, a tasso d'interesse variabile, di durata decennale, con godimento 1° gennaio 1996, da assegnare per l'estinzione di crediti per IVA relativi al periodo d'imposta 1992, ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 349, terza tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro de tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, tra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, recante disposizioni in materia tributaria, ed, in particolare, gli articoli 10 ed 11, con cui sono state definite le modalità e le condizioni per l'estinzione dei crediti d'imposta mediante assegnazione di titoli di Stato;

Visto il decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 349, recante, fra l'altro, disposizioni in materia tributaria, ed, in particolare, l'art. 3-*bis,* con cui si stabilisce che:

per l'estinzione dei crediti d'imposta sul valore aggiunto e relativi interessi, risultanti dalle dichiarazioni relative all'anno 1992 presentate dai soggetti di cui all'art. 11, comma 1, del citato decreto-legge n. 16 del 1993, non rimborsati mediante assegnazione di titoli di Stato alla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge n. 250 del 1995, il Ministero del tesoro è autorizzato ad emettere ulteriori titoli di Stato aventi libera circolazione;

il godimento dei titoli decorre dal 1° gennaio 1996;

la durata è pari a dieci anni;

l'importo massimo dell'emissione non può superare lire 400 miliardi;

con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le careristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli stessi;

Visto il proprio decreto n. 594687 del 9 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 1995, come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 787532 del 24 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 1996, con il quale, in applicazione dell'art. 3-*bis* del citato decreto-legge n. 250 del 1995, si è provveduto a fissare le caratteristiche dei titoli di cui alla norma stessa, stabilendo che ai soggetti creditori d'imposta verranno assegnati certificati di credito del tesoro decennali, con godimento 1° gennaio 1996, a tasso d'interesse variabile, da determinarsi con le modalità di cui al decreto stesso, ed, in particolare, l'art. 2, ove si prevede, tra l'altro, che i certificati di credito veranno emessi per un importo corrispondente all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultante dagli elenchi dei contribuenti trasmessi dal Ministero delle finanze arrotondando, quando necessario, al milione superiore l'importo di ciascun credito;

Visto il decreto ministeriale n. 787782 del 3 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 10 settembre 1996 con cui è stata disposta, in attuazione dell'art. 3-*bis* del citato decreto-legge n. 250 del 1995, l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro, destinati all'estinzione di crediti d'imposta per L. 102.481.494.000;

Visto il decreto ministeriale n. 178192 del 14 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1997, come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 179269 del 10 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 23 giugno 1997, con cui è stata disposta, in attuazione dell'art. 3-*bis* del citato decreto-legge n. 250 del 1995, l'emissione di una seconda tranche di certificati di credito del Tesoro, destinati all'estinzione di crediti d'imposta per lire 3.645.316.000;

Vista la lettera in data 15 luglio 1997 con la quale il Ministero delle finanze, in attuazione dell'art. 3-*bis* del citato decreto-legge n. 250 del 1995, ha trasmesso un apposito elenco, facente parte integrante del presente decreto, riguardante n. 28 contribuenti, titolari di crediti per IVA relativi al periodo d'imposta 1992, per un totale di crediti ammessi al rimborso pari a lire 8.337.453.000, ed ha, inoltre, fatto presente che gli importi inclusi in detto elenco inferiori a lire cento milioni riguardano somme da rimborsare a titolo di interessi relativi a crediti di ammontare superiore a tale importo, già rimborsati dai competenti uffici IVA e per i quali i contribuenti hanno richiesto la sola liquidazione degli interessi;

Ritenuto che occorre procedere all'emissione di una terza tranche dei certificati di cui sopra, per l'importo, debitamente arrotondato, di complessive lire 8.353.000.000 e che contro il rilascio dei suddetti titoli di Stato verrà versato all'entrata del bilancio statale l'importo corrispondente ai crediti d'imposta ammessi a rimborso (L. 8.337.453.000), nonché l'importo di lire 15.547.000 pari alla differenza fra la suddetta somma e l'ammontare dei titoli emessi;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalità di cui all'art. 3-*bis* del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 349, è disposta l'emissione di una terza tranche di certificati di credito del tesoro al portatore, per l'importo di nominali lire 8.353.000.000, alle seguenti condizioni:

durata: dieci anni;

godimento: 1° gennaio 1996;

prezzo d'emissione: alla pari;

rimborso: in unica soluzione, il 1° gennaio 2006;

tasso d'interesse semestrale: variabile, da determinarsi con le modalità di cui all'art. 1 decreto ministeriale del 9 novembre 1995, citato nelle premesse.

Art. 2.

Restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite con i decreti ministeriali del 9 novembre 1995, del 24 luglio 1996 e del 3 settembre 1996, menzionati nelle premesse.

Art. 3.

Gli oneri per interessi derivanti dal presente decreto e gravanti sull'anno finanziario 1997, valutati in lire 1.094.116.000, faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno in corso, ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale, gravanti sull'anno finanziario 2006, faranno carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9537 per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 1997

Il Ministro: CIAMPI

ALLEGATO

AZIENDE DI CREDITO IN PROPRIO E/O MANDATARIE

CREDITORE D'IMPOSTA	Imp. da rimborsare (in migliaia)	Importo certificati (in migliaia)	Arrotondamento (in migliaia)
1) BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. - CODICE ABI 1005			
1. Forgia Rapida S.r.l. (c.f. 00301350377)	132.985	133.000	15
2. Banca Nazionale del Lavoro (c.f. 00651990582)	359.356	360.000	644
3. T.S. Batterie S.r.l. (c.f. 05647470581)	706.393	707.000	607
Totale importi per l'azienda di credito	1.198.734	1.200.000	1.266
2) BANCO DI NAPOLI S.P.A. - CODICE ABI 1010			
1. Orzelleca S.r.l. (c.f. 01058710599)	179.301	180.000	699
2. Banco di Napoli S.p.a. (c.f. 06385880635)	586.260	587.000	740
Totale importi per l'azienda di credito	765.561	767.000	1.439
3) ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO S.P.A. - CODICE ABI 1025			
1. FER-LAD S.r.l. (c.f. 06029610018)	234.001	235.000	999
2. FOR.T.I. S.r.l. (c.f. 07543930155)	253.260	254.000	740
Totale importi per l'azienda di credito	487.261	489.000	1.739
4) BANCA COMMERCIALE ITALIANA - CODICE ABI 2002			
1. Ellas Marmi S.a.s. (c.f. 01260870462)	143.935	144.000	65
2. Uni Service S.r.l. (c.f. 05983480012)	592.450	593.000	550
Totale importi per l'azienda di credito	736.385	737.000	615
5) CREDITO ITALIANO- CODICE ABI 2008			
1. Airoil Flaregas S.r.l. (c.f. 00716120159)	170.332	171.000	668
2. Spicer Off-Highway Axle S.p.a. (c.f. 00884890153)	363.058	364.000	942
Totale importi per l'azienda di credito	533.390	535.000	1.610
6) BANCA DI ROMA S.P.A. - CODICE ABI 3002			
1. Parente Mario (c.f. PRNMRA39A11C476H)	206.544	207.000	456
Totale importi per l'azienda di credito	206.544	207.000	456
7) BANCA AGRICOLA ETNEA S.P.A. - CODICE ABI 3038			
1. Banca Agricola Etnea S.p.a. Catania (c.f. 00208030874)	677.541	678.000	459
Totale importi per l'azienda di credito	677.541	678.000	459

CREDITORE D'IMPOSTA	Imp. da rimborsare (in migliaia)	Importo certificati (in migliaia)	Arrotondamento (in migliaia)
8) BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA - CODICE ABI 3328			
1. O.M.C.E. di Rocchetti Amleto S.p.a. (c.f. 00498150424)	472.274	473.000	726
Totale importi per l'azienda di credito ...	472.274	473.000	726
9) BANCA SAN PAOLO (BRESCIA) - CODICE ABI 3376			
1. Bresciaplast 78 S.p.a. (c.f. 00979060175)	448.320	449.000	680
Totale importi per l'azienda di credito ...	448.320	449.000	680
10) BANCA TOSCANA S.P.A. - CODICE ABI 3400			
1. Soc. A.F.A. S.r.l. (c.f. 00405100678)	145.276	146.000	724
Totale importi per l'azienda di credito ...	145.276	146.000	724
11) CREDITO ROMAGNOLO S.P.A. - CODICE ABI 3556			
1. F.lli Donegani di Donegani & C S.n.c. (c.f. 00350540175)	176.846	177.000	154
Totale importi per l'azienda di credito ...	176.846	177.000	154
12) BANCA POPOLARE DI LODI - CODICE ABI 5164			
1. Metrologie Italia S.p.a. (in liquidazione) (c.f. 01662570348)	145.641	146.000	359
Totale importi per l'azienda di credito ...	145.641	146.000	359
13) BANCA POPOLARE DI VERONA S.C.R.L. - CODICE ABI 5188			
1. Acciai Vender S.p.a. (c.f. 00426590345)	116.416	117.000	584
Totale importi per l'azienda di credito ...	116.416	117.000	584
14) BANCA POPOLARE UDINESE - CODICE ABI 5360			
1. Nordchem S.p.a. (c.f. 00162300305)	292.597	293.000	403
Totale importi per l'azienda di credito ...	292.597	293.000	403

CREDITORE D'IMPOSTA	Imp. da rimborsare (in migliaia)	Importo certificati (in migliaia)	Arrotondamento (in migliaia)
15) Banca Popolare di Milano - Codice ABI 5584			
1. Microcircuiti S.r.l. (c.f. 01505640159)	663.091	664.000	909
2. Maxpell di Antonio Monaco & C. S.a.s. (c.f. 06549350152)	159.159	160.000	841
Totale importi per l'azienda di credito	822.250	824.000	1.750
16) Carispa Bolzano S.p.a. - Codice ABI 6045			
1. Leonhard S.r.l. - Leonhard GMBH (c.f. 01372170215)	155.818	156.000	182
2. HTM Maschinen GMBH (c.f. 01433750211)	148.338	149.000	662
Totale importi per l'azienda di credito	304.156	305.000	844
17) Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde S.p.a. - Codice ABI 6070			
1. Honeywell S.p.a. (c.f. 06566820152)	298.800	299.000	200
Totale importi per l'azienda di credito	298.800	299.000	200
18) Carispa Parma e Piacenza S.p.a. - Codice ABI 6230			
1. Delicius Rizzoli S.p.a. (c.f. 00256780347)	3.224	4.000	776
Totale importi per l'azienda di credito	3.224	4.000	776
19) Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone S.p.a. - Codice ABI 6340			
1. Ortis Grandi Macchine S.r.l. (c.f. 01653700300)	315.778	316.000	222
Totale importi per l'azienda di credito	315.778	316.000	222
20) Banca Monte di Parma S.p.a. - Codice ABI 6930			
1. Vega Shipping S.r.l. Società Navale (c.f. 01781590342)	190.459	191.000	541
Totale importi per l'azienda di credito	190.459	191.000	541

Totale importo rimborsato:	8.337.453.000
Totale importo certificati:	8.353.000.000
Totale arrotondamento:	15.547.000
Numero contribuenti:	28

VARIAZIONI DA APPORTARE ALL'ELENCO

Vecchia denominazione	*Nuova denominazione*
N. 11 Credito Romagnolo S.p.a.	Rolo Banca 1473
N. 13 Banca Popolare di Verona S.c.r.l.	Banca Popolare di Verona - Banca S. Geminiano e S. Prospero

97A6137

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 luglio 1997.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro bollo e successioni di Messina.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la Direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro bollo e successioni di Messina nei giorni 27 e 28 giugno 1997 per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro bollo e successioni di Messina è accertato nei giorni 27 e 28 giugno 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A5971

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 giugno 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio fra cooperative agricole del Sele - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sigla «CON.COOP. SELE», in Battipaglia, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 28 dicembre 1994 e successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «Consorzio fra cooperative agricole del Sele - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sigla «CON.COOP. SELE», con sede in Battipaglia (Salerno), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la direttiva dell'on. Ministro prot. 61469/G/26, del 14 aprile 1997 — che sostituisce integralmente la precedente prot. 49588/G/26 del 3 luglio 1993 — con la quale, a norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, si fa distinzione tra atti riservati all'autorità di Governo e atti di competenza dei dirigenti;

Decreta:

La società cooperativa «Consorzio fra cooperative agricolo del Sele - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sigla «CON.COOP.SELE», con sede in Battipaglia (Salerno), costituita per rogito notaio dott. Rosa Troiano in data 27 aprile 1982, rep. n. 1427, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Pisano Paola, nata a Salerno il 13 luglio 1966 ed ivi residente in via Generale A. Amendola, 36, ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A6093

DECRETO 26 giugno 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Contess - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Lonato, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 27 dicembre 1996 e successivi accertamenti effettuati nei confronti della Società cooperativa di produzione e lavoro «Contess - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lonato (Brescia), in liquidazione volontaria, dai quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la direttiva dell'on. Ministro prot. 61469/G/26, del 14 aprile 1997 — che sostituisce integralmente la precedente prot. 49588/G/26 del 3 luglio 1993 — con la quale, a norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, si fa distinzione tra atti riservati all'autorità di Governo e atti di competenza dei dirigenti;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Contess - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lonato (Brescia), in liquidazione volontaria, costituita per rogito notaio dott. Gianluigi Cisotto in data 30 ottobre 1991, rep. n. 46429, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti

del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Francesco Papavero, nato a Bari il 25 ottobre 1942 e residente in Ballabio (Lecco); via Provinciale, 101, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A6094

DECRETO 26 giugno 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a responsabilità limitata «Euro Team Full Service - S.c. a r.l.», in sigla «E.T. S.c. a r.l.», in Firenze, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 21 ottobre 1996 effettuata nei confronti della società cooperativa a responsabilità limitata «Euro Team Full Service - S.c. a r.l.» in sigla «E.T. S.c. a r.l.», con sede in Firenze, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la direttiva dell'on. Ministro prot. 61469/G/26, del 14 aprile 1997 — che sostituisce integralmente la precedente prot. 49588/G/26 del 3 luglio 1993 — con la quale, a norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, si fa distinzione tra atti riservati all'autorità di Governo e atti di competenza dei dirigenti;

Decreta:

La società cooperativa a responsabilità limitata «Euro Team Full Service - S.c. a r.l.» in sigla «E.T. S.c. a r.l.», con sede in Firenze, costituita per rogito notaio dott. Andrea Simone, in data 16 febbraio 1994, rep. n. 36242, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Giorgio Mutolo, nato il 1° aprile 1959 a Viterbo e residente in Firenze, con studio in via dei Della Robbia n. 23, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A6095

DECRETO 26 giugno 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa Nuova Gladys», in Brescia, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 30 ottobre 1996 effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Nuova Gladys - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Brescia, in liquidazione volontaria, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la direttiva dell'on. Ministro prot. 61469/G/26, del 14 aprile 1997 — che sostituisce integralmente la precedente prot. 49588/G/26 del 3 luglio 1993 — con la quale, a norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, si fa distinzione tra atti riservati all'autorità di Governo e atti di competenza dei dirigenti;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Nuova Gladys - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Brescia, in liquidazione volontaria, costituita per rogito notaio dott. Vittorio Poli in data 22 marzo 1979, rep. n. 339835, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Dario Brambilla, nato a Brescia il 28 novembre 1954 e ivi residente in vicolo delle Vidazze, 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A6096

DECRETO 26 giugno 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Edipuglia - Società cooperativa a r.l.», in Modugno, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 25 novembre 1996 nei confronti della Società cooperativa «Edipuglia - Società cooperativa a r.l.»,

con sede in Modugno (Bari), in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la direttiva dell'on. Ministro prot. 61469/G/26, del 14 aprile 1997 — che sostituisce integralmente la precedente prot. 49588/G/26 del 3 luglio 1993 — con la quale, a norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, si fa distinzione tra atti riservati all'autorità di Governo e atti di competenza dei dirigenti;

Decreta:

La società cooperativa «Edipuglia - Società cooperativa a r.l.», con sede in Modugno (Bari), in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Francesco Colistra in data 21 novembre 1991, rep. n. 54860, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Sciannameo Donato, nato a Carbonara di Bari il 7 maggio 1967, con studio in viale Pio XII n. 54, Bari, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A6097

DECRETO 26 giugno 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia «Cooperativa di Abitazione Unione», in Fino Mornasco, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Vista la sentenza in data 12 ottobre 1995 con la quale il Tribunale di Como ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa edilizia «Cooperativa di Abitazione Unione - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Fino Mornasco (Como);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la direttiva dell'on. Ministro prot. 61469/G/26, del 14 aprile 1997 — che sostituisce integralmente la precedente prot. 49588/G/26 del 3 luglio 1993 — con la quale, a norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, si fa distinzione tra atti riservati all'autorità di Governo e atti di competenza dei dirigenti;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Cooperativa di Abitazione Unione - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Fino Mornasco (Como), costituita per rogito notaio dott. Giorgio Miserocchi, in data 20 gennaio 1972, rep. n. 9543, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Serenella Di Donato, nata a Cagnano Amiterno (Aquila), con studio in Cantù (Como), piazza Boldorini 2, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A6098

DECRETO 26 giugno 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Mantua trasporti - Società consortile cooperativa a responsabilità limitata», in Mantova, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Vista la sentenza in data 24 febbraio 1997 con la quale il tribunale di Mantova ha dichiarato lo stato di insolvenza della Società cooperativa mista «Mantua trasporti - Società consortile cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Mantova, in liquidazione volontaria;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la direttiva dell'on. Ministro prot. 61469/G/26, del 14 aprile 1997 — che sostituisce integralmente la precedente prot. 49588/G/26 del 3 luglio 1993 — con la quale, a norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, si fa distinzione tra atti riservati all'autorità di Governo e atti di competenza dei dirigenti;

Decreta:

La società cooperativa mista «Mantua trasporti - Società consortile cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Mantova, in liquidazione volontaria, costituita per rogito notaio dott. Enrico Bagnoli in data 22 dicembre 1982, rep. 29255, è posta il liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Stefania Malerba, nata a Casalmaggiore (Cremona) l'8 ottobre 1967 e residente in Castellucchio (Mantova), via Gabbiana 2/G, ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A6099

DECRETO 26 giugno 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Michelangelo», in Civitavecchia, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione in data 28 maggio 1995 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa di trasporto «Società cooperativa a responsabilità limitata Michelangelo», con sede in Civitavecchia (Roma), dalle quali si rileva che l'Ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la direttiva dell'on. Ministro prot. 61469/G/26, del 14 aprile 1997 — che sostituisce integralmente la precedente prot. 49588/G/26 del 3 luglio 1993 — con la quale, a norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, si fa distinzione tra atti riservati all'autorità di Governo e atti di competenza dei dirigenti;

Decreta:

La società cooperativa di trasporto « Società cooperativa a responsabilità limitata Michelangelo», con sede in Civitavecchia (Roma), costituita per rogito notaio dott. Gilberto Colalelli, in data 29 gennaio 1979, rep. n. 46848, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Antonio Modica, nato a Ispica (Ragusa), il 12 agosto 1922 e residente in Roma con studio in via Stresa n. 60, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A6100

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 23 aprile 1997.

Approvazione del patto territoriale della provincia di Nuoro.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e l'art. 3 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuiscono al Ministero del bilancio e della programmazione economica il coordinamento, la programmazione e la vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale;

Visto l'art. 1, comma 78, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che riserva, per la realizzazione degli interventi previsti dai patti territoriali, una quota sino all'importo di lire 400 miliardi nell'ambito delle risorse derivanti dai mutui di cui all'art. 1, comma 8, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 e l'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;

Visto il medesimo art. 1, comma 78, della citata legge n. 549/1995 che demanda, altresì, al Comitato interministeriale per la programmazione economica il compito di stabilire modalità e limiti per l'assegnazione ai patti territoriali delle predette risorse;

Visto l'art. 2, commi 203-214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che detta la nuova regolamentazione degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la decisione della Commissione europea del 1° marzo 1995 notificata con lettera n. SG/95 D 3693 del 24 marzo 1995 concernente il regime di insieme degli aiuti a finalità regionale in Italia;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 5 giugno 1996 che definisce l'ambito e gli obiettivi del Patto europeo di fiducia per l'occupazione, proponendo un impulso politico all'avvio dei patti territoriali;

Viste le proprie deliberazioni adottate nelle sedute del 10 maggio e 20 novembre 1995 e del 12 luglio 1996 — pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 20 settembre 1995, n. 47 del 26 febbraio 1996 e n. 70 del 25 marzo 1997 — con le quali è stata dettata la disciplina dei patti territoriali e sono stati fissati criteri, indirizzi e procedure per l'orientamento ed il coordinamento degli investimenti pubblici oggetto delle singole forme di programmazione negoziata;

Viste le proprie deliberazioni in data 8 agosto 1996 e 18 dicembre 1996 pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 21 ottobre 1996 e n. 28 del 4 febbraio 1997 con le quali sono state accantonate ulteriori risorse per il finanziamento dei patti territoriali;

Vista la propria deliberazione di disciplina della programmazione negoziata, adottata nella seduta del 21 marzo 1997 in attuazione del comma 203 e seguenti dell'art. 2 della legge n. 662/1996, che, nelle norme finali, prevede che alle proposte di patti territoriali pervenute al Comitato interministeriale per la programmazione economica entro la data di attivazione di detta

delibera, si applicano, salvo diversa richiesta dei soggetti promotori, le disposizioni di cui alle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 10 maggio 1995, 20 novembre 1995 e 12 luglio 1996, sopra richiamate;

Visto il protocollo d'intesa, relativo alla proposta di patto territoriale della provincia di Nuoro, sottoscritto presso il CNEL, in data 10 dicembre 1996, dai soggetti promotori e dalle parti sociali;

Tenuto conto dell'istruttoria effettuata dal Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È approvato il patto territoriale dela provincia di Nuoro, da stipulare per la realizzazione di un articolato piano di investimenti per iniziative imprenditoriali ed interventi infrastrutturali, per un ammontare complessivo di 53.858,1 milioni di lire, con un onere a carico dello Stato di 44.371,1 milioni di lire e con un'occupazione a regime di n. 308 addetti, di cui n. 198 nuovi occupati, come di seguito articolato:

Iniziative	Investimenti totali	Onere dello Stato	Occupati totali	Nuovi occupati
Progetti imprenditoriali	52.873,0	43.386,0	308	198
Opere infrastrutturali	985,1	985,1	—	—
Totale...	53.858,1	44.371,1	308	198

Il suddetto piano generale risulta così distinto:

1.1 Progetti imprenditoriali per un complesso di n. 16 iniziative come di seguito dettagliate:

PATTO TERRITORIALE DI NUORO
PROGETTI IMPRENDITORIALI AMMISSIBILI *(milioni di lire)*

N.	Società	Attività	Investim. proposto	Onere dello Stato	Numero occupati totali	Numero nuovi occupati
1.	Agroforniture	Lav. prod. cerealicoli per alim. anim.	1.780	1.507	12	12
2.	Marroncolor	Prod. idropitture e rivestimenti	2.991	2.455	29	6
3.	Bassu e Boi	Prod. uova da consumo	2.904	2.459	11	9
4.	Central Sughero	Raccolta e lavorazione sughero	3.260	2.715	15	15
5.	Caffè Devoto	Torrefazione caffè	2.216	1.761	24	16
6.	Fumu Giuseppe	Carpenteria per impiantistica gen.	2.686	2.177	13	8
7.	Imp. Edil. Deledda-Morittu	Prod. carpenteria metallica	650	550	9	5
8.	Salumificio Murru A.	Produzione di salumi	1.800	1.488	13	8
9.	Eurografica	Produzione tipo-litografiche	2.200	1.683	21	9
10.	Nuova Tessit. Mompiano	Produzione di tessuti in lana	800	677	48	5
11.	Sarda Emiflex	Prod. tubi metallici, compensatori	18.265	14.639	47	47
12.	Cromotec System	Lavoraz. acciai rettificati - cromati	8.600	7.120	39	39
13.	Tortuovo	Produz. di pasta ripiena surgelata	1.512	1.280	13	7
14.	Ecoedil	Prod. manuf. legno mineralizzato	1.476	1.227	5	5
15.	Fadda Carni	Produzione prosciutti e insaccati	783	663	4	4
16.	Silfo	Prod. formaggi spalmabili e tradiz.	950	804	5	3
		Totale...	52.873	43.386	308	198

1.2. Opere infrastrutturali:

Comune di Silanus	Investimenti L./mln	Costo per lo Stato L./mln
Completamento infrastrutture primarie	985,1	985,1

2. Le agevolazioni finanziarie relative ai progetti imprenditoriali sono calcolate nel limite massimo del 50% espresso in ESN, aumentato, per le PMI, del supplemento calcolato nel limite massimo del 15% espresso in ESL per gli investimenti ammissibili.

3. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri dello Stato indicati nel precedente punto 1, fermo restando il disposto di cui al punto 5. della propria deliberazione del 12 luglio 1996.

4. Gli investimenti dovranno essere realizzati entro quarantotto mesi dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. Il Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica fornirà al soggetto responsabile del patto territoriale le prescrizioni per la presentazione dei progetti esecutivi, di cui ai successivi punti 6 e 7.

6. Per ciascuna iniziativa di cui al precedente punto 1.1, il soggetto responsabile del patto territoriale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale,* presenterà al Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica, i progetti esecutivi, corredati dalle necessarie documentazioni, da un'analisi sulle prospettive di mercato, da un piano finanziario articolato annualmente e da tutti gli altri elementi per la valutazione tecnico-economica e di redditività dei progetti, unitamente ad una relazione della banca prescelta dal soggetto beneficiario che attesti la validità e fattibilità dell'iniziativa e del relativo piano finanziario e, per ciascuna iniziativa, la disponibilità della quota dei mezzi propri non inferiore al 30% del relativo investimento.

7. Per ciascuna delle opere infrastrutturali di cui al punto 1.2, il soggetto responsabile del Patto territoriale, entro il predetto termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale*, presenterà al Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica i progetti definitivi, redatti in conformità a quanto previsto all'art. 16, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, corredati dalle necessarie approvazioni ed autorizzazioni, ove richieste, nonché da una dichiarazione del responsabile unico del procedimento, di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della citata legge n. 109/1994 e seguenti, da cui risulti la conformità dell'intervento a quanto disposto dalle specifiche normative regionali di settore e dalla pianificazione regionale, e la sussistenza delle condizioni per l'immediata cantierabilità dell'opera e l'attendibilità dei tempi previsti per la sua realizzazione.

Per ciascuna delle opere infrastrutturali, inoltre, il soggetto responsabile del patto territoriale presenterà, unitamente agli elementi sopra citati, una relazione dettagliata attestante la validità tecnico-economica dell'opera, con specifico riferimento alle dimensioni fisiche e finanziarie dell'intervento.

8. Il soggetto responsabile del patto territoriale, entro e non oltre il termine fissato per la presentazione dei progetti esecutivi e definitivi di cui ai precedenti punti 6 e 7, presenterà al Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica il patto territoriale stipulato ai sensi del precedente punto 1 della presente delibera e sottoscritto da tutti i soggetti partecipanti ivi compresi i percettori delle agevolazioni.

9. Il Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica procederà all'istruttoria di rito di ogni singola iniziativa inclusa nel patto territoriale, anche sulla base della relazione bancaria di cui al precedente punto 6., e procederà, previo ricevimento della delibera di finanziamento bancario a medio-lungo termine ove richiesto dal soggetto beneficiario, previa definitiva verifica delle condizioni poste dalle decisioni U.E. in materia e previo definitivo accertamento della non sussistenza di altra domanda di agevolazioni finanziarie a valere su leggi nazionali, regionali e/o comunitarie sul medesimo programma di investimenti, all'emissione del decreto di concessione delle agevolazioni che saranno calcolate, entro i limiti di cui al precedente punto 1, in rate annuali costanti, compatibili con gli investimenti ammessi con i decreti di concessione. La prima rata annuale potrà essere corrisposta a titolo di anticipazione, a fronte di richiesta formulata dal soggetto responsabile, ove garantita da fidejussione bancaria o assicurativa, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta.

10. Ai fini della realizzazione di ciascuna opera infrastrutturale, il Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica procederà all'emissione del provvedimento di concessione del finanziamento previa acquisizione, attraverso il soggetto responsabile, della documentazione di cui al precedente punto 7.

La prima rata potrà essere corrisposta a titolo di anticipazione, nella misura massima del 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera, successivamente all'emanazione del decreto di concessione, a fronte di richiesta formulata dal soggetto responsabile.

Roma, 23 aprile 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 17 luglio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 245

97A5932

DELIBERAZIONE 23 aprile 1997.

Approvazione del patto territoriale della provincia di Vibo Valentia.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e l'art. 3 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuiscono al Ministero del bilancio e della programmazione economica il coordinamento, la programmazione e la vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale;

Visto l'art. 1, comma 78, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che riserva, per la realizzazione degli interventi previsti dai patti territoriali, una quota sino all'importo di lire 400 miliardi nell'ambito delle risorse derivanti dai mutui di cui all'art. 1, comma 8, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 e l'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;

Visto il medesimo art. 1, comma 78, della citata legge n. 549/1995 che demanda, altresì, al Comitato interministeriale per la programmazione economica il compito di stabilire modalità e limiti per l'assegnazione ai patti territoriali delle predette risorse;

Visto l'art. 2, commi 203-214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che detta la nuova regolamentazione degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la decisione della Commissione europea del 1° marzo 1995 notificata con lettera n. SG/95 D 3693 del 24 marzo 1995 concernente il regime di insieme degli aiuti a finalità regionale in Italia;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 5 giugno 1996 che definisce l'ambito e gli obiettivi del Patto europeo di fiducia per l'occupazione, proponendo un impulso politico all'avvio dei patti territoriali;

Viste le proprie deliberazioni adottate nelle sedute del 10 maggio e 20 novembre 1995 e del 12 luglio 1996 — pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 20 settembre 1995, n. 47 del 26 febbraio 1996 e n. 70 del 25 marzo 1997 — con le quali è stata dettata la disciplina dei patti territoriali e sono stati fissati criteri, indirizzi e procedure per l'orientamento ed il coordinamento degli investimenti pubblici oggetto delle singole forme di programmazione negoziata;

Viste le proprie deliberazioni in data 8 agosto 1996 e 18 dicembre 1996 pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 21 ottobre 1996 e n. 28 del 4 febbraio 1997 con le quali sono state accantonate ulteriori risorse per il finanziamento dei patti territoriali;

Vista la propria deliberazione di disciplina della programmazione negoziata, adottata nella seduta del 21 marzo 1997 in attuazione del comma 203 e seguenti dell'art. 2 della legge n. 662/1996, che, nelle norme finali, prevede che alle proposte di patti territoriali pervenute al Comitato interministeriale per la programmazione economica entro la data di attivazione di detta delibera, si applicano, salvo diversa richiesta dei soggetti promotori, le disposizioni di cui alle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 10 maggio 1995, 20 novembre 1995 e 12 luglio 1996, sopra richiamate;

Visto il protocollo d'intesa, relativo alla proposta di patto territoriale della provincia di Vibo Valentia, sottoscritto presso il CNEL, in data 2 dicembre 1996, dai soggetti promotori e dalle parti sociali;

Tenuto conto dell'istruttoria effettuata dal Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È approvato il patto territoriale della provincia di Vibo Valentia, da stipulare per la realizzazione di un articolato piano di investimenti per iniziative imprenditoriali ed interventi infrastrutturali, per un ammontare complessivo di 99.901,0 milioni di lire, con un onere a carico dello Stato di 84.699,0 milioni di lire e con un'occupazione a regime di n. 604 addetti, di cui n. 324 nuovi occupati, come di seguito articolato:

Iniziative	Investimenti totali	Onere dello Stato	Occupati totali	Nuovi occupati
Progetti imprenditoriali	82.826	67.624	604	324
Opere infrastrutturali	17.075	17.075	—	—
Totale...	99.901	84.699	604	324

Il suddetto piano generale risulta così distinto:

1.1. Progetti imprenditoriali per un complesso di n. 26 iniziative come di seguito dettagliate:

PATTO TERRITORIALE DI VIBO VALENTIA
PROGETTI IMPRENDITORIALI AMMISSIBILI *(milioni di lire)*

N.	Società	Attività	Investim. proposto	Onere dello Stato	Numero occupati totali	Numero nuovi occupati
1.	Cognetta Marianna	Campeggio	500	402	6	5
2.	San Leonardo	Villaggio turistico	7.701	6.228	17	17
3.	Sayonara	Centro congressi con albergo	5.977	4.859	23	21
4.	Isolabella Domenico	Villaggio turistico	625	504	18	9
5.	Hotel 501	Villaggio turistico	13.368	10.836	190	61
6.	Santargia Marzano	Hotel	3.702	2.935	14	14
7.	Dolomiti	Hotel	1.529	1.244	16	16
8.	Porrettina	Complesso alberghiero	8.108	6.603	39	39
9.	Todarello Domenico	Produzione infissi in legno	363	292	5	4
10.	Legno parquet	Produzione parquet	930	750	12	8
11.	Casa del mobile	Prod. antine per mobili da cucina	760	617	3	3
12.	Eco call	Trattamento fanghi residui	9.403	7.962	19	19
13.	Pamela sud	Produzione maglieria	4.285	3.458	66	18
14.	Debora confezioni	Produzione maglieria	1.100	888	30	16
15.	Ofin	Produzione fusti metallici	4.200	3.401	9	9
16.	Az. Agricola Ottavio Romano	Prod. di prodotti orticoli biologici	817	661	10	10
17.	Santa Rita	Conserve e antipasti tipici	1.874	1.575	16	9
18.	Distilleria f.lli Caffo	Produzione di liquori e sciroppi	1.400	1.177	9	4
19.	Salumif. Artigianale Tavella Angela	Produzione insaccati	917	746	8	4
20.	G.B. De Catria	Produzione pasta fresca	500	423	nd	6
21.	Plearia Ambra	Produzione olive da mensa	3.130	2.535	nd	6
22.	Mediolat	Produzione formaggio pecorino	984	829	12	2
23.	Giacinto Callipo Conserve Alimentari	Produzione tonno in scatola	2.670	2.245	66	5
24.	Nostromo	Produzione farina di pesce da scarti di lavorazione	1.493	1.213	nd	3
25.	Fabriella	Produzione bottiglie in plastica	3.100	2.494	4	4
26.	Ofin	Produzione impianti di depurazione	3.390	2.749	12	12
		Totale	82.826	67.624	604	324

1.2. Opere infrastrutturali:

Proponente	Opera	Investimento	Onere dello Stato
C.M. Serre Calabre	Realizzazione Oasi Parco	3.145,0	3.145,0
C.M. Serre Calabre	Recupero archeologia industriale	1.930,0	1.930,0
A.P. Vibo Valentia	Completamento tangenziale Vibo Valentia	12.000,0	12.000,0
	Totale ...	17.075,0	17.075,0

2. Le agevolazioni finanziarie relative ai progetti imprenditoriali sono calcolate nel limite massimo del 50% espresso in ESN, aumentato, per le PMI, del supplemento calcolato nel limite massimo del 15% espresso in ESL per gli investimenti ammissibili.

3. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri dello Stato indicati nel precedente punto 1, fermo restando il disposto di cui al punto 5. della propria deliberazione del 12 luglio 1996.

4. Gli investimenti dovranno essere realizzati entro quarantotto mesi dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. Il Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica fornirà al soggetto responsabile del patto territoriale le prescrizioni per la presentazione dei progetti esecutivi, di cui ai successivi punti 6 e 7.

6. Per ciascuna iniziativa di cui al precedente punto 1.1, il soggetto responsabile del patto territoriale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente

delibeerazione nella *Gazzetta Ufficiale,* presenterà al Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica, i progetti esecutivi, corredati dalle necessarie documentazioni, da un'analisi sulle prospettive di mercato, da un piano finanziario articolato annualmente e da tutti gli altri elementi per la valutazione tecnico-economica e di redditività dei progetti, unitamente ad una relazione della banca prescelta dal soggetto beneficiario che attesti la validità e fattibilità dell'iniziativa e del relativo piano finanziario e, per ciascuna iniziativa, la disponibilità della quota dei mezzi propri non inferiore al 30% del relativo investimento.

7. Per ciascuna delle opere infrastrutturali di cui al punto 1.2, il soggetto responsabile del Patto territoriale, entro il predetto termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale,* presenterà al Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica i progetti definitivi, redatti in conformità a quanto previsto all'art. 16, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, corredati dalle necessarie approvazioni ed autorizzazioni, ove richieste, nonché da una dichiarazione del responsabile unico del procedimento, di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della citata legge n. 109/1994 e seguenti, da cui risulti la conformità dell'intervento a quanto disposto dalle specifiche normative regionali di settore e dalla pianificazione regionale, e la sussistenza delle condizioni per l'immediata cantierabilità dell'opera e l'attendibilità dei tempi previsti per la sua realizzazione.

Per ciascuna delle opere infrastrutturali, inoltre, il soggetto responsabile del patto territoriale presenterà, unitamente agli elementi sopra citati, una relazione dettagliata attestante la validità tecnico-economica dell'opera, con specifico riferimento alle dimensioni fisiche e finanziarie dell'intervento.

8. Il soggetto responsabile del patto territoriale, entro e non oltre il termine fissato per la presentazione dei progetti esecutivi e definitivi di cui ai precedenti punti 6 e 7, presenterà al Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica il patto territoriale stipulato ai sensi del precedente punto 1 della presente delibera e sottoscritto da tutti i soggetti partecipanti ivi compresi i percettori delle agevolazioni.

9. Il Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica procederà all'istruttoria di rito di ogni singola iniziativa inclusa nel patto territoriale, anche sulla base della relazione bancaria di cui al precedente punto 6., e procederà, previo ricevimento della delibera di finanziamento bancario a medio-lungo termine ove richiesto dal soggetto beneficiario, previa definitiva verifica delle condizioni poste dalle decisioni U.E. in materia e previo definitivo accertamento della non sussistenza di altra domanda di agevolazioni finanziarie a valere su leggi nazionali, regionali e/o comunitarie sul medesimo programma di investimenti, all'emissione del decreto di concessione delle agevolazioni che saranno calcolate, entro i limiti di cui al precedente punto 1, in rate annuali costanti, compatibili con gli investimenti ammessi con i decreti di concessione. La prima rata annuale potrà essere corrisposta a titolo di anticipazione, a fronte di richiesta formulata dal soggetto responsabile, ove garantita da fidejussione bancaria o assicurativa, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta.

10. Ai fini della realizzazione di ciascuna opera infrastrutturale, il Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica procederà all'emissione del provvedimento di concessione del finanziamento previa acquisizione, attraverso il soggetto responsabile, della documentazione di cui al precedente punto 7.

La prima rata potrà essere corrisposta a titolo di anticipazione, nella misura massima del 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera, successivamente all'emanazione del decreto di concessione, a fronte di richiesta formulata dal soggetto responsabile.

Roma, 23 aprile 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 17 luglio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 243

97A5933

DELIBERAZIONE 23 aprile 1997.

Approvazione del patto territoriale della provincia di Caserta.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e l'art. 3 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuiscono al Ministero del bilancio e della programmazione economica il coordinamento, la programmazione e la vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale;

Visto l'art. 1, comma 78, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che riserva, per la realizzazione degli interventi previsti dai patti territoriali, una quota sino all'importo di lire 400 miliardi nell'ambito delle risorse derivanti dai mutui di cui all'art. 1, comma 8, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 e l'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;

Visto il medesimo art. 1, comma 78, della citata legge n. 549/1995 che demanda, altresì, al Comitato interministeriale per la programmazione economica il compito di stabilire modalità e limiti per l'assegnazione ai patti territoriali delle predette risorse;

Visto l'art. 2, commi 203-214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che detta la nuova regolamentazione degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la decisione della Commissione europea del 1° marzo 1995 notificata con lettera n. SG/95 D 3693 del 24 marzo 1995 concernente il regime di insieme degli aiuti a finalità regionale in Italia;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 5 giugno 1996 che definisce l'ambito e gli obiettivi del Patto europeo di fiducia per l'occupazione, proponendo un impulso politico all'avvio dei patti territoriali;

Viste le proprie deliberazioni adottate nelle sedute del 10 maggio e 20 novembre 1995 e del 12 luglio 1996 — pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 20 settembre 1995, n. 47 del 26 febbraio 1996 e n. 70 del 25 marzo 1997 — con le quali è stata dettata la disciplina dei patti territoriali e sono stati fissati criteri, indirizzi e procedure per l'orientamento ed il coordinamento degli investimenti pubblici oggetto delle singole forme di programmazione negoziata;

Viste le proprie deliberazioni in data 8 agosto 1996 e 18 dicembre 1996 pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 21 ottobre 1996 e n. 28 del 4 febbraio 1997 con le quali sono state accantonate ulteriori risorse per il finanziamento dei patti territoriali;

Vista la propria deliberazione di disciplina della programmazione negoziata, adottata nella seduta del 21 marzo 1997 in attuazione del comma 203 e seguenti dell'art. 2 della legge n. 662/1996, che, nelle norme finali, prevede che alle proposte di patti territoriali pervenute al Comitato interministeriale per la programmazione economica entro la data di attivazione di detta delibera, si applicano, salvo diversa richiesta dei soggetti promotori, le disposizioni di cui alle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 10 maggio 1995, 20 novembre 1995 e 12 luglio 1996, sopra richiamate;

Visto il protocollo d'intesa, relativo alla proposta di patto territoriale della provincia di Caserta, sottoscritto presso il CNEL, in data 2 dicembre 1996, dai soggetti promotori e dalle parti sociali;

Tenuto conto dell'istruttoria effettuata dal Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È approvato il patto territoriale della provincia di Caserta, da stipulare per la realizzazione di un articolato piano di investimenti per un complesso di n. 27 iniziative imprenditoriali, per un ammontare complessivo di 107.863,0 milioni di lire, con un onere a carico dello Stato di 73.467,8 milioni di lire e con un'occupazione a regime di n. 582 addetti, di cui n. 394 nuovi occupati, come di seguito dettagliato:

PATTO TERRITORIALE DI CASERTA
PROGETTI IMPRENDITORIALI AMMISSIBILI *(milioni di lire)*

N.	Società	Attività	Investim. proposto	Onere dello Stato	Numero occupati totali	Numero nuovi occupati
1.	Ecofrutta	Trasformazione frutta ed ortaggi	4.590,0	3.101,5	12	12
2.	Dream Cream	Produzione gelati e base gelatiera	3.255,0	2.212,5	17	17
3.	Castello Ducale	Produzione vini pregiati e biologici	2.457,0	1.686,3	6	6
4.	Gaffoil	Prod. di carburante da olio vegetale	8.885,0	6.000,4	18	18
5.	Sint	Stampaggio manufatti in polistirolo	4.700,0	3.205,9	25	25
6.	Matei	Prod. malte premiscelate per edilizia	8.272,0	5.612,4	20	20
7.	Hotel Marina di Castello	Realizzazione Hotel	17.009,0	11.612,9	59	59
8.	Gio Sole	Agriturismo	1.150,0	738,0	6	6
9.	Consorzio Progetto Bufala	Allevam. bufali e lavorazioni carni	4.920,0	3.419,0	20	20
10.	Cicob Consorzio	Prod. concentrato e polvere di siero	20.800,0	14.184,8	46	46
11.	Calzaturificio Ascione	Produz. calzature	3.100,0	2.117,5	54	20
12.	De.Ma.	Produz. calzature	2.085,0	1.425,0	25	8
13.	Pierre	Produz. calzature	1.375,0	942,3	13	6
14.	Rivista di Volpicelli Simeone	Produz. calzature	1.595,0	1.089,5	28	10

N.	Società	Attività	Investim. proposto	Onere dello Stato	Numero occupati totali	Numero nuovi occupati
15.	Calzaturificio Lisbona di Virgilio F.	Produz. calzature	748,0	510,8	9	4
16.	Star Calzature di Braco M.	Produz calzature	1.550,0	1.057,4	10	6
17.	Managua	Produz calzature	995,0	679,2	10	5
18.	Calzaturificio Musto G.	Produz calzature	973,0	664,2	11	8
19.	Car.Cos. di Coscione C.	Produz calzature	833,0	568,8	9	6
20.	Strong shoes	Produz calzature	1.315,0	897,5	26	7
21.	Follie calzature	Produz calzature	1.265,0	864,7	30	10
22.	Calzaturificio Russo Giovanna	Produz calzature	1.412,0	966,8	15	7
23.	Brigitte	Produz calzature	1.175,0	805,5	14	4
24.	I Monelli	Produz calzature	1.675,0	1.144,1	23	5
25.	Giovimar	Produz calzature	2.310,0	1.576,8	22	5
26.	Consorzio CEAC	Raccolta e pretrattamento RSU	1.605,0	1.091,7	8	8
27.	Caserken	Separazioni steli di kenaf	7.814,0	5.292,2	46	46
		Totale ...	107.863,0	73.467,8	582	394

2. Le agevolazioni finanziarie relative ai progetti imprenditoriali sono calcolate nel limite massimo del 40% espresso in ESN, aumentato, per le PMI, del supplemento calcolato nel limite massimo del 15% espresso in ESL per gli investimenti ammissibili.

3. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri dello Stato indicati nel precedente punto 1, fermo restando il disposto di cui al punto 5. della propria deliberazione del 12 luglio 1996.

4. Gli investimenti dovranno essere realizzati entro quarantotto mesi dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. Il Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica fornirà al soggetto responsabile del patto territoriale le prescrizioni per la presentazione dei progetti esecutivi, di cui ai successivi punti 6 e 7.

6. Per ciascuna iniziativa di cui al precedente punto 1, il soggetto responsabile del patto territoriale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale,* presenterà al Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica, i progetti esecutivi, corredati dalle necessarie documentazioni, da un'analisi sulle prospettive di mercato, da un piano finanziario articolato annualmente e da tutti gli altri elementi per la valutazione tecnico-economica e di redditività dei progetti, unitamente ad una relazione della banca prescelta dal soggetto beneficiario che attesti la validità e fattibilità dell'iniziativa e del relativo piano finanziario e, per ciascuna iniziativa, la disponibilità della quota dei mezzi propri non inferiore al 30% del relativo investimento.

7. Il soggetto responsabile del patto territoriale, entro e non oltre il termine fissato per la presentazione dei progetti esecutivi, presenterà al Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica il patto territoriale stipulato ai sensi del precedente punto 1 della presente delibera e sottoscritto da tutti i soggetti partecipanti ivi compresi i percettori delle agevolazioni.

8. Il Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica procederà all'istruttoria di rito di ogni singola iniziativa inclusa nel patto territoriale, anche sulla base della relazione bancaria di cui al precedente punto 6., e procederà, previo ricevimento della delibera di finanziamento bancario a medio-lungo termine ove richiesto dal soggetto beneficiario, previa definitiva verifica delle condizioni poste dalle decisioni U.E. in materia e previo definitivo accertamento della non sussistenza di altra domanda di agevolazioni finanziarie a valere su leggi nazionali, regionali e/o comunitarie sul medesimo programma di investimenti, all'emissione del decreto di concessione delle agevolazioni che saranno calcolate, entro i limiti di cui al precedente punto 1, in rate annuali costanti, compatibili con gli investimenti ammessi con i decreti di concessione. La prima rata annuale potrà essere corrisposta a titolo di anticipazione, a fronte di richiesta formulata dal soggetto responsabile, ove garantita da fidejussione bancaria o assicurativa, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta.

Roma, 23 aprile 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 17 luglio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 246

97A5934

DELIBERAZIONE 23 aprile 1997.

Approvazione del patto territoriale della provincia di Benevento.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e l'art. 3 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuiscono al Ministero del bilancio e della programmazione economica il coordinamento, la programmazione e la vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale;

Visto l'art. 1, comma 78, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che riserva, per la realizzazione degli interventi previsti dai patti territoriali, una quota sino all'importo di lire 400 miliardi nell'ambito delle risorse derivanti dai mutui di cui all'art. 1, comma 8, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 e l'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;

Visto il medesimo art. 1, comma 78, della citata legge n. 549/1995 che demanda, altresì, al Comitato interministeriale per la programmazione economica il compito di stabilire modalità e limiti per l'assegnazione ai patti territoriali delle predette risorse;

Visto l'art. 2, commi 203-214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che detta la nuova regolamentazione degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la decisione della Commissione europea del 1° marzo 1995 notificata con lettera n. SG/95 D 3693 del 24 marzo 1995 concernente il regime di insieme degli aiuti a finalità regionale in Italia;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 5 giugno 1996 che definisce l'ambito e gli obiettivi del Patto europeo di fiducia per l'occupazione, proponendo un impulso politico all'avvio dei patti territoriali;

Viste le proprie deliberazioni adottate nelle sedute del 10 maggio e 20 novembre 1995 e del 12 luglio 1996 — pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 20 settembre 1995, n. 47 del 26 febbraio 1996 e n. 70 del 25 marzo 1997 — con le quali è stata dettata la disciplina dei patti territoriali e sono stati fissati criteri, indirizzi e procedure per l'orientamento ed il coordinamento degli investimenti pubblici oggetto delle singole forme di programmazione negoziata;

Viste le proprie deliberazioni in data 8 agosto 1996 e 18 dicembre 1996 pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 21 ottobre 1996 e n. 28 del 4 febbraio 1997 con le quali sono state accantonate ulteriori risorse per il finanziamento dei patti territoriali;

Vista la propria deliberazione di disciplina della programmazione negoziata, adottata nella seduta del 21 marzo 1997 in attuazione del comma 203 e seguenti dell'art. 2 della legge n. 662/1996, che, nelle norme finali, prevede che alle proposte di patti territoriali pervenute al Comitato interministeriale per la programmazione economica entro la data di attivazione di detta delibera, si applicano, salvo diversa richiesta dei soggetti promotori, le disposizioni di cui alle deliberare del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 10 maggio 1995, 20 novembre 1995 e 12 luglio 1996, sopra richiamate;

Visto il protocollo d'intesa, relativo alla proposta di patto territoriale della provincia di Benevento, sottoscritto, presso il CNEL, in data 30 gennaio 1997, dai soggetti promotori e dalle parti sociali;

Tenuto conto dell'istruttoria effettuata dal Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È approvato il patto territoriale della provincia di Benevento, da stipulare per la realizzazione di un articolato piano di investimenti per iniziative imprenditoriali ed interventi infrastrutturali, per un ammontare complessivo di 116.890,0 milioni di lire, con un onere a carico dello Stato di 97.794,8 milioni di lire e con un'occupazione a regime di n. 384 addetti, di cui n. 279 nuovi occupati, come di seguito articolato:

Iniziative	Investimenti totali	Onere dello Stato	Occupati totali	Nuovi occupati
Progetti imprenditoriali	101.001,0	81.905,8	384	279
Opere infrastrutturali	15.889,0	15.889,0	—	—
Totale ...	116.890,0	97.794,8	384	279

Il suddetto piano generale risulta così distinto:

1.1. Progetti imprenditoriali per un complesso di n. 13 iniziative come di seguito dettagliate:

PATTO TERRITORIALE DI BENEVENTO
PROGETTI IMPRENDITORIALI AMMISSIBILI *(milioni di lire)*

N.	Società	Attività	Investim. proposto	Onere dello Stato	Numero occupati totali	Numero nuovi occupati
1.	Italbloc Sud	Fabbr. di strutt. metalliche e di parti di strutture	2.839,5	2.330,4	25	8
2.	C.D.	Confezione di articoli di vestiario ed accessori	10.431,0	8.787,5	45	45
3.	Il Chiostro	Stampa di arti grafiche	1.400,0	1.144,6	15	15
4.	M.L.S.	Estrazione di pietre per l'ediliz.	4.550,5	3.665,7	18	16
5.	Metalplex	Fabbr. di mobili metallici	31.984,3	25.491,5	105	35
6.	Pan	Fabbr. di prodotti alimentari n.c.a.	7.304,0	5.950,8	44	44
7.	Legno Design Napolitano	Fabbricazione di mobili	2.397,0	1.966,6	14	9
8.	Complesso Poliv. Rossana	Produzione cibi precotti	12.016,6	9.822,7	30	30
9.	Vecchio Forno	Fabbr. di prodotti di panett.	2.949,6	2.429,7	14	14
10.	Galvacenter	Trattam. e rivest. metalli	8.987,7	7.223,8	23	23
11.	Izzo Pelli	Prepar. e concia del cuoio	6.008,6	4.822,0	22	11
12.	Agri.Tel.	Coltiv. miste di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai	3.535,7	2.833,4	12	12
13.	R.ALL.	Tratt. e rivest. di metalli	6.596,5	5.437,2	17	17
		Totale ...	101.001,0	81.905,8	384	279

1.2. Opere infrastrutturali:

Localizzazione	Opera	Investimento	Onere dello Stato
Comune di Olivola	Urbanizzazione primaria PIP	10.889	10.889
Comune di Montesarchio	Urbanizzazione primaria PIP	5.000	5.000
	Totale ...	15.889	15.889

2. Le agevolazioni finanziarie relative ai progetti imprenditoriali sono calcolate nel limite massimo del 50% espresso in ESN, aumentato, per le PMI, del supplemento calcolato nel limite massimo del 15% espresso in ESL per gli investimenti ammissibili.

3. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri dello Stato indicati nel precedente punto 1, fermo restando il disposto di cui al punto 5. della propria deliberazione del 12 luglio 1996.

4. Gli investimenti dovranno essere realizzati entro quarantotto mesi dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. Il Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica fornirà al soggetto responsabile del patto territoriale le prescrizioni per la presentazione dei progetti esecutivi, di cui ai successivi punti 6 e 7.

6. Per ciascuna iniziativa di cui al precedente punto 1.1, il soggetto responsabile del patto territoriale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale,* presenterà al Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica, i progetti esecutivi, corredati dalle necessarie documentazioni, da un'analisi sulle prospettive di mercato, da un piano finanziario articolato annualmente e da tutti gli altri elementi per la valutazione tecnico-economica e di redditività dei progetti, unitamente ad una relazione della banca prescelta dal soggetto beneficiario che attesti la validità e fattibilità dell'iniziativa e del relativo piano finanziario e, per ciascuna iniziativa, la disponibilità della quota dei mezzi propri non inferiore al 30% del relativo investimento.

7. Per ciascuna delle opere infrastrutturali di cui al punto 1.2, il soggetto responsabile del Patto territoriale, entro il predetto termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale*, presenterà al Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica i progetti definitivi, redatti in conformità a quanto previsto all'art. 16, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed

integrazioni, corredati dalle necessarie approvazioni ed autorizzazioni, ove richieste, nonché da una dichiarazione del responsabile unico del procedimento, di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della citata legge n. 109/1994 e seguenti, da cui risulti la conformità dell'intervento a quanto disposto dalle specifiche normative regionali di settore e dalla pianificazione regionale, e la sussistenza delle condizioni per l'immediata cantierabilità dell'opera e l'attendibilità dei tempi previsti per la sua realizzazione.

Per ciascuna delle opere infrastrutturali, inoltre, il soggetto responsabile del patto territoriale presenterà, unitamente agli elementi sopra citati, una relazione dettagliata attestante la validità tecnico-economica dell'opera, con specifico riferimento alle dimensioni fisiche e finanziarie dell'intervento.

8. Il soggetto responsabile del patto territoriale, entro e non oltre il termine fissato per la presentazione dei progetti esecutivi e definitivi di cui ai precedenti punti 6 e 7, presenterà al Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica il patto territoriale stipulato ai sensi del precedente punto 1 della presente delibera e sottoscritto da tutti i soggetti partecipanti ivi compresi i percettori delle agevolazioni.

9. Il Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica procederà all'istruttoria di rito di ogni singola iniziativa inclusa nel patto territoriale, anche sulla base della relazione bancaria di cui al precedente punto 6., e procederà, previo ricevimento della delibera di finanziamento bancario a medio-lungo termine ove richiesto dal soggetto beneficiario, previa definitiva verifica delle condizioni poste dalle decisioni U.E. in materia e previo definitivo accertamento della non sussistenza di altra domanda di agevolazioni finanziarie a valere su leggi nazionali, regionali e/o comunitarie sul medesimo programma di investimenti, all'emissione del decreto di concessione delle agevolazioni che saranno calcolate, entro i limiti di cui al precedente punto 1, in rate annuali costanti, compatibili con gli investimenti ammessi con i decreti di concessione. La prima rata annuale potrà essere corrisposta a titolo di anticipazione, a fronte di richiesta formulata dal soggetto responsabile, ove garantita da fidejussione bancaria o assicurativa, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta.

10. Ai fini della realizzazione di ciascuna opera infrastrutturale, il Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica procederà all'emissione del provvedimento di concessione del finanziamento previa acquisizione, attraverso il soggetto responsabile, della documentazione di cui al precedente punto 7.

La prima rata potrà essere corrisposta a titolo di anticipazione, nella misura massima del 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera, successivamente all'emanazione del decreto di concessione, a fronte di richiesta formulata dal soggetto responsabile.

Roma, 23 aprile 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 17 luglio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 247

97A5935

DELIBERAZIONE 23 aprile 1997.

Approvazione del patto territoriale del comprensorio delle Madonie.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e l'art. 3 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuiscono al Ministero del bilancio e della programmazione economica il coordinamento, la programmazione e la vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale;

Visto l'art. 1, comma 78, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che riserva, per la realizzazoine degli interventi previsti dai patti territoriali, una quota sino all'importo di lire 400 miliardi nell'ambito delle risorse derivanti dai mutui di cui all'art. 1, comma 8, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 e l'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;

Visto il medesimo art. 1, comma 78, della citata legge n. 549/1995 che demanda, altresì, al Comitati interministeriale per la programmazione economica il compito di stabilire modalità e limiti per l'assegnazione ai patti territoriali delle predette risorse;

Visto l'art. 2, commi 203-214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che detta la nuova regolamentazione degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la decisione della Commissione europea del 1° marzo 1995 notificata con lettera n. SG/95 D 3693 del 24 marzo 1995 concernente il regime di insieme degli aiuti a finalità regionale in Italia;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 5 giugno 1996 che definisce l'ambito e gli obiettivi del Patto europeo di fiducia per l'occupazione, proponendo un impulso politico all'avvio dei patti territoriali;

Viste le proprie deliberazioni adottate nelle sedute del 10 maggio e 20 novembre 1995 e del 12 luglio 1996 — pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 20 settembre 1995, n. 47 del 26 febbraio 1996 e n. 70 del 25 marzo 1997 — con le quali è stata dettata

la disciplina dei patti territoriali e sono stati fissati criteri, indirizzi e procedure per l'orientamento ed il coordinamento degli investimenti pubblici oggetto delle singole forme di programmazione negoziata;

Viste le proprie deliberazioni in data 8 agosto 1996 e 18 dicembre 1996 pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 21 ottobre 1996 e n. 28 del 4 febbraio 1997 con le quali sono state accantonate ulteriori risorse per il finanziamento dei patti territoriali;

Vista la propria deliberazione di disciplina della programmazione negoziata, adottata nella seduta del 21 marzo 1997 in attuazione del comma 203 e seguenti dell'art. 2 della legge n. 662/1996, che, nelle norme finali, prevede che alle proposte di patti territoriali pervenute al Comitato interministeriale per la programmazione economica entro la data di attivazione di detta delibera, si applicano, salvo diversa richiesta dei soggetti promotori, le disposizioni di cui alle deliberare del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 10 maggio 1995, 20 novembre 1995 e 12 luglio 1996, sopra richiamate;

Visto il protocollo d'intesa, relativo alla proposta di patto territoriale del comprensorio delle Madonie, sottoscritto presso il CNEL, in data 10 dicembre 1996, dai soggetti promotori e dalle parti sociali;

Tenuto conto dell'istruttoria effettuata dal servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È approvato il patto territoriale del comprensorio delle Madonie, da stipulare per la realizzazoine di un articolato piano di investimenti per iniziative imprenditoriali ed interventi infrastrutturali, per un ammontare complessivo di 62.051,3 milioni di lire, con un onere a carico dello Stato di 45.840,3 milioni di lire e con un'occupazione a regime di n. 565 addetti, di cui n. 415 nuovi occupati, come di seguito articolato:

Iniziative	Investimenti totali	Onere dello Stato	Occupati totali	Nuovi occupati
Progetti imprenditoriali	52.726,0	36.515,0	565	415
Opere infrastrutturali	9.325,3	9.325,3	—	—
Totale ...	62.051,3	45.840,3	565	415

Il suddetto piano generale risulta così distinto:

1.1. Progetti imprenditoriali per un complesso di n. 39 iniziative come di seguito dettagliate:

PATTO TERRITORIALE DELLE MADONIE
PROGETTI IMPRENDITORIALI AMMISSIBILI *(milioni di lire)*

N.	Società	Attività	Investim. proposto	Onere dello Stato	Numero occupati totali	Numero nuovi occupati
1.	Mobili Barreca	Fabbricazione mobili per cucina	500,0	350,0	5	4
2.	GE.CAL.	Prod. in legno e ferro battuto	1.350,0	890,5	20	9
3.	Consorzio ed. S. Leonardo	Prod. pietra per pavimentaz. e rivestim.	301,0	212,8	6	3
4.	COMED	Produzione ceramica artigianale	3.560,3	2.527,1	16	13
5.	Margherita	Produzione sartoriale abiti da uomo	1.707,0	1.193,3	15	13
6.	Nettare di Sicilia	Produzione prodotti dell'apicoltura	1.030,5	727,0	5	2
7.	S.M.A.C.	Produzione maglieria uomo e donna	3.167,0	2.149,7	73	32
8.	Meli Giovanni Battista	Prod. cotto, coppo siciliano e maioliche	500,0	354,4	8	8
9.	Paolo Giovanni Tornabene	Agriturismo	336,0	238,5	3	3
10.	Stefano Dolce	Allevamento cavalli	430,0	305,2	2	2
11.	Sausa Francesco	Agriturismo	362,0	257,0	2	2
12.	Il Pane	Produzione di pane	244,9	173,8	8	4
13.	M.A.M. Museo Amb. Mad.	Turismo ambientale	590,0	416,6	7	4
14.	Ilarda Francesca	Allevamento bovino	573,0	406,7	2	2
15.	D'Anna Francesco	Agriturismo	535,0	379,8	4	4
16.	Ilarda Francesca	Realizzazione di un galoppatoio	309,0	219,3	2	2
17.	Associaz. Sportiva Morena	Realizzazione di un maneggio	398,0	280,9	5	3
18.	La sorgente di Iside	Agriturismo	285,0	202,3	4	4
19.	Glorioso Mario	Agriturismo	593,0	420,9	4	4
20.	Ilarda Salvatore & C.	Lavorazione acciaio	2.104,0	1.466,3	18	9
21.	Infotel	Servizi informatici	197,0	139,8	5	3

N.	Società	Attività	Investim. proposto	Onere dello Stato	Numero occupati totali	Numero nuovi occupati
22.	Lo Curto Antonino	Prod. formaggi tipici	340,4	241,6	2	1
23.	Invidiata Grazia	Prod. formaggi tipici	335,8	238,4	3	2
24.	Rossi Maria Illuminata	Agriturismo	1.702,0	1.134,6	5	5
25.	Palma Nana	Servizi telematici	646,0	458,5	5	5
26.	Ass. Oratori S.M. Goretti	Centro agriturismo per anziani	2.402,0	1.705,0	35	35
27.	Rinascita	Lavorazione biologica del pomodoro «siccagno»	2.126,0	1.458,7	15	N.D.
28.	Sireci Gesualdo	Produzione graniglia artistica e lavorazione della pietra da taglio	1.954,0	1.339,7	15	15
29.	Ecogestioni	Servizi di manutenzione impianti depurazione e bonifica aree	180,0	127,8	11	8
30.	Ecogestioni	Raccolta rifiuti solidi urbani	250,0	177,5	8	8
31.	Rocca Sabeco	Produzione e lavorazione marmo	2.260,0	1.542,7	27	15
32.	Agricola San Giorgio di Gangi	Produzione biologica ortaggi, carni e latticini	1.940,0	1.337,0	10	10
33.	Agrituristica Rocca di Gonato	Agriturismo	752,0	533,8	8	8
34.	Lena	Struttura alberghiera	1.679,0	1.146,1	12	12
35.	Franzò Giuseppe e Vacca Maria	Agriturismo	412,0	292,4	5	5
36.	Extrabar	Produzione di panettoni, pandoro ecc.	546,0	372,7	15	5
37.	Terme di Geraci Siculo	Produzione e imbott. acqua minerale	4.094,0	2.794,6	31	10
38.	SOPET S.r.l. (gruppo Terme di Geraci Siculo	Produzione bottiglie in PET	7.534,0	5.190,3	14	11
39.	Ecoservice	Raccolta differenziata r.s.u.	4.500,0	3.071,8	130	130
		Totale	52.726	36.515	565	415

1.2. Opere infrastrutturali:

Localizzazione	Opera	Investimento	Onere dello Stato
Polizzi Generosa	Restauro della chiesa di S. Orsola	446,6	446,6
Polizzi Generosa	Sistemazione piazza Turati	592,3	592,3
Castellana Sicula	Realizzazione parco suburbano	3.553,9	3.553,9
Gangi	Pavimentazione belvedere	391,0	391,0
Castelbuono	Restauro ex convento Frati Minori	1.794,7	1.794,7
Pollina	Recupero strada pedonale Palazzi	1.012,6	1.012,6
Alimena	Sistemazione arredo via Garibaldi	1.534,2	1.534,2
	Totale ...	9.325,3	9.325,3

2. Le agevolazioni finanziarie relative ai progetti imprenditoriali sono calcolate nel limite massimo del 40% espresso in ESN, aumentato, per le PMI, del supplemento calcolato nel limite massimo del 15% espresso in ESL per gli investimenti ammissibili.

3. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri dello Stato indicati nel precedente punto 1, fermo restando il disposto di cui al punto 5. della propria deliberazione del 12 luglio 1996.

4. Gli investimenti dovranno essere realizzati entro quarantotto mesi dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. Il Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica fornirà al soggetto responsabile del patto territoriale le prescrizioni per la presentazione dei progetti esecutivi, di cui ai successivi punti 6 e 7.

6. Per ciascuna iniziativa di cui al precedente punto 1.1, il soggetto responsabile del patto territoriale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale*, presenterà al Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica, i progetti esecutivi, corredati dalle necessarie documentazioni, da un'analisi sulle prospettive di mercato, da un piano finanziario articolato annualmente e da tutti gli altri elementi per la valutazione tecnico-economica e

di redditività dei progetti, unitamente ad una relazione della banca prescelta dal soggetto beneficiario che attesti la validità e fattibilità dell'iniziativa e del relativo piano finanziario e, per ciascuna iniziativa, la disponibilità della quota dei mezzi propri non inferiore al 30% del relativo investimento.

7. Per ciascuna delle opere infrastrutturali di cui al punto 1.2, il soggetto responsabile del Patto territoriale, entro il predetto termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale*, presenterà al Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica i progetti definitivi, redatti in conformità a quanto previsto all'art. 16, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, corredati dalle necessarie approvazioni ed autorizzazioni, ove richieste, nonché da una dichiarazione del responsabile unico del procedimento, di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della citata legge n. 109/1994 e seguenti, da cui risulti la conformità dell'intervento a quanto disposto dalle specifiche normative regionali di settore e dalla pianificazione regionale, e la sussistenza delle condizioni per l'immediata cantierabilità dell'opera e l'attendibilità dei tempi previsti per la sua realizzazione.

Per ciascuna delle opere infrastrutturali, inoltre, il soggetto responsabile del patto territoriale presenterà, unitamente agli elementi sopra citati, una relazione dettagliata attestante la validità tecnico-economica dell'opera, con specifico riferimento alle dimensioni fisiche e finanziarie dell'intervento.

8. Il soggetto responsabile del patto territoriale, entro e non oltre il termine fissato per la presentazione dei progetti esecutivi e definitivi di cui ai precedenti punti 6 e 7, presenterà al servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica il patto territoriale stipulato ai sensi del precedente punto 1 della presente delibera e sottoscritto da tutti i soggetti partecipanti ivi compresi i percettori delle agevolazioni.

9. Il Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica procederà all'istruttoria di rito di ogni singola iniziativa inclusa nel patto territoriale, anche sulla base della relazione bancaria di cui al precedente punto 6., e procederà, previo ricevimento della delibera di finanziamento bancario a medio-lungo termine ove richiesto dal soggetto beneficiario, previa definitiva verifica delle condizioni poste dalle decisioni U.E. in materia e previo definitivo accertamento della non sussistenza di altra domanda di agevolazioni finanziarie a valere su leggi nazionali, regionali e/o comunitarie sul medesimo programma di investimenti, all'emissione del decreto di concessione delle agevolazioni che saranno calcolate, entro i limiti di cui al precedente punto 1, in rate annuali costanti, compatibili con gli investimenti ammessi con i decreti di concessione. La prima rata annuale potrà essere corrisposta a titolo di anticipazione, a fronte di richiesta formulata dal soggetto responsabile, ove garantita da fidejussione bancaria o assicurativa, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta.

10. Ai fini della realizzazione di ciascuna opera infrastrutturale, il servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica procederà all'emissione del provvedimento di concessione del finanziamento previa acquisizione, attraverso il soggetto responsabile, della documentazione di cui al precedente punto 7.

La prima rata potrà essere corrisposta a titolo di anticipazione, nella misura massima del 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera, successivamente all'emanazione del decreto di concessione, a fronte di richiesta formulata dal soggetto responsabile.

Roma, 23 aprile 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 17 luglio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 241

97A5929

DELIBERAZIONE 23 aprile 1997.

Approvazione del patto territoriale della provincia di Lecce.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e l'art. 3 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuiscono al Ministero del bilancio e della programmazione economica il coordinamento, la programmazione e la vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale;

Visto l'art. 1, comma 78, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che riserva, per la realizzazione degli interventi previsti dai patti territoriali, una quota sino all'importo di lire 400 miliardi nell'ambito delle risorse derivanti dai mutui di cui all'art. 1, comma 8, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1995, n. 415 e l'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;

Visto il medesimo art. 1, comma 78, della citata legge n. 549/1995 che demanda, altresì, al Comitato interministeriale per la programmazione economica il compito di stabilire modalità e limiti per l'assegnazione ai patti territoriali delle predette risorse;

Visto l'art. 2, commi 203-214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che detta la nuova regolamentazione degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la decisione della Commissione europea del 1° marzo 1995 notificata con lettera n. SG/95 D 3693 del 24 marzo 1995 concernente il regime di insieme degli aiuti a finalità regionale in Italia;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 5 giugno 1996 che definisce l'ambito e gli obiettivi del Patto europeo di fiducia per l'occupazione, proponendo un impulso politico all'avvio dei patti territoriali;

Viste le proprie deliberazioni adottate nelle sedute del 10 maggio e 20 novembre 1995 e del 12 luglio 1996 — pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 20 settembre 1995, n. 47 del 26 febbraio 1996 e n. 70 del 25 marzo 1997 — con le quali è stata dettata la disciplina dei patti territoriali e sono stati fissati criteri, indirizzi e procedure per l'orientamento ed il coordinamento degli investimenti pubblici oggetto delle singole forme di programmazione negoziata;

Viste le proprie deliberazioni in data 8 agosto 1996 e 18 dicembre 1996 pubblicate nelle *Gazzette Ufficiali* n. 247 del 21 ottobre 1996 e n. 28 del 4 febbraio 1997 con le quali sono state accantonate ulteriori risorse per il finanziamento dei patti territoriali;

Vista la propria deliberazione di disciplina della programmazione negoziata, adottata nella seduta del 21 marzo 1997 in attuazione del comma 203 e seguenti dell'art. 2 della legge n. 662/1996, che, nelle norme finali, prevede che alle proposte di patti territoriali pervenute al Comitato interministeriale per la programmazione economica entro la data di attivazione di detta delibera, si applicano, salvo diversa richiesta dei soggetti promotori, le disposizioni di cui alle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 10 maggio 1995, 20 novembre 1995 e 12 luglio 1996, sopra richiamate;

Visto il protocollo d'intesa, relativo alla proposta di patto territoriale della provincia di Lecce, sottoscritto presso il CNEL, in data 3 febbraio 1997, dai soggetti promotori e dalle parti sociali;

Tenuto conto dell'istruttoria effettuata dal Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È approvato il patto territoriale della provincia di Lecce, da stipulare per la realizzazione di un articolato piano di investimenti per iniziative imprenditoriali ed interventi infrastrutturali, per un ammontare complessivo di 152.093,9 milioni di lire, con un onere a carico dello Stato di 100.000,0 milioni di lire e con un'occupazione a regime di n. 3.206 addetti, di cui n. 1.904 nuovi occupati, come di seguito articolato:

Iniziative	Investimenti totali	Onere dello Stato	Occupati totali	Nuovi occupati
Progetti imprenditoriali	118.036,3	76.191,8	3.206	1.904
Opere infrastrutturali	34.057,6	23.808,2	—	—
Totale	152.093,9	100.000,0	3.206	1.904

Il suddetto piano generale risulta così distinto:

1.1. Progetti imprenditoriali per un complesso di n. 87 iniziative come di seguito dettagliate:

N.	Società	Attività	Invest. L./mil.	Onere dello Stato L./mil.	Occup. totale	Di cui nuova occup.
1.	Ristomed S.r.l.	Alimenti precotti	800,0	541,1	46	27
2.	Bleuprint S.r.l.	Calzetteria a maglia	3.159,0	2.142,4	78	51
3.	Gio.Mas. S.r.l.	Calzature non in gomma	443,0	264,4	30	23
4.	Confezioni ISA S.c.r.l.	Giacche e abiti	1.088,2	651,5	100	78
5.	Valves S.r.l.	Fornit. software e consul. inform.	79,5	53,1	5	4
6.	Panificio Centonze D.I.	Panetteria e pasticceria	233,1	141,7	6	6
7.	SE.RI.CO. S.n.c.	Alimenti precotti	1.184,0	714,4	33	33
8.	Sartoria Mediterranea S.r.l.	Cravatte	625,0	413,8	42	31
9.	Corniceria Salentina S.n.c.	Cornici	236,3	142,6	12	12
10.	G. and G. D.I.	Orlatura tomaie, montaggio calz.	1.813,0	1.234,6	80	44
11.	C.P. Club Confezioni S.a.s.	Capi abbigliamento e maglieria	694,0	468,9	39	16
12.	Mida S.r.l.	Trattamento e rivestimento metalli	1.650,3	902,9	34	28
13.	Calzificio A.R.S. S.n.c.	Calzetteria a maglia	1.319,0	778,8	16	15
14.	Sinfor S.r.l.	Fornit. software e consul. inform.	150,0	102,4	20	5
15.	Calzaturificio Markaba S.r.l.	Calzature	609,0	415,9	100	24
16.	Bermon S.r.l.	Tomaie e sottopiedi per calzature	1.407,0	945,6	161	70
17.	The King S.r.l.	Cravatte, foulard, prodotti serici	1.546,0	869,2	64	6

N.	Società	Attività	Invest. L./mil.	Onere dello Stato L./mil.	Occup. totale	Di cui nuova occup.
18.	Gamma S.a.s.	Saponi, detesivi, detergenti	2.218,6	1.358,0	47	12
19.	Calzificio Leo Sport S.n.c.	Calzetteria a maglia	1.681,3	1.029,8	30	13
20.	Conte Antonella D.I.	Capi abbigliamento, camicie	209,5	123,9	8	8
21.	Tomaificio Selene S.r.l.	Tomaie e fodere per cellulari	230,6	142,8	53	3
22.	New Trend S.a.s.	Calzature non in gomma	1.852,0	1.280,0	60	59
23.	Emi S.r.l.	Orlatura tomaie	1.803,0	1.224,6	158	97
24.	DOL.MI. S.r.l.	Biscotti, pane e pasta	6.113,0	4.100,4	63	37
25.	Confezioni Latino M.G. D.I.	Capi di abbigliamento	600,0	367,2	36	10
26.	Fileur S.r.l.	Calzetteria a maglia	625,0	422,5	18	14
27.	Calzaturificio Desmond S.r.l.	Calzature non in gomma	2.636,0	1.781,4	130	84
28.	Alda S.r.l.	Pasticceria fresca	1.186,3	705,3	12	12
29.	Graficart D.I.	Articoli di carta e cartone	830,9	507,6	16	8
30.	F.lli Ciullo S.n.c.	Lavorazione vetro	609,3	364,0	12	6
31.	Davide & Co. S.a.s.	Calzature non in gomma	1.505,0	1.024,1	45	45
32.	Fil. Calz. S.r.l.	Calzetteria a maglia	1.153,0	691,5	27	27
33.	La Nuova Impronta S.r.l.	Calzature non in gomma	1.916,0	1.312,5	133	77
34.	Lubello Confezioni & Co. S.a.s.	Camicie e vestiti	550,0	351,4	48	10
35.	Greco Adriano D.I.	Jeans, vestiti, maglie e camicie	1.431,0	881,1	26	26
36.	Mediterannea Confezioni S.r.l.	Capi di abbigliamento	1.113,0	757,5	40	40
37.	Euroshoes S.r.l.	Calzature non in gomma	1.500,0	730,5	23	22
38.	I.S.M. S.r.l.	Ricami	2.975,0	1.986,1	26	26
39.	I.S.A. Industria Salentina Abbig. S.r.l.	Capi abbigliamento	2.398,5	1.426,2	76	20
40.	Fial D.I.	Infissi ed accessori in plastica	500,0	341,5	14	13
41.	La Nuova 2T rettifiche D.I.	Lavori di meccanica c/terzi	1.196,8	751,7	10	10
42.	Calzificio Socks Salento S.n.c.	Calzetteria a maglia	1.380,4	816,0	12	10
43.	Calco S.r.l.	Calzetteria a maglia	500,0	350,0	15	9
44.	Dany's Collections S.a.s.	Biancheria personale	980,0	658,7	20	19
45.	Clio S.r.l.	Fornitura software e consul. inform.	800,0	553,5	15	10
46.	Lausida Plast S.r.l.	Articoli in materie plastiche	1.119,0	632,3	18	6
47.	Osiris S.n.c.	Calzetteria a maglia	1.814,1	1.089,6	14	4
48.	Barbetta S.r.l.	Maglieria	2.957,0	1.777,4	141	40
49.	Ecoservizi S.r.l.	Trattamento rifiuti, concimi	2.450,0	1.658,4	6	6
50.	F.I.A.S. S.r.l.	Articoli e minuteria metallica	500,0	331,0	7	5
51.	Biemme S.r.l.	Calzature non in gomma	1.803,0	1.224,6	78	44
52.	Artinfissi D.I.	Infissi e loro guarnizioni	443,0	297,3	4	4
53.	Zerelda Sposa D.I.	Abiti da sposa	86,8	56,1	5	5
54.	Fashion Dance D.I.	Body, abiti da danza, ecc.	673,0	444,8	11	10
55.	Tomaificio Elka S.r.l.	Parti ed accessori per calzature	800,0	541,6	30	9
56.	AF D.I.	Calzature non in gomma	2.225,0	1.509,6	120	120
57.	Cos.Mec. S.r.l.	Contenitori per rifiuti solidi urbani	5.610,0	3.910,9	20	20
58.	Helios S.r.l.	Calzetteria a maglia	563,0	394,3	13	7
59.	Scarlin Pizza D.I.	Alimenti precotti	742,1	453,2	9	4
60.	Darf Plast S.r.l.	Articoli in materie plastiche	400,0	273,2	4	4
61.	Cuisine S.c.r.l.	Alimenti precotti	2.160,0	1.467,4	46	19
62.	Tomaificio Marcos D.I.	Orlature tomaie	815,0	549,2	45	14
63.	Coopas S.c.r.l.	Paste alimentari	1.800,0	1.203,8	31	22
64.	C. & D. S.r.l.	Cravatte	1.072,0	648,9	28	9
65.	Perjo Shoes S.r.l.	Calzature non in gomma	1.803,0	1.224,6	78	71
66.	Tielle Sport S.r.l.	Costumi da bagno, boxer, felpe, tute	615,0	404,7	52	21
67.	Interleather S.r.l.	Preparazione e concia cuoio	1.540,0	756,5	15	8
68.	Calzat. Pacos Italian Gr. S.r.l.	Tranciatura ed orlatura tomaie	750,0	505,4	40	27
69.	Confezioni Simon D.I.	Capi abbigliamento, tute	753,0	498,6	15	15
70.	Sud Gas S.r.l.	Recupero da riciclaggio rifiuti	5.258,7	3.265,1	13	13
71.	Monticava	Prodotti per l'edilizia e container	3.846,5	2.356,2	36	23
72.	Lav. Pietra Leccese S.a.s.	Prodotti in pietra leccese	460,0	303,1	8	5
73.	Suolificio Genius S.a.s.	Suole per calzature	2.500,0	1.681,5	30	25
74.	Publiamato D.I.	Prodotti in gomma	1.080,0	724,7	6	6
75.	Sometal S.n.c.	Strutture metalliche	1.200,0	822,0	10	6
76.	F.lli Pitardi S.n.c.	Prodotti in pietra leccese	1.000,0	657,8	10	5
77.	Meridional Calze S.n.c.	Calzetteria a maglia	820,0	509,1	29	14

N.	Società	Attività	Invest. L./mil.	Onere dello Stato L./mil.	Occup. totale	Di cui nuova occup.
78.	Pastificio B. Cavalieri D.I.	Paste alimentari	460,0	314,2	15	2
79.	F.lli Mele S.n.c.	Prodotti in pietra leccese	1.600,0	1.087,0	9	9
80.	Tabula S.r.l.	Semilavorati in legno, verniciatura	2.417,0	1.611,8	7	7
81.	Intimars D.I.	Biancheria personale	366,0	202,1	5	2
82.	Filabel S.n.c.	Etichette tessute	941,9	558,6	5	5
83.	Rimo Candida D.I.	Calzature non in gomma	1.852,0	1.266,1	60	51
84.	Italsocks S.r.l.	Calzetteria a maglia	1.155,0	788,8	33	10
85.	Maniglio Daniele D.I.	Prodotti in calcestr., gesso, cemento	370,2	221,0	3	2
86.	Micolano Sveva D.I.	Gioielleria e minigioielleria	160,0	105,1	2	2
87.	Ind. Merid. Conf. S.r.l.	Camicie	1.524,4	1.041,1	56	23
		Totale . . .	118.036,3	76.191,8	3.206	1.904

1.2. Opere infrastrutturali:

	Investimenti L./mil.	Costo per lo Stato L./mil.
Sistemazione, adeguamento e rettifica della S.P. 68 Casarano-Taviano	6.300,0	6.050,6
Tangenziale ovest di Maglie	7.700,0	7.700,0
Progetto di viabilità, fognatura e acquedotto dell'agglomerato industriale di Tricase - Specchia - Miggiano	6.557,6	6.557,6
Completamento area P.I.P. di Casarano	3.500,0	3.500,0
Impianto di smaltimento di rifiuti industriali	10.000,0	(1)
Totale . . .	34.057,6	23.808,2

(1) Contributo non richiesto - Copertura con risorse private.

2. Le agevolazioni finanziarie relative ai progetti imprenditoriali sono calcolate nel limite massimo del 40% espresso in ESN, aumentato, per le PMI, del supplemento calcolato entro il limite massimo del 15% espresso in ESL per gli investimenti ammissibili.

3. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri dello Stato indicati nel precedente punto 1, fermo restando il disposto di cui al punto 5 della propria deliberazione del 12 luglio 1996.

4. Gli investimenti dovranno essere realizzati entro quarantotto mesi dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. Il Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica fornirà al soggetto responsabile del patto territoriale le prescrizioni per la presentazione dei progetti esecutivi, di cui ai successivi punti 6 e 7.

6. Per ciascuna iniziativa di cui al precedente punto 1.1, il soggetto responsabile del patto territoriale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale,* presenterà al Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica, i progetti esecutivi, corredati dalle necessarie documentazioni, da un'analisi sulle prospettive di mercato, da un piano finanziario articolato annualmente e da tutti gli altri elementi per la valutazione tecnico-economica e di redditività dei progetti, unitamente ad una relazione della banca prescelta dal soggetto beneficiario che attesti la validità e fattibilità dell'iniziativa e del relativo piano finanziario e, per ciascuna iniziativa, la disponibilità della quota dei mezzi propri non inferiore al 30% del relativo investimento.

7. Per ciascuna delle opere infrastrutturali di cui al punto 1.2, il soggetto responsabile del patto territoriale, entro il predetto termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale*, presenterà al Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica i progetti definitivi, redatti in conformità a quanto previsto all'art. 16, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, corredati dalle necessarie approvazioni ed autorizzazioni, ove richieste, nonché da una dichia-

razione del responsabile unico del procedimento, di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della citata legge n. 109/1994 e seguenti, da cui risulti la conformità dell'intervento a quanto disposto dalle specifiche normative regionali di settore e dalla pianificazione regionale, e la sussistenza delle condizioni per l'immediata cantierabilità dell'opera e l'attendibilità dei tempi previsti per la sua realizzazione.

Per ciascuna delle opere infrastrutturali, inoltre, il soggetto responsabile del patto territoriale presenterà, unitamente agli elementi sopra citati, una relazione dettagliata attestante la validità tecnico-economica dell'opera, con specifico riferimento alle dimensioni fisiche e finanziarie dell'intervento.

8. Il soggetto responsabile del patto territoriale, entro e non oltre il termine fissato per la presentazione dei progetti esecutivi e definitivi di cui ai precedenti punti 6 e 7, presenterà al Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica il patto territoriale stipulato ai sensi del precedente punto 1 della presente delibera e sottoscritto da tutti i soggetti partecipanti ivi compresi i percettori delle agevolazioni.

9. Il Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica procederà all'istruttoria di rito di ogni singola iniziativa inclusa nel patto territoriale, anche sulla base della relazione bancaria di cui al precedente punto 6, e procederà, previo ricevimento della delibera di finanziamento bancario a medio-lungo termine ove richiesto dal soggetto beneficiario, previa definitiva verifica delle condizioni poste dalle decisioni U.E. in materia e previo definitivo accertamento della non sussistenza di altra domanda di agevolazioni finanziarie a valere su leggi nazionali, regionali e/o comunitarie sul medesimo programma di investimenti, all'emissione del decreto di concessione delle agevolazioni che saranno calcolate, entro i limiti di cui al precedente punto 1, in rate annuali costanti, compatibili con gli investimenti ammessi con i decreti di concessione. La prima rata annuale potrà essere corrisposta a titolo di anticipazione, a fronte di richiesta formulata dal soggetto responsabile, ove garantita da fidejussione bancaria o assicurativa, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta.

10. Ai fini della realizzazione di ciascuna opera infrastrutturale, il Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica procederà all'emissione del provvedimento di concessione del finanziamento previa acquisizione, attraverso il soggetto responsabile, della documentazione di cui al precedente punto 7.

La prima rata potrà essere corrisposta a titolo di anticipazione, nella misura massima del 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera, successivamente all'emanazione del decreto di concessione, a fronte di richiesta formulata dal soggetto responsabile.

Roma, 23 aprile 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 17 luglio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 244

97A5930

DELIBERAZIONE 23 aprile 1997.

Approvazione del patto territoriale dell'arie di crisi di Brindisi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e l'art. 3 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuiscono al Ministero del bilancio e della programmazione economica il coordinamento, la programmazione e la vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale;

Visto l'art. 1, comma 78, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che riserva, per la realizzazione degli interventi previsti dai patti territoriali, una quota sino all'importo di lire 400 miliardi nell'ambito delle risorse derivanti dai mutui di cui all'art. 1, comma 8, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 e l'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;

Visto il medesimo art. 1, comma 78, della citata legge n. 549/1995 che demanda, altresì, al Comitato interministeriale per la programmazione economica il compito di stabilire modalità e limiti per l'assegnazione ai patti territoriali delle predette risorse;

Visto l'art. 2, commi 203-214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che detta la nuova regolamentazione degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la decisione della Commissione europea del 1° marzo 1995, notificata con lettera n. SG/95 D 3693 del 24 marzo 1995 concernente il regime di insieme degli aiuti a finalità regionale in Italia;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 5 giugno 1996 che definisce l'ambito e gli obiettivi del Patto europeo di fiducia per l'occupazione, proponendo un impulso politico all'avvio dei patti territoriali;

Viste le proprie deliberazioni adottate nelle sedute del 10 maggio e 20 novembre 1995 e del 12 luglio 1996 — pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 20 settembre 1995, n. 47 del 26 febbraio 1996 e n. 70 del 25 marzo 1997 — con le quali è stata dettata la disciplina dei patti territoriali e sono stati fissati criteri, indirizzi e procedure per l'orientamento ed il coordinamento degli investimenti pubblici oggetto delle singole forme di programmazione negoziata;

Viste le proprie deliberazioni in data 8 agosto 1996 e 18 dicembre 1996, pubblicate nelle *Gazzette Ufficiali* n. 247 del 21 ottobre 1996 e n. 28 del 4 febbraio 1997 con le quali sono state accantonate ulteriori risorse per il finanziamento dei patti territoriali;

Vista la propria deliberazione di disciplina della programmazione negoziata, adottata nella seduta del 21 marzo 1997 in attuazione del comma 203 e seguenti dell'art. 2 della legge n. 662/1996, che, nelle norme finali, prevede che alle proposte di patti territoriali per-

venute al Comitato interministeriale per la programmazione economica entro la data di attivazione di detta delibera, si applicano, salvo diversa richiesta dei soggetti promotori, le disposizioni di cui alle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 10 maggio 1995, 20 novembre 1995 e 12 luglio 1996, sopra richiamate;

Visto il protocollo d'intesa, relativo alla proposta di patto territoriale della provincia di Brindisi, sottoscritto dai soggetti promotori e dalle parti sociali presso il Comitato per l'occupazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 4 novembre 1994 e successivamente aggiornato in data 12 novembre 1996;

Tenuto conto dell'istruttoria effettuata dal Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È approvato il patto territoriale dell'area di crisi della provincia di Brindisi, da stipulare per la realizzazione di un articolato piano di investimenti per iniziative imprenditoriali ed interventi infrastrutturali, per un ammontare complessivo di 113.081,8 milioni di lire, con un onere a carico dello Stato di 76.236,2 milioni di lire e con un'occupazione a regime di n. 800 addetti, di cui n. 573 nuovi occupati, come di seguito articolato:

Iniziative	Investimenti totali	Onere dello Stato	Occupati totali	Nuovi occupati
Progetti imprenditoriali	108.921,8	72.076,2	800	573
Opere infrastrutturali	4.160,0	4.160,0	—	—
Totale	113.081,8	76.236,2	800	573

Il suddetto piano generale risulta così distinto:

1.1. Progetti imprenditoriali per un complesso di n. 42 iniziative come di seguito dettagliate:

PATTO TERRITORIALE DI BRINDISI
PROGETTI IMPRENDITORIALI AMMISSIBILI *(milioni di lire)*

N.	Società	Attività	Investim. proposto	Onere dello Stato	Numero occupati totali	Numero nuovi occupati
1.	Artigel	Produzione alimentari	2.379,2	1.563,2	24	21
2.	C.M.I.	Produzione infissi	680,0	462,2	14	10
3.	S. Marco Sub	Produzione mute sub	79,2	56,2	2	1
4.	Tekna	Prod. macch. agr. ed acc. irr.	578,6	396,3	8	8
5.	Santoro Cosimo	Prod. macch. agr. ed acc. irr.	1.174,7	777,7	15	12
6.	D'Amico F.	Prod. grigliato metallico	403,9	281,3	10	5
7.	Winsol	Prod. sistemi fotovoltaici	1.540,0	1.065,9	14	14
8.	Cogit	Prod. imbarcazioni diposto	6.500,1	4.373,0	20	20
9.	Scandiuzzi	Prod. carpenteria metallica	5.802,0	3.848,0	41	41
10.	Saponaro	Prod. meccaniche di precisione	406,2	280,2	7	3
11.	Sacim	Prod. meccaniche	2.868,0	1.870,4	31	21
12.	G.S.E.	Prod. elicotteri ultraleggeri	5.043,0	3.419,6	42	42
13.	Edil Mas	Prod. blocchetti in cls	1.724,0	1.163,9	12	9
14.	F.lli Nitti	Lavorazione marmo	293,0	200,0	8	3
15.	Mauro Spartaco	Prod. semilavorati in legno	900,0	605,1	6	6
16.	Cantieri Navali Danese	Costruzione imbarcazioni diporto	3.272,4	2.113,8	29	21
17.	Icem	Prod. per l'impermeabilizzazione	484,0	330,0	13	3
18.	Ri.Be	Prod. cassette audio-video	1.493,0	1.001,1	9	6
19.	I.M.C.	Prod. di arto ed ento-protesi	8.235,0	5.474,2	14	14
20.	Areta	Prod. mobili in plastica	3.955,0	2.658,5	27	12
21.	Camassa Salvatore	Prod. tubi preisolati	1.431,0	943,7	20	3
22.	Chirico Luigi	Produzione calze	506,3	325,0	9	6
23.	Ti.Gi. Calze	Produzione calze	1.703,2	1.121,7	25	17
24.	Hotel Sorgente	Ristrutt. e ampliamento albergo	1.200,0	816,7	9	5
25.	Potenza V. (Hotel Rosa)	Ristrutturazione albergo	1.065,3	720,5	8	6
26.	Camping Lamaforca	Ampliamento bungalow	2.304,0	1.523,7	18	14

N.	Società	Attività	Investim. proposto	Onere dello Stato	Numero occupati totali	Numero nuovi occupati
27.	Nettuno Parking	Realizzazione albergo	4.779,9	3.044,8	22	22
28.	Hotel Incanto	Ristrutturazione albergo	620,0	423,8	17	5
29.	Arseni DAvide	Prod. strutture metalliche	831,5	578,5	6	5
30.	A.G. Scavi	Prod. articoli in mat. plastiche	2.018,9	1.324,1	12	12
31.	Cantieri Navali Brindisi	Costruzioni imbarcazioni dispoto	2.050,0	1.400,7	18	12
32.	PPE	Prod. contenitori in polietilene	5.140,0	3.375,2	19	19
33.	Polyman	Prod. imballaggi in mat. plastiche	2.557,4	1.712,5	11	11
34.	De Giorgi Agro Alim.	Trasf. e conf. frutta ed ortaggi	891,8	559,9	25	2
35.	TCT	Prod. manufatti in calcestruzzo	1.810,0	1.229,9	20	8
36.	Mertellini Francesco	Prod. acque minerali	5.040,0	3.243,9	25	25
37.	Monna de Lizia	Prod. paste alimentari fresche	1.155,1	785,4	20	10
38.	Revisud	Produzioni meccaniche	1.500,0	1.000,0	46	5
39.	Giano Plastica	Prod. manufatti in mat. plastiche	8.920,0	5.721,5	30	30
40.	Vinicola Lomazzi	Produzione vini	1.230,0	824,1	16	6
41.	B & C Projects	Prod. sistemi informatici	450,0	303,6	13	13
42.	Cons. Agr. Alim. Fasano	Trasformazione orto-frutta	13.906,0	9.155,9	65	65
		Totale . . .	108.921,8	72.076,2	800	573

1.2 Opere infrastrutturali:

Localizzazione	Opera	Investimento	Onere dello Stato
Agglomerato industriale di Brindisi . .	Urbanizzazione primaria comparto Centrale Sud	4.160,0	4.160,03

2. Le agevolazioni finanziarie relative ai progetti imprenditoriali sono calcolate nel limite massimo del 40% espresso in ESN, aumentato, per le PMI, del supplemento calcolato entro il limite massimo del 15% espresso in ESL per gli investimenti ammissibili.

3. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri dello Stato indicati nel precedente punto 1, fermo restando il disposto di cui al punto 5 della propria deliberazione del 12 luglio 1996.

4. Gli investimenti dovranno essere realizzati entro quarantotto mesi dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. Il Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica fornirà al soggetto responsabile del patto territoriale le prescrizioni per la presentazione dei progetti esecutivi, di cui ai successivi punti 6 e 7.

6. Per ciascuna iniziativa di cui al precedente punto 1.1, il soggetto responsabile del patto territoriale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale,* presenterà al Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica, i progetti esecutivi, corredati dalle necessarie documentazioni, da un'analisi sulle prospettive di mercato, da un piano finanziario articolato annualmente e da tutti gli altri elementi per la valutazione tecnico-economica e di redditività dei progetti, unitamente ad una relazione della banca prescelta dal soggetto beneficiario che attesti la validità e fattibilità dell'iniziativa e del relativo piano finanziario e, per ciascuna iniziativa, la disponibilità della quota dei mezzi propri non inferiore al 30% del relativo investimento.

7. Per ciascuna delle opere infrastrutturali di cui al punto 1.2, il soggetto responsabile del patto territoriale, entro il predetto termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale,* presenterà al Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica i progetti definitivi, redatti in conformità a quanto previsto all'art. 16, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, corredati dalle necessarie approvazioni ed autorizzazioni, ove richieste, nonché da una dichiarazione del responsabile unico del procedimento, di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della citata legge n. 109/1994 e seguenti, da cui risulti la conformità dell'intervento a quanto disposto dalle specifiche normative regionali di settore e dalla pianificazione regionale, e la sussistenza delle condizioni per l'immediata cantierabilità dell'opera e l'attendibilità dei tempi previsti per la sua realizzazione.

Per ciascuna delle opere infrastrutturali, inoltre, il soggetto responsabile del patto territoriale presenterà, unitamente agli elementi sopra citati, una relazione dettagliata attestante la validità tecnico-economica dell'opera, con specifico riferimento alle dimensioni fisiche e finanziarie dell'intervento.

8. Il soggetto responsabile del patto territoriale, entro e non oltre il termine fissato per la presentazione dei progetti esecutivi e definitivi di cui ai precedenti punti 6 e 7, presenterà al Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica il patto territoriale stipulato ai sensi del precedente punto 1 della presente delibera e sottoscritto da tutti i soggetti partecipanti ivi compresi i percettori delle agevolazioni.

9. Il Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica procederà all'istruttoria di rito di ogni singola iniziativa inclusa nel patto territoriale, anche sulla base della relazione bancaria di cui al precedente punto 6, e procederà, previo ricevimento della delibera di finanziamento bancario a medio-lungo termine ove richiesto dal soggetto beneficiario, previa definitiva verifica delle condizioni poste dalle decisioni U.E. in materia e previo definitivo accertamento della non sussistenza di altra domanda di agevolazioni finanziarie a valere su leggi nazionali, regionali e/o comunitarie sul medesimo programma di investimenti, all'emissione del decreto di concessione delle agevolazioni che saranno calcolate, entro i limiti di cui al precedente punto 1, in rate annuali costanti, compatibili con gli investimenti ammessi con i decreti di concessione. La prima rata annuale potrà essere corrisposta a titolo di anticipazione, a fronte di richiesta formulata dal soggetto responsabile, ove garantita da fidejussione bancaria o assicurativa, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta.

10. Ai fini della realizzazione di ciascuna opera infrastrutturale, il Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica procederà all'emissione del provvedimento di concessione del finanziamento previa acquisizione, attraverso il soggetto responsabile, della documentazione di cui al precedente punto 7.

La prima rata potrà essere corrisposta a titolo di anticipazione, nella misura massima del 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera, successivamente all'emanazione del decreto di concessione, a fronte di richiesta formulata dal soggetto responsabile.

Roma, 23 aprile 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 17 luglio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 242

97A5931

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DECRETO 22 luglio 1997.

Integrazione al regolamento per l'amministrazione e la contabilità del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 13099 in data 21 dicembre 1994 con cui è stato approvato il regolamento per l'amministrazione e la contabilità del Consiglio nazionale delle ricerche:

Visto l'art. 31 del suddetto regolamento per l'amministrazione e la contabilità;

Vista la deliberazione n. 53 adottata dal consiglio di presidenza nella riunione in data 30 gennaio 1997 e relativa all'integrazione del disposto dell'art. 31;

Visto l'art. 20 del suddetto regolamento per l'amministrazione e la contabilità;

Vista la deliberazione n. 118 adottata dal consiglio di presidenza nella riunione in data 27 febbraio 1997 e relativa all'integrazione del disposto dell'art. 20;

Considerato che le delibere del consiglio di presidenza sono state inviate al Ministero dell'università e delle ricerca scientifica e tecnologica in data 16 aprile 1997 per il controllo di legittimità e merito;

Considerato che il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, trascorso il termine di sessanta giorni previsto dal citato art. 8 della legge n. 168/1989, non ha sollevato alcuna eccezione al riguardo;

Ravvisata l'opportunità di provvedere;

Decreta:

L'art. 20 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità del Consiglio nazionale delle ricerche è integrato con il seguente ottavo comma:

«Gli atti di spesa, impegni e connessi ordinativi di pagamento, non superiori all'importo di cinque milioni sono immediatamente registrati e resi esecutivi dalla ragioneria la quale provvederà al controllo successivamente».

L'art. 31 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità del Consiglio nazionale delle ricerche è integrato con il seguente secondo comma:

«Le stesse somme possono essere impegnate globalmente, in corso di esercizio di competenza, dall'ordinatore primario per le specifiche finalità del progetto per le quali sono state assegnate».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge n. 168/1989.

Roma, 22 luglio 1997

Il presidente: BIANCO

97A6038

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 21 luglio 1997.

Approvazione della fusione per incorporazione nella UAP vita S.p.a., in Genova, della società l'Abeille vita S.p.a., in Milano.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita ed in particolare l'art. 65 relativo alla fusione e scissione di imprese;

Visto il decreto ministeriale in data 9 novembre 1989 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciato alla UAP vita S.p.a., con sede in Genova, piazza della Vittoria n. 9;

Visto il decreto ministeriale in data 9 dicembre 1988 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciato a L'Abeille vita S.p.a., con sede in Milano, via Leopardi n. 15;

Viste le istanze presentate dalla UAP vita S.p.a. e da L'Abeille vita S.p.a. in data 12 marzo 1997 con le quali è stata chiesta l'approvazione della fusione per incorporazione nella UAP vita S.p.a. de L'Abeille vita S.p.a., nonché delle modalità della fusione stessa e delle nuove norme statutarie della società incorporante;

Viste le deliberazioni delle assemblee straordinarie dei soci della società incorporante UAP vita S.p.a. e della società incorporanda L'Abeille vita S.p.a., tenutesi in data 7 marzo 1997, relative alla fusione per incorporazione;

Considerato che in data 29 marzo 1997 e 18 aprile 1997 i competenti tribunali di Genova e Milano, ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti di legge, hanno ordinato l'iscrizione nel registro delle imprese delle sopraindicate deliberazioni assembleari concernenti la predetta fusione;

Accertato che la società incorporante, tenuto conto della fusione, dispone di elementi costitutivi del margine di solvibilità eccedenti la misura dovuta;

Rilevato che l'operazione di fusione in esame e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati;

Rilevata la conformità delle nuove norme statutarie della società incorporante alla vigente disciplina del settore assicurativo;

Dispone:

Art. 1.

È approvata la fusione, e le relative modalità, per la incorporazione in UAP vita S.p.a., con sede in Genova, della società L'Abeille vita S.p.a., con sede in Milano.

Art. 2.

Sono approvate le nuove norme statutarie della società incorporante UAP vita S.p.a., con particolare riguardo all'art. 2 che prevede l'ubicazione della sede sociale in Milano, via Leopardi n. 15.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1997

Il presidente: MANGHETTI

97A6055

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 2 maggio 1997.

Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea del territorio compreso tra l'abitato di Porto Palo e il vallone Gurra di Mare, nel comune di Menfi.

L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto n. 5994 del 22 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 28 del 27 maggio 1995, con il quale, al fine di procedere alla pianificazione paesistica, il territorio compreso tra l'abitato di Porto Palo e il vallone Gurra di Mare, ricadente nel comune di Menfi, è stato dichiarato temporaneamente immodificabile in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico;

Considerata l'imminente scadenza del vincolo come sopra specificato;

Considerato che la zona in argomento non è ancora sottoposta a pianificazione territoriale paesistica;

Ritenuto, peraltro, che permane l'esigenza di proteggere il territorio meglio descritto del decreto n. 5994 del 22 aprile 1995 mediante adeguate misure di salvaguardia, quali il vincolo di temporanea immodificabilità, come all'uopo richiesto dalla soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento con nota n. 2206 del 22 marzo 1997;

Ritenuto, in particolare, che permane il grave rischio di interventi indiscriminati, con compatibili con le destinazioni urbanistiche del vigente strumento, idonei ad alterare i connotati salienti dell'area suddetta, che vanno salvaguardati nelle more della loro tutela mediante piano paesistico;

Rilevato che questo assessorato ha attivato la redazione del piano territoriale paesistico regionale, secondo il piano di lavoro approvato con decreto n. 7276 del 28 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1993, registro n. 3, foglio n. 351;

Rilevato che a tale scopo, con decreto del presidente della regione Sicilia n. 862 del 5 ottobre 1993 è stato istituito presso questo assessorato il comitato tecnico scientifico previsto dall'art. 24 del regio decreto n. 1357/1940 per la procedura di approvazione del piano territoriale paesistico;

Visto il verbale della seduta del 30 aprile 1996, nella quale il comitato tecnico scientifico ha espresso parere favorevole alle linee guida del piano territoriale paesistico, quali indirizzi e norme alla pianificazione «oggettiva» del paesaggio;

Rilevato che detto verbale, con nota n. 1007 del 23 novembre 1996, è stato trasmesso, unitamente alle linee guida del P.T.P., alle soprintendenze per i beni culturali ed ambientali per la pubblicazione all'albo dei comuni, ai sensi dell'art. 24, secondo comma, del regolamento della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per un periodo di 3 mesi naturali e consecutivi;

Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento di vincolo come sopra rilevato è imposto, ferma restando la condizione risolutiva dell'approvazione del P.T.P. dell'area suddetta, dal disposto dell'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 e dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, applicati analogicamente nel caso di specie;

Considerato per quanto sopra espresso che sussistono motivate esigenze per prorogare per un ulteriore biennio l'efficacia del vincolo di immodificabilità temporanea vigente nel territorio compreso tra l'abitato di Porto Palo e il vallone Gurra di Mare, ricadente nel comune di Menfi, area meglio individuata nel decreto n. 5994 del 22 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 28 del 27 maggio 1995, preservandone l'aspetto naturale e i valori estetico-ambientali ai fini della normazione paesaggistica, che è in corso di redazione;

Decreta:

Art. 1.

È prorogato per un ulteriore biennio dalla data di sua scadenza il vincolo di immodificabilità temporanea imposto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1991, sul territorio compreso tra l'abitato di Porto Palo e il vallone Gurra di Mare ricadente nel comune di Menfi per effetto del decreto n. 5994 del 22 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 28 del 27 maggio 1995, secondo le disposizioni, le modalità e gli ambiti territoriali contenuti nel suddetto provvedimento, che si intendono tutti richiamati e confermati.

Art. 2.

Fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, entro e non oltre il biennio successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, è vietata, nel territorio descritto ed individuato nel decreto n. 5994 del 22 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 28 del 27 maggio 1995, facente parte del comune di Menfi, ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché

qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/1939 e dell'art. 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della Gazzetta Ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di messi uno della sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Menfi, perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della suddetta Gazzetta, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Menfi dove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendeza di Agrigento comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Menfi.

Palermo, 2 maggio 1997

L'assessore: D'ANDREA

97A6018

DECRETO ASSESSORIALE 13 maggio 1997.

Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea di un'area ricadente nel territorio del comune di Santa Flavia.

L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto n. 5850 del 22 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 27 del 20 maggio 1995, con il quale, al fine di procedere alla pianificazione paesistica, l'area ricadente nel comune di Santa Flavia (Palermo) che si estende tra il limite amministrativo occidentale di quel comune, la costa e il vallone De Spuches, con esclusione degli abitati di Santa Flavia, Porticello e S. Elia, è stata dichiarata temporaneamente immodificabile in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico;

Considerata l'imminente scadenza del vincolo come sopra specificato;

Considerato che la zona in argomento non è ancora sottoposta a pianificazione territoriale paesistica;

Ritenuto, peraltro, che permane l'esigenza di proteggere il territorio meglio descritto del decreto n. 5850 del 14 aprile 1995 mediante adeguate misure di salvaguardia, quali il vincolo di temporanea immodificabilità, come all'uopo richiesto dalla soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Palermo con nota n. 7606/T del 5 marzo 1997;

Ritenuto, in particolare, che permane il grave rischio di interventi indiscriminati, non compatibili con le destinazioni urbanistiche del vigente strumento, idonei ad alterare i connotati salienti dell'area suddetta, che vanno salvaguardati nelle more della loro tutela mediante piano paesistico;

Rilevato che questo assessorato ha attivato la redazione del piano territoriale paesistico regionale, secondo il piano di lavoro approvato con decreto n. 7276 del 28 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1993, registro n. 3, foglio n. 351;

Rilevato che a tale scopo, con decreto del presidente della regione Sicilia n. 862 del 5 ottobre 1993 è stato istituito presso questo assessorato il comitato tecnico scientifico previsto dall'art. 24 del regio decreto n. 1357/1940 per la procedura di approvazione del piano territoriale paesistico;

Visto il verbale della seduta del 30 aprile 1996, nella quale il comitato tecnico scientifico ha espresso parere favorevole alle linee guida del piano territoriale paesistico, quali indirizzi e norme alla pianificazione «oggettiva» del paesaggio;

Rilevato che detto verbale, con nota n. 1007 del 23 novembre 1996, è stato trasmesso, unitamente alle linee guida del P.T.P., alle soprintendenze dei beni culturali ed ambientali per la pubblicazione all'albo dei comuni, ai sensi dell'art. 24, secondo comma, del regolamento della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per un periodo di 3 mesi naturali e consecutivi;

Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento di vincolo come sopra rilevato è imposto, ferma restando la condizione risolutiva dell'approvazione del P.T.P. dell'area suddetta, dal disposto dell'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 e dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, applicati analogicamente nel caso di specie;

Considerato per quanto sopra espresso che sussistono motivate esigenze per prorogare per un ulteriore biennio l'efficacia del vincolo di immodificabilità temporanea vigente nell'area ricadente nel comune di Santa Flavia (Palermo) che si estende tra il limite amministrativo occidentale di quel comune, la costa e il vallone De Spuches, con esclusione degli abitati di S. Flavia,

Porticello e S. Elia, area meglio individuata nel decreto n. 5850 del 14 aprile 1995, preservandone l'aspetto naturale e i valori estetico-ambientali ai fini della normazione paesaggistica, che è in corso di redazione;

Decreta:

Art. 1.

È prorogato per un ulteriore biennio dalla data di sua scadenza il vincolo di immodificabilità temporanea imposto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1991, sull'area ricadente nel comune di Santa Flavia (Palermo), che si estende tra il limite amministrativo occidentale di quel comune, la costa e il vallone De Spuches, con esclusione degli abitati di S. Flavia, Porticello e S. Elia, per effetto del decreto n. 5850 del 14 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 27 del 20 maggio 1995, secondo le disposizioni, le modalità e gli ambiti territoriali contenuti nel suddetto provvedimento, che si intendono tutti richiamati e confermati.

Art. 2.

Fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, entro e non oltre il biennio successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, è vietata, nel territorio descritto ed individuato nel decreto n. 5850 del 14 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 27 del 20 maggio 1995, facente parte del comune di Santa Flavia, ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/1939 e dell'art. 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della Gazzetta Ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di messi uno della sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Santa Flavia, perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della suddetta Gazzetta, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Menfi dove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza di Palermo comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Santa Flavia.

Palermo, 13 maggio 1997

L'assessore: D'ANDREA

97A6019

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Monno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada rurale ed acquedotto in località Mortirolo-Pozzacher da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. VI/27544).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista la deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. IV/17150 del 1° agosto 1996, avente per oggetto «Piano di sviluppo delle zone rurali obiettivo 5b. Attuazione misura 1.7, realizzazione di infrastrutture di servizio per lo svolgimento delle attività agricole», ed in particolare l'allegato «A» che comprende gli interventi ammissibili e finanziabili, tra i quali è inserita l'opera oggetto del presente provvedimento;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 29 novembre 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Monno (Brescia) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, per la realizzazione di strada rurale ed acquedotto in località Mortirolo-Pozzacher;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Monno (Brescia), fg. 5, mapp. 63-71-60-62-59-75-76-88-93-92-99-78-104-103-138-102-117-101-116-153-115-155-171-165, fg. 4, mapp. 11-12-16, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada rurale ed acquedotto in località Mortirolo-Pozzacher;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 aprile 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A5977

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Monno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di immobili comunali di San Giacomo, località Mortirolo, da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. VI/27545).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 8 novembre 1996 è pervenuta l'istanza del Comune di Monno (Brescia) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, per la ristrutturazione immobili comunali di San Giacomo, località Mortirolo;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter,* legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi

dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Monno (Brescia), mapp. 56-58-59-60 fg. 6, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione immobili comunali di San Giacomo - località Mortirolo;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 aprile 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A5978

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Vezza d'Oglio dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un tratto di strada agro-silvo-pastorale in località Borom da parte della sig.ra Gregorini Maddalena. (Deliberazione n. VI/27547).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosi come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 6 dicembre 1996 è pervenuta l'istanza della sig.ra Gregorini Maddalena, di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, per la realizzazione di tratto di strada agro-silvo-pastorale località Borom;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, cosi come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Vezza d'Oglio (Brescia), fg. 12, mapp. 28-25, fg. 23, mapp. 24-49-26-27-55-59-60, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di tratto di strada agro-silvo-pastorale località Borom;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986 n. 54.

Milano, 18 aprile 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A5979

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Corteno Golgi dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione e costruzione di acquedotti e viabilità rurale, interventi nelle località Doaf e Dolaf, da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. VI/27548).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/17150 del 1° agosto 1996, avente per oggetto «Piani di sviluppo delle zone rurali obiettivo 5b. Attuazione misura 1.7 realizzazione di infrastrutture di servizio per lo svolgimento delle attività agricole», ed in particolare l'allegato «A», che comprende gli interventi ammissibili e finanziabili, tra i quali è inserita l'opera oggetto del presente provvedimento;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 14 gennaio 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Corteno Golgi (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, per la sistemazione e costruzione acquedotti e viabilità rurale - Interventi nelle località Doaf e Dolaf;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Corteno Golgi (Brescia):

acquedotto in località Doaf, fg. 29, mapp. numeri 104, 105, 449, 162, 257, 252, 263, 264, 308, 320, 262, fg. 31, mapp. numeri 73, 74, 75, 138, 139, 80, 149, 83, 85, 86, 87, 70, 69;

acquedotto in località Dolaf, fg. 4, mapp. numeri 120, 122, 123, fg. 5, mapp. numeri 203, 209, 213, 215, 191, 192, 193, fg. 5 mapp. numeri 275, 274, 278, 276, 202, fg. 6, mapp. numeri 127, 100, 102, fg. 14, mapp. n. 155, fg. 6, mapp. n. 108, fg. 14, mapp. numeri 1, 2, 3, 156, 157, 158, 4, 167, 7, fg. 15, mapp. numeri 38, 39, 2, 3, 9, 40, 10, 11, 47, 48, 49, 52, 53, 76, 57, 58, 59, 331, 60, 64, 65, 66, 67, 8, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 327, 328, 24, 12, fg. 3, mapp. numeri 134, 133, 264, 132, 128, 104, 123, 22, 120, 96, 105, 100, 136, fg. 26, mapp. numeri 53, 52, 73, 70, 354, 43, 41, 69, 40, 353, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 17, 24, 22, 352, 13, 10, 42, 14, 38, 225, 44, 50, fg. 27, mapp. numeri 36, 12, 35, 34, 10, 12, fg. 26, mapp. numeri 118, 117, 83, 122, 85, 87, 90, 92, 95, 96, 359, 98, 103, 133, 134, 142, 360, 171, 173, fg. 3, mapp. numeri 181, 183, 185, 231, 212, 214, fg. 5, mapp. numeri 105, 107, 162, 161, 160, 46, 453, 148, 147, 146, 142, 140, 139, 138, 137, 135, 134, 133, fg. 4, mapp. numeri 97, 96, 95, 132, 91, 90, 92, 88, 89, fg. 6, mapp. numeri 5, 4, 3, 7, 9, 8, 117, 15, 16, 18, 26, 27, 28, 41, 42, 45, 47, 113, 57, 68, 69, 82, 112, 96, 83, 84, 85, 86, 87, fg. 4, mapp. numeri 84, 85, 86, 115, 116, 120, 121, 114, 98, 99, 108, 109, fg. 27, mapp. numeri 7, 6, 8, 220, 28, 27, 26, 25, 20, 19, 222, 21, 17, 221, 37, 36, 38, 39, 63, 64, 62, 59, 219, 61, 60, 109, 110, 111, 113, 112, 120, 217, 67, 234, 66, 68, 65, 69, 73, 72, 74, 80, 75, 79, 76, 83, 85, 44, 87, 45, 229, 230, 231, 232, 47, 46, 51, 54, 3, 16, 12, 91, 99, 925, 93, 94, fg. 26, mapp. numeri 110, 108, 360, 109, 113, 45, 143, 145, fg. 5, mapp. numeri 220, 226, 228, 230, 231, 253, 235, 254, 251, 159, 173, 767, 136, fg. 6, mapp. n. 91, dall'ambito territoriale n. 151 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione e costruzione acquedotti e viabilità rurale - Interventi nelle località Doaf e Dolaf;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 aprile 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A5980

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 21 luglio 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il nuovo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visti gli articoli 6 e 21 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1992, a cui è allegata la nuova tabella XL riguardante il Corso di laurea in scienze della comunicazione, integrato e modificato dal decreto ministeriale 11 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1996, con il quale a detto corso di laurea viene aggiunto l'indirizzo in «Giornalismo»;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile e 6 maggio 1994, pubblicati sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994;

Visti il decreto ministeriale 10 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 5 marzo 1996, recante: «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze internazionali», a cui e allegata la nuova tabella XXXVI, e il decreto ministeriale 11 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 14 giugno 1996, con il quale il corso di laurea in scienze internazionali assume la nuova denominazione di «corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche»;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di scienze politiche dell'11 settembre 1996, intesa ad ottenere l'inserimento nello statuto della facoltà dei nuovi corsi di laurea in «Scienze internazionali e diplomatiche» ed in «Scienze della comunicazione»;

Vista la proposta del senato accademico del 30 settembre 1996;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 18 dicembre 1996;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 17 aprile 1997, comunicato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota del 2 giugno 1997, prot. n. 1327, in merito alla richiesta di istituzione dei corsi di laurea in scienze internazionali e diplomatiche ed in scienze della comunicazione;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, ai sensi del comma quarto, seconda parte, dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Art. 1.

Nella parte II «Ordinamento degli studi, facoltà, lauree e diplomi», titolo III «Facoltà di scienze politiche», dello statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche ed integrazioni, in apertura del titolo, subito dopo l'intestazione, viene aggiunto il seguente nuovo articolo con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

«Art. 15. — Alla facoltà di scienze politiche afferiscono i seguenti corsi di laurea:

a) corso di laurea quadriennale in scienze politiche;

b) corso di laurea quadriennale in scienze internazionali e diplomatiche;

c) corso di laurea quinquennale in scienze della comunicazione».

Art. 2.

Nella parte II «Ordinamento degli studi, facoltà, lauree e diplomi», dopo il numero «1 - LAUREA IN SCIENZE POLITICHE», si aggiungono i seguenti nuovi numeri e articoli, con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

«2 - LAUREA IN SCIENZE INTERNAZIONALI E DIPLOMATICHE.

Art. 23. — Il corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche fornisce adeguate conoscenze di metodo e di contenuti culturali, scientifici e professionali per gli studi storico-politici, giuridico-istituzionali ed economici nel campo delle relazioni internazionali.

Il corso di laurea ha durata quadriennale.

Il corso di laurea può essere istituito a condizione che non sia contestualmente attivato l'indirizzo politico-internazionale del corso di laurea in scienze politiche.

Il consiglio della struttura didattica competente può programmare le iscrizioni al corso di laurea secondo quanto indicato nel presente statuto.

Art. 24. — Il corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche comprende non meno di ventuno annualità d'insegnamento oltre ad almeno quattro annualità di insegnamento relative ad almeno due lingue straniere e si conclude con un esame finale di laurea.

Il consiglio della struttura didattica competente individua gli insegnamenti fondamentali e complementari, nell'ambito delle aree disciplinari di cui al successivo articolo, e stabilisce le modalità degli esami di profitto e dell'esame di laurea.

Gli esami di profitto sostenuti positivamente nell'ambito del corso di studi per conseguire la laurea in scienze internazionali e diplomatiche sono riconosciuti validi ai fini del conseguimento del diploma universitario in operatore dello sviluppo. La struttura didattica competente indica criteri e parametri per il riconoscimento.

Art. 25. — Il corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche si articola in un biennio propedeutico e in un biennio di specializzazione.

Il biennio propedeutico comprende undici annualità d'insegnamento fondamentali da scegliersi, in ragione di una per area, nell'ambito delle seguenti aree disciplinari riferibili ai settori scientifico-disciplinari a fianco indicati:

diritto pubblico comparato (N11X);
diritto e organizzazione internazionale (N14X);
economia politica (P01A);
economia internazionale (P01G);
geografia politica ed economica (M04X);
scienza politica, politica comparata (Q02X);
sociologia generale (Q05A);
storia contemporanea (M02X);
storia dei trattati e delle relazioni internazionali (Q04X);
storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici (Q06A, Q06B);
storia e istituzioni delle Americhe (Q03X).

Dalle aree disciplinari di cui al comma precedente potranno essere scelti insegnamenti da includere nell'ambito degli indirizzi del secondo biennio di cui ai successivi commi.

Il secondo biennio é articolato in indirizzi di specializzazione:

a) relazioni internazionali e diplomatiche;
b) politiche dello sviluppo.

Gli indirizzi sono articolati in almeno dieci annualità di insegnamento anche divisibili in moduli semestrali. Almeno quattro annualità di insegnamento e non più di sette, sono scelte dal consiglio della struttura didattica competente nell'ambito delle seguenti aree disciplinari al fine di caratterizzare ciascun indirizzo:

cooperazione internazionale allo sviluppo (P01H);
diritto privato comparato (N02X);
diritto pubblico comparato (N11X);
economia ed istituzioni internazionali (P01G, P01H);
filosofia politica (Q01A);
organizzazione e diritto internazionale (N14X);
politica internazionale (Q02X);
sociologia dei fenomeni politici (Q05E);
sociologia dei processi culturali e comunicativi (Q05B);
statistica economica e sociale (S02X, S03B);
storia delle dottrine e delle istituzioni politiche (Q01B, Q01C);
storia delle relazioni internazionali (Q04X);
storia e istituzioni dell'America latina (Q03X);
storia e istituzioni dell'Africa (Q06A);
storia e istituzioni dell'Asia (Q06B);
storia moderna (M02X);
storia contemporanea (M04X);
antropologia culturale (M05X);

diritti dell'uomo (N02X);

economia dei settori produttivi (P01I);

economia e politica dello sviluppo (P01H);

economia e politica monetaria (P01F);

economia regionale (P01J);

scienza della politica e dell'amministrazione pubblica (Q02X);

sociologia dei processi economici e del lavoro (Q05C);

statistica economica e sociale, demografia (S02X, S03A, S03B);

storia economica, storia del pensiero economico (P01D, P03A);

tutela internazionale dei diritti dell'uomo (N14X);

diritto internazionale dell'economia e dello sviluppo (N05X, N14X);

organizzazione e pianificazione del territorio e dell'ambiente (M06B);

economia e politica dell'ambiente (P01B).

Per ognuna delle aree disciplinari di cui ai precedenti commi dovranno essere scelti insegnamenti che assicurino un'adeguata formazione metodologica e l'acquisizione dei principi fondamentali attinenti all'area medesima.

Il consiglio della struttura didattica competente individua i criteri per la formazione dei piani di studio, assicurando agli studenti la possibilità di scegliere insegnamenti per almeno quattro annualità tra quelli attivati nella facoltà sede del corso di laurea o nelle altre facoltà dell'Università, in Italia o all'estero, anche in altre aree disciplinari, purché in linea con le finalità formative degli indirizzi di specializzazione del corso di laurea.

3 - LAUREA IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE.

Art. 26. — Titolo di ammissione al corso di laurea in scienze della comunicazione è quello previsto dalle leggi vigenti per gli studi universitari.

La durata del corso di laurea è di cinque anni.

Il corso degli studi si struttura in un biennio formativo di base e in un successivo triennio articolato in tre indirizzi destinati a fornire una preparazione professionale in uno specifico settore.

L'attività didattica complessiva ammonta a 1.550 ore comprensive di lezioni, esercitazioni, seminari, prove di valutazione.

Gli indirizzi sono i seguenti:

a) comunicazioni di massa;

b) comunicazione istituzionale e di impresa;

c) giornalismo.

L'attivazione e l'eventuale disattivazione degli indirizzi sono disposti su proposta del consiglio di corso di laurea dal consiglio di facoltà.

Art. 27. — Nel corso del primo biennio il piano degli studi consiste di dieci insegnamenti per un impegno didattico di 700 ore, scelti entro le seguenti aree disciplinari:

Area scientifico-tecnologica:
informatica generale.

Area comunicativa:
sociologia della comunicazione;
teoria e tecniche delle comunicazioni di massa.

Area economica:
economia politica;
politica economica;
economia pubblica.

Area sociologica:
sociologia.

Area semiologica:
semiotica.

Area linguistica:
linguistica generale;
sociolinguistica.

Area psicologica;
psicologia cognitiva;
psicolinguistica.

Area giuridica:
diritto pubblico;
diritto privato.

Area storica:
storia economica;
storia contemporanea.

Le prime nove discipline saranno scelte dalla facoltà entro le aree (con non più di un insegnamento per ciascuna area), mentre la decima disciplina sarà scelta tra gli insegnamenti non sostenuti nelle aree scientifico-tecnologica e comunicativa.

Le facoltà potranno sostituire gli insegnamenti indicati nelle aree con altri strettamente affini, con identiche finalità ed analogo contenuto culturale e comunque entro lo stesso settore scientifico-disciplinare.

Entro il biennio di formazione di base o al massimo entro il terzo anno, lo studente dovrà sostenere inoltre:

due prove scritte di composizione o elaborazione di testi con l'uso di un programma di elaborazione testi, una in lingua italiana e l'altra in lingua inglese;

un colloquio diretto ad accertare la conoscenza della lingua inglese.

Ai fini della preparazione a queste prove la struttura didattica competente organizza appositi corsi, avvalendosi del centro linguistico, ove istituito, o di altre strutture idonee.

Per essere ammesso alla prova di composizione testi, lo studente dovrà frequentare e superare un laboratorio di scrittura, nelle forme che saranno indicate dalla struttura didattica competente, anche istituendo specifici lettorati o attivando corsi di teoria e tecnica della scrittura.

Art. 28. — Per essere ammesso agli esami di profitto del triennio lo studente deve avere superato tutti gli esami obbligatori del biennio propedeutico.

Le due prove scritte di lingua e il colloquio di conoscenza della lingua inglese possono essere superati anche entro il terzo anno.

La scelta dell'indirizzo da seguire avviene all'atto dell'iscrizione al terzo anno, e può essere successivamente modificata.

Ogni indirizzo comporta tre insegnamenti fondamentali comuni, sette insegnamenti costitutivi dell'indirizzo e quattro insegnamenti opzionali, da scegliere tra quelli indicati al successivo art. 30, per un'attività didattica complessiva di 850 ore.

Gli insegnamenti fondamentali comuni del terzo anno sono i seguenti:

1) un insegnamento a scelta tra: retorica e stilistica; lingua straniera moderna; grammatica italiana; storia della lingua italiana;

2) un insegnamento a scelta tra: percezione e comunicazione visiva; iconografia e iconologia; semiologia del cinema e degli audiovisivi; disegno industriale.

3) un insegnamento a scelta tra: antropologia culturale; psicologia sociale; scienza politica; sociologia dei processi culturali.

I sette insegnamenti costitutivi di ogni indirizzo sono scelti entro i seguenti elenchi di nove insegnamenti:

Indirizzo in comunicazioni di massa

Insegnamenti costitutivi:

1) diritto civile (N01X);

2) teoria e tecniche del linguaggio cinematografico (L26B);

3) teoria e tecniche del linguaggio giornalistico (Q05B);

4) teoria e tecniche del linguaggio radiotelevisivo (Q05B);

5) storia delle comunicazioni di massa (M04X);

6) economia dell'impresa (P01I);

7) storia delle relazioni internazionali (Q04X);

8) metodologia e tecnica della ricerca sociale (Q05A);

9) teoria e tecniche dei nuovi media (Q05B).

Indirizzo in comunicazione istituzionale e d'impresa

Insegnamenti costitutivi:

1) diritto dell'economia (N05X);

2) economia aziendale (P02A), oppure: Organizzazione aziendale (P02D);

3) marketing (P02B);

4) comunicazione politica (Q02X, Q05E), oppure: partiti politici e gruppi di pressione (Q02X);

5) metodologia e tecnica della ricerca sociale (Q05A);

6) teorie e tecniche della comunicazione pubblica (Q05B);

7) teoria e tecniche di elaborazione della immagine (K05A);

8) tecniche della comunicazione pubblicitaria (Q05B);

9) storia dell'industria (M04X, P03X), oppure: Storia economica (P03X).

Indirizzo in giornalismo

Insegnamenti costitutivi (le prime tre discipline sono obbligatorie):

1) storia del giornalismo (M04X);

2) teoria e tecniche del linguaggio giornalistico (Q06B), oppure: teoria e tecniche del linguaggio radiotelevisivo (Q05B);

3) teoria e tecniche dei nuovi media (Q05B);

4) economia e gestione delle imprese (P02B), oppure: economia dello sviluppo (P01H);

5) relazioni internazionali (Q02X), oppure: Storia delle istituzioni politiche (Q01C);

6) metodologia e tecnica della ricerca sociale (Q05A);

7) etica sociale (M07C);

8) lingua italiana (L11A) (i contenuti didattici del corso saranno specificamente rapportati agli obiettivi formativi dell'indirizzo).

Art. 29. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea, definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, in applicazione di quanto disposto al comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

Art. 30. — Sono insegnamenti opzionali comuni a tutti gli indirizzi del triennio, anche semestrali, i seguenti:

criminologia (F22B, N17X, Q05G);
didattica generale (M09C);
diritti dell'uomo (N20X);
diritto costituzionale (N08X);
diritto d'autore (N04X);
diritto del lavoro (N07X);
diritto dell'ambiente (N10X);
diritto della sicurezza sociale (N07X);
diritto internazionale (N14X);
diritto parlamentare (N08X);
musica elettronica (L27B);
economia industriale (P01I);
epistemologia (M07B);
estetica (M07D);
filosofia del linguaggio (M07E);
filosofia della scienza (M07B);
geografia politica ed economica (M06B);
informatica applicata (K05B);
ingegneria della conoscenza e sistemi esperti (K05A);
intelligenza artificiale (K05A, K05B);
interazione uomo-macchina (K05B);

istituzioni di diritto e procedura penale (N16X, N17X);

istituzioni giuridiche e mutamento sociale (N21X, Q05F);

letteratura italiana moderna e contemporanea (L12B);

letterature comparate (L12D);

linguistica computazionale (L09A);

logica (M07B);

logica dei linguaggi naturali (M07E);

logica matematica (A01A);

organizzazione e gestione delle risorse umane (P02D);

organizzazione internazionale (N14X);

politica dell'ambiente (M06B);

politica economica internazionale (P01G);

politica sociale (Q05A);

psicologia delle tossicodipendenze (M11E);

psicologia degli atteggiamenti e delle opinioni (M11B);

semiologia della musica (L27B);

semiotica delle arti (M07D, M07E);

semiotica del testo (L12C, M07E);

sociologia dei processi culturali e comunicativi (Q05B);

sociologia dell'organizzazione (Q05C);

sociologia delle comunicazioni di massa (Q05B);

sociologia politica (Q05E);

storia dei movimenti e dei partici politici (M04X);

storia del movimento sindacale (M04X);

storia del disegno, dell'incisione e della grafica (L25B);

storia del pensiero politico contemporaneo (Q01B);

storia della scienza (M08E);

storia delle dottrine politiche (Q01B);

storia e critica del cinema (L26B);

storia e tecnica della fotografia (L26B);

storia e istituzioni di un'area geografica (M04X, Q03X, Q06A, Q06B);

storia del pensiero scientifico (M08E);

storia del teatro e dello spettacolo (L26A);

storia dell'arte moderna (L25B);

storia dell'arte contemporanea (L25C);

storia della filosofia (M08A);

storia della musica moderna e contemporanea (L27B);

teoria dell'informazione (K05C, Q05B).

Possono essere inoltre scelte come complementari anche le discipline fondamentali non scelte come tali e le discipline costitutive degli indirizzi diversi da quello scelto.

Art. 31. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami relativi ai dieci insegnamenti del biennio di formazione di base e ai quattordici insegnamenti del triennio di indirizzo, di cui quattro scelti nell'elenco dei complementari.

L'esame di laurea consisterà nella discussione di una tesi di laurea nell'ambito dell'indirizzo prescelto (incluse le discipline fondamentali pertinenti all'indirizzo).

Per l'indirizzo in giornalismo l'ammissione all'esame di laurea è subordinato alla frequenza delle attività di laboratorio e di esercitazione (inclusi seminari professionali e stages di formazione), unificabili sotto la dizione pratica guidata, con inizio dal terzo anno di corso e di durata complessiva di diciotto mesi, e comunque nel rispetto delle vigenti leggi sull'accesso alla professione giornalistica.

Gli stages (collettivi o individuali presso redazioni di quotidiani, periodici, stazioni radiofoniche e televisive, agenzie di stampa o multimediali, uffici stampa degli atenei o di altre istituzioni di rilevante interesse pubblico) dovranno svolgersi in regime di convenzione tra l'Università e l'ente ospitante, potranno articolarsi in più periodi, per una durata complessiva di sei mesi, e prevedono obbligatoriamente la figura del *tutor* all'interno della redazione ospitante. Le esercitazioni si svolgeranno attraverso seminari semestrali o annuali, collegati alla specializzazione nei vari generi giornalistici. Tali seminari dovranno essere condotti da giornalisti professionisti, in coordinamento con i docenti titolari degli insegnamenti. Le attività di laboratorio (scrittura specialistica, grafica, titolazione e impaginazione, organizzazione del lavoro redazionale, ecc.) debbono integrare la didattica con il necessario corredo tecnico. A tal fine i laboratori dovranno essere gestiti da giornalisti professionisti o da esperti qualificati e dovranno svolgersi secondo programmi coordinati con gli insegnamenti costitutivi e i seminari di specializzazione.

La struttura didattica competente indicherà le dotazioni tecniche ed editoriali disponibili:

una testata interna (stampata, radiofonica, televisiva, multimediale) con effettiva diffusione;

un'agenzia o un mezzo d'informazione rivolto all'esterno e/o collegamenti con le maggiori agenzie d'informazione nazionali;

un sistema editoriale integrato (rete locale di personal computers dotata di programma di scrittura, acquisizione e trattamento immagini, programmi per l'editing di quotidiani e periodici) e/o una struttura di produzione radiotelevisiva in grado di produrre e montare prodotti radiofonici e/o televisivi fino alla messa in onda (non inclusa).

Per quanto riguarda i collegamenti con le realtà professionali e il riconoscimento della preparazione conseguita dagli studenti, oltre a quanto previsto dagli accordi nazionali di programma per la programmazione sull'intero territorio nazionale, l'Università potrà stipulare specifiche convenzioni con le associazioni professionali dei giornalisti e con quelle imprenditoriali, ai fini della programmazione degli stages (periodi

di svolgimento, affluenza degli studenti nelle redazioni, collocazione territoriale, ecc.); l'Università potrà stabilire specifiche convenzioni, opportunamente regolate riguardo la programmazione didattica, con gli IFG, per l'uso delle attrezzature tecnico-editoriali e l'organizzazione dei laboratori professionali e dei seminari. La struttura didattica competente si doterà di commissioni didattiche miste (docenti, giornalisti e rappresentanti delle aziende editoriali) per la concertazione dei programmi.

Art. 32. — Lo studente del corso di laurea in scienze della comunicazione che abbia concluso il biennio propedeutico è ammesso al terzo anno del corso di diploma universitario in tecnica pubblicitaria, con il riconoscimento degli esami sostenuti negli insegnamenti obbligatori comuni nonché delle prove scritte di lingua e del colloquio di conoscenza della lingua inglese, e con l'obbligo di integrare il piano di studi con gli insegnamenti obbligatori non seguiti».

Art. 3.

Nella tabella *A*, di cui al secondo comma dell'art. 23 «Strutture didattiche di ricerca e di assistenza sanitaria», titolo III «Strutture didattiche di ricerca e di assistenza sanitaria», del nuovo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche ed integrazioni, alla lettera *a)* «Facoltà» sono aggiunti all'elencazione relativa alla facoltà di scienze politiche, dopo «Corso di laurea in scienze politiche»:

«Corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche;

Corso di laurea in scienze della comunicazione».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Milano, 21 luglio 1997

Il rettore: BAUSOLA

97A6060

ISTITUTO UNIVERSITARIO «SUOR ORSOLA BENINCASA» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 3 luglio 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto.

IL RETTORE

Visto il vigente statuto dell'Istituto universitario «Suor Orsola Benincasa»;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, ed in particolare l'art. 6 di tale legge;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1994, in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 148 del 27 giugno 1994, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in giurisprudenza integrato con decreto ministeriale 31 maggio 1995, *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 266 del 14 novembre 1995;

Vista la delibera in data 26 giugno 1997 con la quale il consiglio direttivo dell'Istituto universitario «Suor Orsola Benincasa» ha proposto l'istituzione della facoltà di giurisprudenza;

Vista la delibera in data 26 giugno 1997 con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto universitario «Suor Orsola Benincasa» ha approvato la proposta del consiglio direttivo;

Ritenuto doversi provvedere alla modifica del vigente statuto per la istituzione, a norma dell'art. 6, secondo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 245, della facoltà di giurisprudenza;

Constatato che il consiglio di amministrazione si è riservato, all'esito dei lavori del comitato tecnico ordinatore all'uopo istituito, di apportare le ulteriori modifiche per inserire, nello statuto dell'Istituto universiatario «Suor Orsola Benincasa», l'ordinamento didattico della facoltà di giurisprudenza, previa acquisizione del parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

A) nel capo III dello statuto all'art. 13 sono aggiunti la laurea in giurisprudenza ed i diplomi universitari di consulente del lavoro, di operatore giudiziario e di operatore giuridico d'impresa;

B) dopo l'art. 13, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli è inserito il seguente:

«Art. 14. — Presso l'Istituto universitario "Suor Orsola Benincasa" è istituita la facoltà di giurisprudenza.

Alla facoltà di giurisprudenza afferisce il corso di laurea in giurisprudenza.

Alla medesima facoltà afferiscono inoltre i seguenti corsi di diploma universitario di durata triennale:

a) consulente del lavoro;

b) operatore giudiziario;

c) operatore giuridico d'impresa.

I titoli di ammissione al corso di laurea sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni; per l'ammissione ai corsi di diploma sono richiesti gli stessi titoli».

Napoli, 3 luglio 1977

Il rettore: DE SANCTIS

97A6061

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni censiti nel catasto della provincia di Ferrara

Con decreto n. 7302 del 4 giugno 1997 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, ora Ministero per le politiche agricole, di concerto con il Ministero delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato dei terreni censiti nel catasto della provincia di Ferrara ai fogli:

n. 47 - mappale 80, 1105, 1271, 1280; n. 47/B - mappale 521, 522, 523, 524, 525, 943, 1282; n. 47/C - mappale 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 602, 969, 1272; n. 47 e n. 48 - mappale 482, 1270, 1274, 1276, 1277; per una superficie complessiva di mq 54.445, non più utili ai fini della bonifica.

97A6044

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso n. 10/97 - Interventi per la formazione degli italiani residenti nei Paesi dell'Unione europea - Modalità e termini per la presentazione dei progetti (POM 940026/I/1) - Annualità 1998.

1. *Premessa.*

Il presente avviso delinea gli obiettivi e le modalità generali di accesso agli interventi formativi previsti per la formazione degli italiani e delle loro famiglie residenti nei Paesi dell'Unione europea. Tali attività già finanziate dal P.O. 940027/I/1, come deciso nei competenti comitati di sorveglianza, sono state poste a carico della Misura 2 del programma operativo 940026/I/1 «Emergenza occupazionale Sud» approvato dalla Commissione dell'Unione europea con decisione C (94) 3244 del 16 dicembre 1994.

2. *Obiettivi dell'intervento.*

L'intervento formativo è destinato agli italiani ed alle loro famiglie residenti nei Paesi dell'Unione europea, anche in relazione a quanto previsto dalla direttiva 76/486/CEE per:

sostenere l'adeguamento professionale degli italiani emigrati nei Paesi dell'Unione europea a fronte dei cambiamenti della domanda di lavoro nei Paesi ospitanti sia rispetto alle esigenze di riqualificazione, che al sostegno del lavoro e della micro-imprenditorialità;

promuovere l'integrazione degli italiani all'estero nei sistemi formativi dei Paesi aspiranti.

Esso si articola in quattro azioni all'interno della Misura 2:

a) corsi di formazione di base, di aggiornamento e di riqualificazione, in particolare nei casi in cui non siano disponibili o facilmente fruibili da parte degli italiani iniziative formative nell'ambito dei locali sistemi di formazione professionale;

b) iniziative formative di supporto e di sostegno alla micro-imprenditorialità, laddove le condizioni economiche e regionali orientino in questo senso le scelte di quote significative degli italiani e si rilevi l'esigenza di fornire un sostegno formativo ed informativo a queste opzioni professionali;

b) studi e ricerche sulle esigenze formative degli italiani, al fine di registrare i cambiamenti intervenuti, prevedere gli esiti dei cambiamenti in corso e mirare adeguatamente le modalità di intervento;

d) azioni di orientamento professionale.

Il MLPS assicura, nell'ambito della presente Misura, la necessaria copertura finanziaria degli impegni assunti in occasione della stipula del protocollo congiunto fra Ministero del lavoro italiano e Ministero del lavoro tedesco relativo al progetto intergovernativo italo-tedesco BIPRO - 2 - 3 - 4 - 5.

3. *Risorse comunitarie del programma.*

Le risorse di FSE disponibili per le annualità 1997/1998 ammontano ad ECU 3.000.000. I cofinanziamenti nazionali sono pari a ECU 1.000.000.

4. *Modalità di finanziamento.*

Le iniziative sono finanziate come segue:

il 75% del totale della spesa a carico del Fondo Sociale Europeo;

il 25% del totale della spesa a carico dell'art. 18, lettera *d)*, della legge n. 845/1978, gestita dal Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo istituito dall'art. 25 della legge n. 845/1978 come modificata dall'art. 9 della legge n. 236 del 19 luglio 1993, dedotta l'eventuale partecipazione finanziaria di altri organismi pubblici o privati.

5. *Proponenti.*

Possono presentare progetti:

gli enti di formazione;

le istituzioni educative e le associazioni culturali operanti in favore degli italiani emigrati nei Paesi dell'Unione europea;

gli organismi e le strutture di orientamento.

Gli stessi devono dichiarare, in sede di presentazione dei progetti, la disponibilità di proprie sedi operative ovvero di collegamenti con strutture formative nei Paesi dell'Unione europea ove intendono realizzare le azioni.

6. *Durata degli interventi.*

La durata delle iniziative non deve indicativamente superare i seguenti limiti:

700 ore per la formazione di base, la riqualificazione e la riconversione della professionalità;

600 ore per la formazione per il lavoro autonomo e per la nuova imprenditorialità;

200 ore per le azioni di orientamento.

I progetti non possono avere una durata superiore a 12 mesi.

7. *Costi ammissibili.*

Per quanto concerne l'ammissibilità dei costi si fa riferimento alla circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale «Natura dei costi ammissibili per le attività formative cofinanziate dal FSE» n. 98 del 4 agosto 1995 così come integrata e modificata dalla circolare n. 130/95 «Integrazione e rettifiche alla Circolare n. 98/1985», del 4 novembre 1995 e successive integrazioni e modificazioni.

Sono ammissibili costi medi superiori se opportunamente documentati anche in riferimento agli indici del costo della vita nei Paesi dell'Unione europea dove la formazione è realizzata.

8. *Procedure di selezione.*

8.1. Ammissibilità dei progetti.

L'ammissibilità dei progetti viene riscontrata preventivamente alla valutazione.

Non sono ammessi i progetti:

pervenuti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale oltre i termini previsti dal presente avviso;

privi della domanda di richiesta di contributo, redatta secondo lo schema allegato, firmata dal legale rappresentante dell'ente proponente e corredata del formulario allegato alla stessa domanda.

8.2. Valutazione dei progetti.

Il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, provvede alla selezione dei progetti mediante un comitato tecnico, nominato con apposito provvedimento ministeriale.

Il comitato valuta i progetti sulla base dei seguenti criteri indicativi:

caratteristiche del proponente, con particolare riferimento a:

collegamento con le parti sociali;

esperienza nel settore o nell'attività proposta;

capacità organizzativa.

Totale massimo conseguibile della macroarea: 250 punti;

caratteristiche di merito del progetto, con particolare riferimento a:

descrizione degli obiettivi del progetto;

coerenza tra azioni proposte e obiettivi dichiarati;

collegamento del progetto con le parti sociali e/o imprese e/o altri soggetti rilevanti per l'efficacia dei risultati perseguiti;

accordi intergovernativi;

modalità di svolgimento e di attuazione dello stage, ove previsto;

articolazione degli interventi proposti;

modalità di attuazione delle attività;

metodologie didattiche adottate;

articolazione modulare delle azioni;

sistema di valutazione del progetto;

modalità di informazione e pubblicizzazione del progetto;

modalità di certificazione delle competenze.

Totale massimo conseguibile della macroarea: 300 punti;

coerenza del progetto con le politiche del lavoro locali, con particolare riferimento a:

occupazione dei formati;

collegamento con le politiche del lavoro locali;

accordi con le parti sociali;

qualità dell'informazione prevista sull'occupabilità;

tipo di occupazione dipendente prevista;

tipo di lavoro autonomo previsto;

promozione delle pari opportunità;

raccordo tra formazione e lavoro;

rispondenza del settore di attività alle priorità strategiche e allo sviluppo.

Totale massimo conseguibile della macroarea: 350 punti;

caratteristiche economiche e finanziarie del progetto con particolare riferimento a:

rapporto fra costi e risultati previsti, coerenza dei costi con quanto previsto al punto 7 del presente avviso.

Totale massimo conseguibile della macroarea: 100 punti.

8.3. Priorità.

Costituiscono criterio di priorità:

la preesistenza di accordi intergovernativi sulla formazione professionale;

il raccordo con le istituzioni, le rappresentanze del mondo imprenditoriale e del lavoro e/o con le imprese;

il cofinanziamento da parte di istituzioni locali.

Il comitato, al termine della selezione, predispone una graduatoria e indica la soglia minima di punteggio per l'ammissibilità dei progetti al finanziamento.

Al termine della selezione il Ministero del lavoro approva i progetti presentati, comunicando tempestivamente l'esito della selezione al Ministero degli affari esteri, alle ambasciate, agli uffici consolari italiani interessati ed al soggetto proponente.

I decreti di approvazione dei progetti ammessi a finanziamento sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

9. *Obblighi dei soggetti ammessi al finanziamento.*

I soggetti finanziati devono attenersi ai criteri di trasparenza e certificazione formativa, in conformità con quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 aprile 1996, n. 81.

Gli obblighi degli stessi sono contenuti nella convenzione che viene stipulata, dopo l'approvazione del progetto, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il soggetto deve altresì, inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale su modulistica predisposta dallo stesso, la dichiarazione delle spese effettivamente sostenute al 31 dicembre dell'anno di riferimento, ai fini dei successivi adempimenti comunitari.

10. *Erogazione del finanziamento.*

L'erogazione del finanziamento sia per quanto a carico del FSE che per la quota nazionale, avviene con le seguenti modalità:

50%, quale prima anticipazione, all'avvio delle attività, da documentare con apposita dichiarazione resa ai sensi dell' art. 4 della legge n. 15/1968;

30%, quale seconda anticipazione, alla certificazione da parte del soggetto finanziato dell'avvenuta spesa di almeno il 50% della prima anticipazione e del regolare svolgimento delle attività, da documentare ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968;

il restante 20% dopo la verifica della rendicontazione finale.

I consolati e le ambasciate italiane istituite presso i Paesi dell'Unione europea ricevono comunicazione dei singoli pagamenti e sono tenute ad effettuare le verifiche *ex ante* ed *in itinere*; con l'eventuale supporto di funzionari del Ministero del lavoro, effettuano le verifiche amministrative e contabili.

11. *Modalità e termini di presentazione dei progetti.*

I soggetti interessati sono tenuti a presentare domanda di finanziamento per ogni singolo progetto, sulla base delle indicazioni contenute nel presente avviso, utilizzando il formulario allegato.

In calce a sinistra della busta di spedizione deve essere indicato il seguente riferimento: Formazione italiani all'estero - P.O. n. 940026/I/1.

Le domande così compilate e i relativi formulari debbono pervenire in busta chiusa, in originale e in copia, al Ministero del Lavoro UCOFPL, Div. VII, Vicolo d'Aste, 12 - 00153 Roma, entro il 30 settembre 1997.

Entro la stessa data una copia del progetto deve pervenire al Ministero degli affari esteri, D.G.E.A. 5, Ufficio V, e altra copia alle competenti autorità consolari nelle circoscrizioni in cui si svolge l'attività proposta.

Gli estremi di tali invii devono essere comunicati al Ministero del lavoro in allegato alla domanda di contributo.

Il mancato invio del progetto e della domanda relativa al finanziamento, nei termini suindicati anche al Ministero degli affari esteri ed all'ufficio consolare circoscrizionalmente competente, sarà motivo di esclusione dalla valutazione da parte del comitato tecnico di cui al punto 8.2.

Non fa fede la data del timbro postale di spedizione.

La consegna a mano può essere effettuata entro le ore 14 del giorno di scadenza. Le domande pervenute successivamente sono dichiarate inammissibili.

Le autorità consolari accertano l'esattezza delle notizie e dei dati forniti dagli organismi proponenti, verificando la coerenza del progetto con le dinamiche del mercato del lavoro locale ed esprimeranno il loro parere entro il 31 ottobre 1997 dandone comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministero degli affari esteri, informandone l'ambasciata.

I pareri pervenuti successivamente non saranno oggetto di esame.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

ALLEGATO

FORMULARIO DI PRESENTAZIONE

Per progetti di Formazione Professionale cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo
INTERVENTI PER LA FORMAZIONE DEGLI ITALIANI E DELLE LORO FAMIGLIE RESIDENTI NEI PAESI DELL' UNIONE EUROPEA
Programma Operativo Multiregionale 940026/I/1
Quadro Comunitario di Sostegno OB. 1 1994/1999
Decisione Commissione N° C (94) 3244 del 16/12/1994

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE:

Il presente formulario è composto da 3 sezioni:

- SEZIONE 1: Proponente
- SEZIONE 2: Progetto
- SEZIONE 3: Piano finanziario del progetto

OGNI FORMULARIO DEVE FARE RIFERIMENTO AD UNA SOLA CATEGORIA DI DESTINATARI

Il Formulario deve essere timbrato e firmato dal rappresentante legale ed inviato, in duplice copia, insieme alla domanda al:
Ministero del Lavoro, Ufficio Centrale O.F.P.L. - Div. VII, Vicolo d'Aste, 12 - 00159 - Roma.

IL PRESENTE FORMULARIO DEVE ESSERE COMPILATO IN MANIERA LEGGIBILE, A MACCHINA O IN STAMPATELLO.

L'eventuale presentazione del supporto informatico integra e non sostituisce la presentazione del formulario su supporto cartaceo.

Parte riservata all' UCOFPL

N° Protocollo ______ N° Fascicolo ______

Tipologia ______

Proponente ______________________________

Progetto ammesso alla valutazione ☐ SI ☐ NO

Motivazione dell'eventuale rigetto ______________________________

____

TITOLO DEL PROGETTO:

____

____

Costo complessivo del progetto L._______________

Finanziamento F.S.E. richiesto L._______________

Altro finanziamento pubblico L._______________

Tipologia finanziamento pubblico ______________________________________

Quota di partecipazione del proponente L._______________

Data prevista di avvio _____/_____/_____

Data prevista di conclusione _____/_____/_____

Il proponente dichiara di non avere in corso procedimenti e/o pendenze di carattere amministrativo e/o giudiziale con il Ministero del Lavoro e di non aver sottoposto il medesimo progetto alla richiesta di finanziamento regionale, nazionale e/o comunitario.

Data ____________ Timbro e firma del rappresentante legale

____

Sezione 1 : Proponente

1.1 ENTE PROPONENTE
Denominazione o Ragione Sociale

1.2 NATURA GIURIDICA

1.3 TIPOLOGIA ENTE

☐➊ Enti di Formazione
☐➋ Organismi e strutture di orientamento
☐➌ Associzioni culturali operanti in favore di italiani all'estero

1.4 INDIRIZZO SEDE CENTRALE

Stato ____________________
Indirizzo ____________________
Città e CAP ____________________ __________
Provincia o circoscrizione estera ____________________
Telefono ____________________
Fax ____________________

1.5 ANNO DI FONDAZIONE

1.6 COMPITI ISTITUZIONALI COME DA STATUTO

☐➊ Formazione Professionale/Orientamento
☐➋ Altro ____________________

1.7 UBICAZIONI SEDI OPERATIVE ALL'ESTERO (PAESI U.E.)

➊ ____________________ ➎ ____________________
➋ ____________________ ➏ ____________________
➌ ____________________ ➐ ____________________
➍ ____________________ ➑ ____________________

1.8 ORGANICO
(per i dipendenti indicare esclusivamente le risorse assunte con contratto a tempo indeterminato)

	In Italia	All'estero
Numero Dirigenti		
Numero Quadri		
Numero Impiegati		
Numero Docenti		
Numero Ausiliari		

TOTALE ____________

1.9 RAPPRESENTANTE LEGALE

PERSONA DA CONTATTARE FUNZIONE SVOLTA

1.11 ATTIVITÀ FORMATIVE REALIZZATE DAL PROPONENTE NEL PERIODO 1994-1996
(Compilare soltanto per proponenti che hanno la Formazione Professionale o l'Orientamento come fine statutario)

Dati riepilogativi attività degli ultimi tre anni formativi:

Anno 1994:
Numero Interventi ______
Numero Interventi nei quali è stato rilasciato attestato professionale ______
Settori principali di intervento ① ______ ② ______ ③ ______
Durata complessiva in ore ______
Totale allievi formati ______
Totale allievi ai quali è stato rilasciato attestato professionale ______
Costo totale interventi ______
Tipologie finanziamento (T) ① ______ ② ______ ③ ______
Ammontare del finanziamento ______

Anno 1995:
Numero Interventi ______
Numero Interventi nei quali è stato rilasciato attestato professionale ______
Settori principali di intervento ① ______ ② ______ ③ ______
Durata complessiva in ore ______
Totale allievi formati ______
Totale allievi ai quali è stato rilasciato attestato professionale ______
Costo totale interventi ______
Tipologie finanziamento (T) ① ______ ② ______ ③ ______
Ammontare del finanziamento ______

Anno 1996:
Numero Interventi ______
Numero Interventi nei quali è stato rilasciato attestato professionale ______
Settori principali di intervento ① ______ ② ______ ③ ______
Durata complessiva in ore ______
Totale allievi formati ______
Totale allievi ai quali è stato rilasciato attestato professionale ______
Costo totale interventi ______
Tipologie finanziamento (T) ① ______ ② ______ ③ ______
Ammontare del finanziamento ______

(T) = Specificare le principali tipologie dei finanziamenti ricevuti
(F.S.E., Finanziamenti Nazionali centrali o locali, Autofinanziamento, ecc.).

Sezione 2 : Progetto

2.1 DESTINATARI:
(Indicare i destinatari finali dell'intervento proposto)

□❶ Italiani emigrati nei Paesi dell'Unione Europea, disoccupati e/o occupati;
□❷ Famiglie degli italiani emigrati nei Paesi dell'Unione Europea.

2.2 TIPOLOGIA DI INTERVENTO / RISORSE:
Dichiarare la tipologia dell'intervento (N.B.: una sola tipologia per progetto)

MISURA 2 - Iniziative di formazione professionale

A□ corsi di formazione di base, di aggiornamento e di riqualificazione per gli italiani emigrati nei Paesi dell'U.E., in particolare in quei casi i cui non siano disponibili o facilmente fruibili da parte degli italiani iniziative formative nell'ambito dei locali sistemi di formazione professionale;

B□ iniziative formative di supporto e sostegno alla micro-imprenditorialità, laddove le condizioni economiche e regionali orientino in questo senso le scelte di quote significative di italiani e si rilevi l'esigenza di fornire un sostegno formativo ed informativo a queste opzioni professionali;

C□ studi e ricerche sulle esigenze formative degli italiani all'estero e delle loro famiglie, al fine di registrare i cambiamenti avvenuti, prevedere gli esiti dei cambiamenti in corso e mirare adeguatamente le modalità di intervento;

D□ azioni di orientamento professionale.

2.5 RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL PROGETTO

Descrivere quali tipologie di azioni sono previste nel progetto, ricorrendo ad una rappresentazione grafica.

2.6 ELEMENTI CARATTERIZZANTI L'INIZIATIVA

2.6.1 Ambito operativo

□❶ Il progetto si svolge o esplica i propri effetti in più circoscrizioni
□❷ Il progetto si svolge o esplica i propri effetti in una sola circoscrizione

Descrivere le modalità attuative.

2.6.2 Partnership

Il proponente intende attivare collaborazioni con altri soggetti? □ SI □ NO

Indicare i partners - associazioni ed organizzazioni di settore, istituzioni formative, scientifiche e di ricerca - previsti, specificando le motivazioni della scelta e le modalità della collaborazione nell'ambito dell'iniziativa proposta.

2.6.3 Soggetti terzi

Indicare se alcune parti dell'iniziativa vengono realizzate da soggetti terzi, fatto salvo quanto disposto dalla Circolare Ministeriale 98/95, modificata dalla Circolare Ministeriale 130/95 pubblicate rispettivamente sulle G. U. del 12/08/95 e del 04/11/95, segnalando i nomi delle società, degli enti, degli organismi, ecc, e l'importo e la tipologia dell'attività.

2.6.4 Cofinanziamento da parte delle autorità locali

Il progetto è cofinanziato da parte di Istituzioni o Autorità del Paese ospitante?

□ SI □ NO

Se SI, indicare i soggetti e l'ammontare

2.6.5 Accordi Intergovernativi

Il progetto è riconducibile ad accordi intergovernativi sulla formazione professionale?

☐ SI ☐ NO

Darne sintetica descrizione, indicando i riferimenti.

2.6.6 Accordi tra le parti sociali e tra parti sociali ed istituzioni

Il progetto è ricondicibile ad accordi con le istituzioni, le rappresentanze del mondo imprenditoriale e del lavoro italiano o del Paese ospitante?

☐ SI ☐ NO

Darne sintetica descrizione, indicando i riferimenti.

2.6.7 Azioni di informazione e pubblicizzazione

Sono previste azioni di informazione e pubblicizzazione delle attività? ☐ SI ☐ NO

Se SI, descrivere le azioni previste.

2.6.8 Individuazione degli utenti

Indicare in che modo sono individuati gli utenti dell'attività formativa, e nel caso di azioni promosse dalle imprese indicare i legami esistenti fra il soggetto proponente e le aziende titolari del rapporto di lavoro.

2.6.9 Modalità di realizzazione delle attività di stage

Sono previste attività di stage? ☐ SI ☐ NO

Se SI, indicare:

1. Progettazione e preparazione, sia dal punto di vista organizzative che didattico:

2. Durata:

3. Luogo di svolgimento

4. Enti presso i quali verrà effettuato lo stage

5. Modalità di svolgimento

2.6.10 Modalità di verifica e certificazione delle competenze acquisite

- **A) Conoscenze e competenze da sviluppare**

(Descrivere, per ciascuna figura professionale in uscita, le conoscenze e competenze da sviluppare in termini di conoscenze e competenze di base, tecnico/professionali e trasversali - cfr. decreto Interministeriale MLPS-MAE dell'11.07.1986).

- **B) Verifiche ed esami:**

① Sono previste verifiche in itinere? ☐ SI ☐ NO

② Sono previsti esami finali? ☐ SI ☐ NO

- Tipo di prova di valutazione:
  - ☐❶ Colloquio
  - ☐❷ Prova scritta
  - ☐❸ Prova pratica o simulazione

- **C) Attestati:**

(Precisare di quali attestati è previsto il rilascio)

☐❶ Attestato di frequenza
☐❷ Attestato di qualifica professionale rilasciato in base al Decreto interministeriale MLPS-MAE 11/07/86
☐❸ Altro (specificare) ______________________

2.7 DESCRIZIONE SINTETICA DELLA SINGOLA INIZIATIVA/CORSO PREVISTA DAL PROGETTO
(**N.B.**: **in caso di più iniziative all'interno del progetto, riprodurre e compilare questa pagina per il numero delle iniziative previste**)

INIZIATIVA / CORSO N°_____

Tipologia iniziativa/corso ____________________

Soggetti destinatari ____________________

Numero destinatari ____________________

Luogo di svolgimento iniziativa/corso ____________________

Durata totale in ore iniziativa/corso ____________________

Luogo di svolgimento dello stage (ove previsto) ____________________

Numero ore stage ____________________

Costo totale dell'azione (vedi voci del piano finanziario alla Sez. 3.): sub totale A ______________
sub totale B ______________
sub totale C ______________
sub totale D ______________

Costo totale della singola iniziativa ______________

Descrivere brevemente i contenuti e l'articolazione della singola iniziativa.

N.B.: Riportare i dati delle singole iniziative/corsi anche nella scheda riassuntiva che segue al punto 2.10

Sezione 3 : Piano finanziario del progetto

2.8 SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI CORSI.
(Per progetti pluriennali, compilare il dettaglio dei corsi separatamente per ogni annualità)

N° iniziativa	Tipologia	Luogo svolgimento corso / iniziativa	N° Destinatari	Durata Totale in ore	N° Ore Stage (ove previsto)

2.9 STRUTTURE FORMATIVE

Indicare se le sedi di svolgimento delle attività formative sono:

☐❶ Di proprietà del proponente
☐❷ In affitto
☐❸ In comodato gratuito
☐❹ Altro (specificare) ________________________

2.10 PERSONALE DOCENTE.

Indicare, con le relative percentuali, se il personale docente è:
☐❶ Dipendente ______%
☐❷ Collaboratore ______%
☐❸ Altro (specificare) ________________ ______%

Descrivere in termini qualitativi le tipologie e le caratteristiche del personale docente.

- Per quanto riguarda l'ammissibilità dei costi, si fa riferimento alla Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale "Natura dei costi ammissibili per le attività formative cofinanziate dal FSE" n° 98 del 4 agosto 1995 così come integrata e modificata dalla Circolare n° 130/95 "Integrazione e rettifiche alla Circolare 98/85" del 4 novembre 1995.
- La contabilità inerente i progetti cofinanziati dal FSE deve essere, con mezzi idonei, tenuta distinta dalla contabilità generale ed organizzata come autonomo centro di costo e comunque resa facilmente riscontrabile, per le verifiche in itinere ed ex post.
- La documentazione contabile relativa, (copie dei cedolini paga dei dipendenti, registro didattico, registro di carico e scarico materiali didattici ed attrezzature, curricola e lettere di incarico di consulenti, docenti e collaboratori esterni, ecc.), deve essere tenuta presso le sedi di attività interessate. In caso di gestione contabile accentrata, tutta la documentazione probatoria deve essere comunque tenuta presso le sedi di attività in copia conforme.
- Per i progetti riguardanti attività di studi e ricerche sulle esigenze formative degli italiani all'estero e delle loro famiglie (Misura 2 - Tipologia C), è consigliabile allegare un piano finanziario appositamente realizzato dall'ente proponente stesso.

A. Retribuzione personale docente

Voci Di Spesa	Parziali	Totali

A.1 Personale docente interno

(Retribuzione, oneri sociali e riflessi, come previsto dal CCNL di riferimento e da eventuali integrazioni)

Numero docenti ________
Ore docenza ________
Costo medio orario ________

Totale retribuzione personale docente interno ______________

A.2 Personale docente esterno

Fascia "A" (da L. 101.000 a L. 150.000 orarie)

Numero docenti ________
Ore docenza ________
Costo medio orario ________

Sub-totale docenti esterni di fascia "A" ________________

Fascia "B" (da L. 81.000 a L. 100.000 orarie)

Numero docenti ________
Ore docenza ________
Costo medio orario ________

Sub-totale docenti esterni di fascia "B" ________________

Fascia "C" (fino a L. 80.000 orarie)

Numero docenti ________
Ore docenza ________
Costo medio orario ________

Sub-totale docenti esterni di fascia "C" ________________

Totale retribuzione personale docente esterno ______________

A.5 Coordinatori interni

(Retribuzione, oneri sociali e riflessi, come previsto dal CCNL di riferimento e da eventuali integrazioni)
(Le ore effettive di impiego devono essere registrate su libro presenze)

Numero coordinat. ________
Ore di impiego ________
Costo medio orario ________

Totale retribuzione coordinatori interni ______________

A.6 Coordinatori esterni
(Fino ad un massimo di L. 100.000 orarie)
(Le ore effettive di impiego devono essere registrate su libro presenze)

Numero coordinat. ________
Ore di impiego ________
Costo medio orario ________

Totale retribuzione coordinatori esterni ____________

A.7 Tutors interni
(Retribuzione, oneri sociali e riflessi, come previsto dal CCNL di riferimento e da eventuali integrazioni)
(Le ore effettive di impiego devono essere registrate su libro presenze)

Numero tutors ________
Ore di impiego ________
Costo medio orario ________

Totale retribuzione tutors interni ____________

A.8 Tutors esterni
(Fino ad un massimo di L. 50.000 orarie)
(Le ore effettive di impiego devono essere registrate su libro presenze)

Numero tutors ________
Ore di impiego ________
Costo medio orario ________

Totale retribuzione tutors esterni ____________

A.9 Spese di viaggio, vitto ed alloggio personale docente
(Dovranno essere definite secondo criteri di rimborso, oppure in maniera analoga al trattamento dei pubblici dipendenti di pari fascia secondo apposita normativa regionale e/o nazionale in vigore e comunque non superiori al trattamento di 1° Dirigente)

Giorni complessivi ________
Costo medio giorn. ________

Totale spese di viaggio, vitto ed alloggio personale docente ____________

Totale spese personale docente	____________

B. Spese per allievi

Voci Di Spesa		**Parziali**	**Totali**
B.1 Indennità di frequenza			
B.1.1 Indennità allievi			
	Numero allievi ________		
	Indennità oraria ________		
	Ore presenza prev. ________		
Sub-totale indennità allievi	____________		
B.1.2 Retribuzione Lavoratori occupati			
	Numero lavoratori ________		
	Costo medio/lavor. ________		
Sub-totale retibuzione lavoratori occupati	____________		
Totale indennità di frequenza		______________	
B.2 Spese di viaggio, vitto ed alloggio			
	Numero allievi ________		
	Costo giorno/allievo ________		
	Numero giorni ________		
Totale spese di viaggio, vitto ed alloggio		______________	
Totale spese per allievi			______________

C. Spese di funzionamento e di gestione

Voci Di Spesa	Parziali	Totali

C.1 Materiali di consumo ed attrezzature

C.1.1 Attrezzature didattiche (riportare nei registri di carico e scarico)

- Affitto (compresa manutenzione ordinaria) ______________
- Leasing ______________
- Ammortamento ______________
- Manutenzione ordinaria ______________

Totale spese per attrezzature didattiche ______________

C.1.2 Materiale di consumo (riportare nei registri di carico e scarico)

- Materiale didattico ______________
- Indumenti protettivi ______________

Totale spese per materiale di consumo ______________

C.1.3 Attrezzature e materiali per la formazione a distanza (riportare nei registri di carico e scarico)

- Materiale per gestione centrale ______________
- Materiale per gestione perifer. ______________

Totale spese per attrezzature e materiali per la F.a D.

C.2 Personale amministrativo

C2.1 Personale dipendente
(Retribuzione, oneri sociali e riflessi, come previsto dal CCNL di riferimento e da eventuali integrazioni)

Numero addetti ________
Ore di impiego ________
Costo medio orario ________

Totale retribuzione personale dipendente ______________

C2.2 Consulenti esterni
(E' possibile il ricorso a tali figure soltanto per profili professionali specifici - consulenti fiscali, commercialisti, ecc.)
(Le ore effettive di impiego devono essere specificate nel "contratto d'opera")

Numero consulenti ________
Ore di impiego ________
Costo medio orario ________

Totale retribuzione consulenti esterni ______________

C2.3 Spese di viaggio, vitto ed alloggio personale amministrativo
(Per la loro definizione vale quanto detto a proposito del personale docente)

Giorni complessivi ________
Costo medio giorn. ________

Totale spese di viaggio, vitto ed alloggio personale amministrativo ______________

C.3 Spese generali

C.3.1 Immobili

- Affitto *(solo per la superficie utilizzata per l'attività e per il periodo d'uso)* ______________
- Ammortamento (rateo relativo al costo storico, alla superficie ed al periodo) ______________
- Manutenzione ordinaria, pulizie e condominio (ove non compresi in affitto) ______________

Totale spese per immobili ______________

C.3.2 Spese amministrative

- Cancelleria e stampati (riportare nei registri di carico e scarico) ______________
- Assicurazioni non relative agli allievi ______________
- Illuminazione e forza motrice (ove non comprese in affitto) ______________
- Riscaldamento e condizionamento (ove non compresi in affitto) ______________
- Utenze per Gas ed Acqua (ove non comprese in affitto) ______________
- Spese telefoniche (ove non comprese in affitto) ______________
- Spese postali ______________

Totale spese amministrative ______________

C.3.3 Spese varie di gestione
(cfr. Circolare 98/95)

Totale spese varie di gestione ______________

C.3.4 Collegamenti telematici per F.a D.

Totale spese per collegamenti telematici ______________

C.3.5 Spese derivanti da cariche sociali
(cfr. Circolare 98/95)

Totale spese derivanti da cariche sociali ______________

Totale spese di funzionamento e gestione	______________

D. Altre spese

Voci Di Spesa	Parziali	Totali

D.1 Preparazione dell'intervento formativo

- Ideazione, progettazione ed indagini di mercato (cfr. Circ. 98/95) ____________
- Elaborazione materiali e dispense (se non già compresa nella collaboraz.) ____________
- Pubblicizzazione dell'intervento ____________
- Selezione dei partecipanti

Numero addetti ______
Ore di impiego ______
Costo medio orario ______

Sub-totale selezione dei partecipanti ____________

Totale spese per preparazione intervento ____________

D.2 Orientamento dei partecipanti
(cfr. Circolare 98/95)

Totale spese per orientamento partecipanti ____________

D.3 Preparazione materiali per Formazione a Distanza
(cfr. Circolare 98/95)
(ove non già compreso nei contratti di collaborazione)

Totale spese per orientamento partecipanti ____________

D.4 Monitoraggio, controllo qualità e verifica dei risultati degli interventi
(cfr. Circolare 98/95)

Totale spese per monitoraggio, controllo qualità e verifica dei risultati ____________

D.5 Esami finali
(cfr. Circolare 98/95)

Numero addetti ______
Ore di impiego ______
Costo medio orario ______

Totale spese per esami finali ____________

D.6 Informazione e pubblicità relativa ai singoli corsi

Totale spese per informazione e pubblicità ____________

Totale altre spese	____________

3.1	TOTALE GENERALE (TOTALE)	____________
3.2	NUMERO ALLIEVI PREVISTI (ALLIEVI)	____________
3.3	DURATA DELL'INTERVENTO IN ORE (DURATA)	____________
3.4	COSTO ORARIO PER ALLIEVO (TOTALE / ALLIEVI / DURATA)	____________

DICHIARAZIONE DI AUTENTICITA' DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FORMULARIO

Il sottoscritto ______________________________
Nato a ______________________________ prov. ______ il __________
Residente a ______________________________ prov. ______
Indirizzo ____
in qualità di rappresentante legale del proponente il progetto in esame,
dichiara, ai sensi dell'art. 4 della legge n° 15 del 4 Gennaio 1968, che le informazioni contenute nel presente formulario di presentazione corrispondono al vero.

Timbro e firma del legale rappresentante

____

97A6074

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 30 luglio 1997

Dollaro USA	1797,38
ECU	1922,12
Marco tedesco	974,98
Franco francese	289,25
Lira sterlina	2921,64
Fiorino olandese	865,75
Franco belga	47,222
Peseta spagnola	11,558
Corona danese	256,00
Lira irlandese	2615,19
Dracma greca	6,233
Escudo portoghese	9,649
Dollaro canadese	1299,62
Yen giapponese	15,121
Franco svizzero	1179,23
Scellino austriaco	138,57
Corona norvegese	235,58
Corona svedese	224,88
Marco finlandese	328,65
Dollaro australiano	1337,61

97A6212

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «Collegio Marconi», in Portogruaro

Con decreto ministeriale 27 giugno 1997, è stata riconosciuta la personalità giuridica civile ed approvato lo statuto alla fondazione «Collegio Marconi», con sede in Portogruaro (Venezia).

97A6045

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI CASERTA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caserta, con deliberazione n. 346 del 21 luglio 1997 ha nominato, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il dirigente dott. Francesco Carnevale, conservatore del registro delle imprese a far tempo dal giorno 1° agosto 1997.

97A6046

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso di vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento presso l'Università di Roma Tre. (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 169 del 22 luglio 1997).

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato a pag. 38, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* dopo «Facoltà di lettere e filosofia», dove è scritto: «settore scientifico-disciplinare: *L12B* ...», leggasi: «settore scientifico-disciplinare: *L21B* ...».

97A6138

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:

- annuale	L.	440.000
- semestrale	L.	250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

- annuale	L.	360.000
- semestrale	L.	200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:

- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	92.500
- semestrale	L.	60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	236.000
- semestrale	L.	130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	92.000
- semestrale	L.	59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	231.000
- semestrale	L.	126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	950.000
- semestrale	L.	514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):

- annuale	L.	850.000
- semestrale	L.	450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 7 7 0 9 7 *

L. 1.500